

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	110
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	129
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	130

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	140
AGRICOLTURA (XIII)	»	159
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	173
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	175
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	179
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	181

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul conflitto d'attribuzioni di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 286 del 2014 . 4

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale (n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20) nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 14) (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 5

AVVERTENZA 5

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.10.

Sul conflitto d'attribuzioni di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 286 del 2014.

La Giunta riprende la trattazione della questione in titolo, rinviata da ultimo il 18 febbraio 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimere i propri elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione elevato dal tribunale di Prato e dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte Costituzionale n. 286 del 2014.

Il termine per la costituzione della Camera dei deputati nel giudizio scade il prossimo 14 marzo.

Evidenzia, al riguardo, che la funzione di quest'organo, pur di carattere consul-

tivo, rappresenta nella prassi un punto di riferimento fondamentale per le determinazioni dell'Istituzione parlamentare. Infatti, nei precedenti di questa legislatura, l'orientamento della Giunta ha sempre condizionato in modo decisivo le successive deliberazioni.

Ricorda, altresì, di aver proposto, nella scorsa seduta, che la Giunta esprima un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio, proposta ispirata al principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – sia opportuno pronunciarsi sempre per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea. Per la verità, in questa legislatura, a differenza di quanto avvenuto in passato, le scelte in questo ambito sono state assunte, di volta in volta, previa valutazione di merito in ordine alla deliberazione parlamentare oggetto del giudizio costituzionale. A suo giudizio tale impostazione non è però convincente: in questa sede, infatti, prescindendo da ogni giudizio di merito e, dunque, dovrebbe prevalere l'idea che è solo partecipando al giudizio la Camera possa rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle de-

cisioni assunte, consentendo così alla Corte di poter disporre di tali elementi nel momento in cui è chiamata a decidere sul conflitto.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sulla proposta illustrata dal presidente.

Desidera, al riguardo, premettere che il criterio in base al quale assumere un orientamento in ordine alla costituzione della Camera dei deputati nei giudizi relativi ai conflitti di attribuzione – come opportunamente evidenziato dal presidente La Russa – non può fondarsi su un riesame nel merito della vicenda oggetto della originaria pronuncia parlamentare. Peraltro, ricorda che nel caso di specie, quest'ultima è stata assunta con l'astensione del suo Gruppo nella scorsa legislatura.

A suo avviso, tuttavia, ogni decisione sulla costituzione in giudizio non possa discendere da alcuna forma di automatismo. Tanto ciò è vero che, di volta in volta, si richiede una specifica deliberazione degli organi parlamentari volta a verificare se sia opportuna la costituzione in giudizio dell'organo parlamentare o se, al contrario, essa sia inopportuna in quanto si interverrebbe a difendere dinnanzi alla Corte precedenti decisioni assunte in palese contraddizione con la consolidata giurisprudenza costituzionale (quali, ad esempio, deliberazioni di insindacabilità, non riconducibili in alcun modo ad atti funzionali ovvero con cui si attribuiscono fatti determinati in ipotesi pregiudizievoli dell'altrui onorabilità).

Tale valutazione, nel caso di specie, conduce a ritenere opportuna la costituzione in giudizio della Camera, analogamente a quanto avvenuto in relazione ad un precedente giudizio per conflitto di attribuzione riferito al medesimo parlamentare ed esaminato anch'esso nel corso di questa legislatura.

Precisa, infine, che la decisione di costituirsi in giudizio non determina oneri aggiuntivi in quanto la Camera potrà avvalersi dell'Avvocatura interna.

Francesca BUSINAROLO (M5S) evidenzia che la deliberazione odierna non interviene sulla questione relativa alle ragioni giustificative dell'istituto dell'insindacabilità parlamentare, su cui il Movimento 5 Stelle ha posizioni critiche ampiamente note, ma riguarda esclusivamente una scelta della Camera nella sua qualità di « parte » processuale. Non ravvisando, quindi, elementi ostativi alla possibilità che l'Istituzione parlamentare partecipi al giudizio costituzionale offrendo il proprio contributo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, dichiara l'astensione del suo Gruppo.

La Giunta approva la proposta del presidente con 9 voti favorevoli e 3 astensioni.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che riferirà l'esito della votazione testé svolta alla Presidente della Camera.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale (n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20) nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 14).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la trattazione della richiesta in titolo proseguirà nel corso della prossima seduta, ove non giungano notizie dall'interessato in ordine all'esperimento di un tentativo di composizione stragiudiziale della lite.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 13.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (<i>Deliberazione</i>)	6
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

In merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.	
Audizione di Alessandro Pansa, Capo della Polizia, Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Audizione di Giuseppe Pignatore, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
Audizione di Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	8

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di

polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che all'esito della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolta il 24 febbraio scorso, sono stati programmati i lavori delle Commissioni riunite in relazione al disegno di legge C. 2893. Tenuto conto che giovedì 5 marzo la Commissione Difesa è impegnata in una

missione all'estero, l'esame preliminare, nel cui ambito si svolgerà l'indagine conoscitiva, si concluderà mercoledì 4 marzo. Il termine per la presentazione di emendamenti sarà fissato alle ore 12 di lunedì 9 marzo.

Il mandato ai relatori potrebbe essere conferito giovedì 12 marzo. Tale programmazione è stata definita sul presupposto di un'eventuale calendarizzazione del disegno di legge C. 2893 nell'ordine dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 16 marzo prossimo. Peraltro, nell'ambito della riunione degli Uffici di presidenza è stata rappresentata l'esigenza che le Commissioni dispongano di più tempo per l'esame (almeno una settimana in più), considerata la complessità del provvedimento e la necessità di svolgere audizioni di approfondimento. Le Presidenze si riservano di convocare nella prossima settimana una nuova riunione degli Uffici di presidenza per verificare alla luce dell'andamento dei lavori la congruità del programma stabilito, anche in considerazione della necessità di approfondire la partecipazione dell'Italia alla missione antipirateria alla luce degli sviluppi della situazione in India previsti proprio nella settimana dal 9 al 12 marzo 2015.

Per quanto attiene all'indagine conoscitiva, propone, sulla base di quanto convenuto nella riunione dello scorso 24 febbraio 2015 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, secondo l'allegato programma.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano all'unanimità lo svolgimento della proposta del presidente.

La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.05.

In merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Audizione di Alessandro Pansa, Capo della Polizia, Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Alessandro PANSA, *Capo della Polizia e Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati i deputati Nicola MOLTENI (LNA), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Massimo PARISI (FI-PdL), Angelo TOFALO (M5S), Vincenzo D'ARIENZO (PD), Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la IV Commissione*,

Dorina BIANCHI (AP), Vittorio FERRARESI (M5S) e il sottosegretario Cosimo Maria FERRI.

Alessandro PANSA, *Capo della Polizia e Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Giuseppe Pignatore, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PIGNATORE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Giuseppe PIGNATORE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 15.15.

**Audizione di Franco Roberti,
Procuratore nazionale antimafia.**

(Svolgimento e conclusione).

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Elio VITO, *presidente della IV Commissione*, Donatella FERRANTI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD), Stefano DAMBRUOSO (PD), *relatore per la II Commissione*, Giulia SARTI (M5S), Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la IV Commissione*.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
---	---

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI, indi del vicepresidente della VI Commissione Michele PELILLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio scorso.

Stefano ALLASIA (LNA) chiede di posticipare di almeno 24 ore il termine di presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 14 della giornata di domani, anche in considerazione del contemporaneo impegno dei deputati della X Commissione per la discussione in Assemblea del decreto-legge n. 1 del 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale

in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

Marco DA VILLA (M5S) si associa alla richiesta, formulata dal deputato Allasia, di posticipare il termine previsto per la presentazione degli emendamenti.

Entrando nel merito del decreto — legge in esame, svolge alcune considerazioni relative innanzitutto all'articolo 1, recante un intervento di riforma delle banche popolari che prevede l'obbligo di trasformazione in società per azione degli istituti con attivo superiore a 8 miliardi di euro, esprimendo perplessità sulla scelta di tale criterio che, ove possedesse una qualche razionalità, dovrebbe teoricamente essere utilizzato anche per tutte le società cooperative.

Con riferimento alle disposizioni più attinenti alla competenza della X Commissione, esprime notevoli perplessità sull'articolo 3, che attribuisce alla SACE Spa la competenza a svolgere attività creditizia; in proposito osserva come, in presenza di una generale crisi delle imprese, sia stato considerato quale urgente un intervento proprio nel settore dell'*export* che in questi anni di crisi ha registrato le migliori *performance*. Evidenzia inoltre come la funzione svolta attualmente da SACE sia

eccellente e non ritiene necessario attribuirle anche le funzioni proprie di una banca commerciale, che potrebbero peraltro ingenerare confusione tra attività bancaria e assicurativa. Paventa il rischio che l'attribuzione a SACE di attività di tipo bancario possa determinare le condizioni per cui Cassa depositi e prestiti, azionista unico di SACE, sia sottoposta all'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Rileva inoltre che, come è stato evidenziato nel corso delle audizioni, vi è un rischio che la stessa SACE si trovi ad operare in condizioni di conflitto di interessi, essendo chiamata a prestare funzioni di garanzia in relazione alla propria attività di tipo bancario.

Con riferimento all'articolo 5, rinvia agli interventi che saranno svolti da altri colleghi, sottolineando comunque le difficoltà segnalate dalla Fondazione Istituto italiano di tecnologia nel corso dell'audizione.

In relazione all'articolo 7, che promuove l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, paventa che il nuovo soggetto giuridico possa rivelarsi lento e macchinoso, mentre, per venire incontro alle necessità delle imprese realmente in crisi, occorrerebbero interventi agili e veloci. Ritiene quindi che le finalità della norma, pur apprezzabili, non potranno realizzarsi.

Per quanto riguarda l'articolo 8, il quale modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese (cosiddetta nuova legge Sabatini), ritiene condivisibile l'intento di ampliare la possibilità di erogazione del credito, ma chiede al Governo di valutare se, nell'ambito dell'intervento di mercato, sia verosimile la proposta di condizioni più vantaggiose di quelle offerte attualmente da Cassa depositi e prestiti. Ritiene inoltre opportuno stabilire un termine di emanazione del previsto decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico.

Preannuncia quindi che il proprio gruppo intende presentare anche una proposta emendativa la quale recepisce il contenuto della proposta di legge in ma-

teria di orari degli esercizi commerciali, approvata all'unanimità dalla Camera, il cui esame non è ancora iniziato al Senato.

Segnala infine che due deputati del proprio gruppo, componenti della Commissione Finanze, sono stati colpiti dalla sanzione dell'interdizione a partecipare ai lavori parlamentari irrogata dall'Ufficio di Presidenza della Camera nella seduta di ieri, e non potranno quindi partecipare all'esame del decreto-legge in esame. Chiede quindi alla presidenza se sia possibile operare presso la Presidenza della Camera al fine di ottenere uno slittamento della decorrenza di tali sanzioni, al fine di permettere a tali deputati colleghi di partecipare alle sedute delle Commissioni di esame del provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) dichiara l'assoluta contrarietà del Movimento 5 Stelle rispetto alle disposizioni contenute all'articolo 1 del decreto – legge. Ritiene infatti che l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro, comportando, come conseguenza, la sostanziale riduzione della possibilità di erogazione del credito per le banche stesse, avrà inevitabili effetti negativi a carico di cittadini e imprese.

Chiede quindi al Governo le motivazioni sottese a tale scelta, la quale determina la sostanziale limitazione della libertà d'impresa delle banche popolari, che hanno contribuito in modo rilevante a sostenere l'economia reale e le famiglie in un periodo di gravi difficoltà economiche. In tale quadro sottolinea come sarebbe stato, viceversa, auspicabile un intervento dell'Esecutivo volto a regolare le pratiche di concessione dei cosiddetti « fidi facili » da parte delle banche commerciali.

Al riguardo rammenta come tale politica tenuta dagli istituti bancari, dovuta a comportamenti compiacenti nei confronti di taluni clienti, abbia condotto all'aggravarsi delle sofferenze delle banche, con la conseguenza che altri cittadini e imprese, i quali pure fornivano adeguate garanzie, si sono visti rifiutare l'erogazione di credito. Ribadisce quindi la necessità che

l'Esecutivo adotti interventi in materia di gestione dell'erogazione del credito da parte delle banche.

Con riferimento agli ulteriori aspetti relativi alla riforma del sistema delle banche cooperative, considera sbagliato eliminare il principio del voto capitarario, il quale costituisce uno strumento di democrazia nell'adozione delle decisioni societarie, mentre reputa eccessivamente esiguo e, quindi, inadeguato il predetto limite massimo di 8 miliardi di euro oltre il quale le banche popolari sarebbero costrette a trasformarsi in società per azioni, che non è stato individuato sulla base di elementi oggettivi, come emerso dalle audizioni della Banca d'Italia e dell'Associazione bancaria italiana.

Nel rilevare come tali misure rischino di favorire esclusivamente gli atteggiamenti speculativi degli istituti bancari, ribadisce quindi il giudizio complessivamente negativo del suo gruppo sul provvedimento e invita il Governo ad assumere un atteggiamento responsabile e a intervenire con misure che, essendo il frutto di valutazioni approfondite, si pongano a sostegno dei cittadini e delle imprese.

Paolo PETRINI (PD), con riferimento agli interventi sulla disciplina delle banche popolari recati dall'articolo 1 del decreto-legge, evidenzia come si tratti di una riforma non solo auspicata da tempo sia dal Fondo monetario internazionale sia dalla Banca d'Italia, ma che corrisponde alle esigenze emerse nel corso di questi ultimi anni. Peraltro, l'intervento riformatore non deve essere considerato solo in una prospettiva contingente, ma anche sulla base delle ricadute positive che esso potrà avere a livello sistemico. L'obiettivo principale di tali norme deve essere quello di evitare che le risorse finanziarie, così preziose nell'attuale momento di crisi, permangano nelle mani dei soggetti meno efficienti, indirizzandole invece verso l'economia reale del Paese nel modo più efficiente possibile.

La riforma recata dall'articolo 1 realizza, in particolare, un miglioramento della *corporate governance* delle banche

popolari, partendo dai numerosi casi di cattiva gestione che in questo ambito si sono segnalati nel corso degli ultimi anni, alla luce delle irregolarità evidenziate dalla Banca d'Italia nel corso delle sue ispezioni presso il sistema bancario, che hanno in moltissimi casi riguardato proprio le banche popolari.

Rileva, in tale contesto, come il problema del miglioramento dei meccanismi di gestione non riguardi esclusivamente il settore delle banche popolari, senza, peraltro che tale circostanza possa essere addotta come giustificazione per interrompere il percorso di riforma avviato dall'articolo 1 del decreto-legge. Le previsioni dell'articolo appaiono quanto mai necessarie per superare elementi di debolezza che caratterizzano anche la struttura di *governance* delle banche popolari e che devono ormai essere superate, soprattutto nella prospettiva dell'Unione bancaria europea e del meccanismo di supervisione unica. Tale esigenza risulta del resto confermata dal fatto che le banche popolari presentano una percentuale più elevata di crediti deteriorati e un più basso livello di redditività rispetto al resto del panorama creditizio nazionale, dai ripetuti interventi operati in questo settore dalla Banca d'Italia, nonché dagli sforzi che le stesse popolari hanno dovuto compiere per rispettare i requisiti patrimoniali richiesti dalle autorità di vigilanza europea, alla luce dei risultati degli *stress test* realizzati sul sistema bancario europeo nel corso del 2014.

In questo complesso scenario il modello che appare più coerente per far fronte a tali esigenze è quello, proposto dall'articolo 1 del decreto-legge, in base al quale le banche popolari o i gruppi di banche popolari di maggiori dimensioni si trasformano in SpA. Tale modello consentirebbe inoltre di eliminare i condizionamenti politici, anche legittimi, determinati dai molteplici interessi gravanti sulle predette banche popolari, i quali confliggono tuttavia con l'efficienza delle predette banche e con la necessità di assicurare un'adeguata erogazione del credito. In tale ambito, ricorda, del resto, che le banche

popolari quotate possono già applicare limiti ai diritti di voto o altri meccanismi statutari volti ad introdurre altri strumenti difensivi.

In tale ambito sottolinea come le norme previste dall'articolo 1 del decreto-legge non costituiscano certo un'invenzione del Governo in carica ma rispondano ad esigenze ormai conosciute da tempo, richiamando a tale proposito i ripetuti interventi di vigilanza adottati dalla Banca d'Italia già nel 2011 con riferimento alla gestione e alla *governance* della Banca popolare di Milano.

Nel complesso ribadisce dunque la necessità prioritaria di semplificare i sistemi di controllo e di governo societario delle banche popolari, al fine di ampliare il credito all'economia, tenendo presenti anche i crescenti, notevoli costi di regolazione che anche le banche popolari dovranno sopportare e che rendono ancor più ineludibile il processo di riforma avviato. Ritiene, peraltro, che sussistano certamente alcune difficoltà da superare, per quanto riguarda la possibilità che le banche popolari siano oggetto di acquisizione da parte di istituti creditizi esteri, i quali potrebbero utilizzare il risparmio raccolto dalle stesse popolari per impiegarlo in aree diverse da quelle di raccolta, ma sottolinea come tali questioni possano essere superate, intervenendo ad esempio sui limiti ai diritti di voto esercitabili in assemblea.

Chiara SCUVERA (PD) desidera intervenire con particolare con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge in esame, che reca disposizioni in materia di piccole e medie imprese innovative. In particolare, le PMI innovative dovranno possedere almeno due dei seguenti requisiti specifici relativi al volume di spesa in ricerca e sviluppo, all'impiego di personale altamente qualificato e alla titolarità di almeno una privativa industriale. Osserva che, ai fini della qualificazione di PMI innovativa, potrebbero essere sufficienti i primi due requisiti, anche in mancanza di quello – a suo avviso – prioritario dell'innovazione. Ritiene che questo aspetto

debba essere approfondito in fase emendativa e che si debba altresì procedere ad un'estensione del concetto di innovazione.

Per quanto riguarda il percorso di riconoscimento formale delle imprese innovative, attraverso la registrazione in un'apposita sezione del registro imprese, ritiene opportuno un intervento di modifica finalizzato a sburocratizzare la procedura e a sostituirla con l'annotazione REA (repertorio economico-amministrativo), al fine di valorizzare il fascicolo informatico, di cui allo Statuto delle imprese, di consentire lo scambio di informazioni tra banche e una maggiore interoperabilità.

Esprime, quindi, un giudizio complessivamente favorevole sulle disposizioni previste all'articolo 4, ma ritiene che possano essere apportati ulteriori miglioramenti al testo nella direzione di valorizzare le piccole e medie imprese realmente innovative attraverso interventi focalizzati e una sburocratizzazione delle relative procedure.

Lorenzo BASSO (PD) sottolinea come le PMI innovative possano rappresentare un significativo valore aggiunto per l'intero sistema produttivo italiano. Ritiene che il testo del decreto – legge possa essere migliorato sotto l'aspetto dell'accesso al credito e relativamente al *crowdfunding*, che presenta aspetti problematici segnalati nel corso delle audizioni svoltesi la scorsa settimana.

Ritiene opportuno valorizzare i brevetti anche dal punto di vista della loro commercializzazione, in quanto frutto di ricerca applicata, evidenziando al riguardo come la soluzione proposta dall'articolo 5 del decreto-legge non appaia compatibile con l'autonomia degli istituti universitari e di ricerca e soprattutto presuppone una analitica conoscenza dei settori in cui sono realizzati i brevetti. Propone pertanto di affrontare questa rilevante tematica in un diverso provvedimento legislativo in materia di valorizzazione dei brevetti in maniera che non essa sia vincolata ad un unico soggetto. Ritiene altresì opportuno modificare il testo in esame in modo che

la Fondazione Istituto italiano di tecnologia possa partecipare direttamente alle *start up* dei propri brevetti.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene che, al fine di inquadrare correttamente le tematiche oggetto del decreto-legge, occorra concentrarsi innanzitutto sulla questione delle sofferenze bancarie, chiarendo a tale proposito quale sia la posizione effettiva del Governo su tale problematica. In tale contesto ritiene fondamentale affermare come una delle cause principali della crisi sia di assoluta discrezionalità di cui le istituzioni finanziarie hanno goduto rispetto all'utilizzo delle risorse finanziarie da esse raccolte nell'ambito dell'economia reale.

In tale contesto ritiene che ricada sulla classe dirigente del Paese una grave responsabilità in merito alla gestione del sistema bancario. Per quanto riguarda l'ipotesi, da tempo oggetto di dibattiti ed indiscrezioni, di istituire una *bad bank* nella quale conferire i crediti deteriorati della banche, ritiene che tale meccanismo costituisca una sorta di socializzazione delle perdite realizzate da soggetti privati, rispetto alla quale occorre individuare con precisione i responsabili delle scelte sbagliate compiute in merito dalle banche medesime.

Ivan DELLA VALLE (M5S), con riferimento all'articolo 4, rileva come si debbano meglio chiarire le definizioni, ivi contenute, relative alle *start up* innovative e alle PMI innovative. Esprime apprezzamento per la possibilità di *crowdfunding* attraverso organismi di investimento collettivo. Ritiene infine che, per questa tipologia di imprese, il regime fiscale agevolato dovrebbe essere esteso temporalmente rispetto a quanto previsto e che dovrebbe essere incentivato anche l'investimento in beni strumentali.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) considera innanzitutto estremamente forzata la decisione del Governo di attuare una riforma tanto incisiva del settore delle banche popolari attraverso lo strumento

del decreto-legge. Nel sottolineare inoltre come il primo aspetto da considerare in tale ambito sia la tutela dei depositanti, ricorda come le banche popolari siano ingiustamente colpite da numerose critiche in relazione ai crediti deteriorati esistenti nei loro bilanci, in quanto la presenza di tali crediti deteriorati testimoni del coraggio che tali istituti hanno dimostrato, in un periodo di grave crisi, nel continuare a erogare credito in favore delle famiglie e delle imprese, costituendo dunque un fondamentale strumento a sostegno dell'economia reale e corrispondendo comunque sempre in termini rapidi alle esigenze di ricapitalizzazione segnalate dalle autorità di vigilanza.

Nell'evidenziare quindi come il tema fondamentale relativamente all'assetto societario delle banche popolari riguardi la questione della loro contendibilità, ritiene evidente che un rafforzamento del capitale delle banche non comporti automaticamente un aumento dell'erogazione di credito da parte delle stesse e come si renda quindi necessaria una riflessione del Governo sugli aspetti relativi alla separazione delle banche d'affari da quelle commerciali, così come avvenuto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, e all'individuazione di strumenti atti a incentivare gli istituti bancari a concedere maggior credito a cittadini e imprese.

In tale ambito ritiene che le Commissioni debbano valutare con attenzione la proposta avanzata su tali questioni da Assopopolari, la quale, nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite, ha prospettato una riforma del settore che prevede sia modifiche degli statuti delle banche popolari a tutela del rischio dei depositanti sia, con riferimento alle banche popolari che si trasformino in SpA, la fissazione di un limite all'esercizio del diritto di voto in capo a ciascun socio.

Con riferimento all'articolo 3 del provvedimento, il quale attribuisce alla SACE SpA la competenza a svolgere l'attività creditizia, evidenzia come essa presenti profili problematici. A tale proposito rammenta che la Cassa depositi e prestiti, nel corso delle audizioni presso le Commis-

sioni riunite svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento, hanno espresso le loro perplessità circa i rischi che potrebbero derivare dallo svolgimento di attività creditizia da parte della SACE.

Con riguardo alle disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge, in tema di portabilità dei conti di pagamento, ritiene che rispetto ad esse si ponga innanzitutto una questione di coordinamento con la normativa europea in materia. Con particolare riferimento alla direttiva 2014/92/UE, la quale disciplina la procedura che gli istituti bancari devono seguire in caso di trasferimento di conti di pagamento, segnala infatti come essa verrebbe solo parzialmente recepita da tali previsioni. In questo contesto sottolinea altresì la necessità di concedere agli istituti di credito tempi adeguati per adeguare le proprie procedure operative a quanto previsto dalle nuove disposizioni, al fine di scongiurare il rischio di impedimenti e ritardi che ricadrebbero sulle spalle dei cittadini.

Con riferimento alle misure previste dall'articolo 8, il quale modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in beni strumentali, pur esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo su tale misura di rafforzamento di uno strumento volto sostenere l'economia reale, auspica che i nuovi criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'accesso a tale agevolazione non risultino più restrittivi di quelli attualmente vigenti.

Alessandro PAGANO (AP) sottolinea come la delicatezza delle questioni affrontate dall'articolo 1, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari, renda necessaria un'ulteriore riflessione su tali temi.

A tale proposito, nel premettere come non sia opportuno difendere a oltranza alcuna categoria e come siano certamente necessarie modifiche in tale materia, sottolinea come occorra tuttavia considerare tre ordini di parametri costituzionali che sembrano minacciati dall'intervento di ri-

forma. In tale prospettiva non si può escludere che, qualora le previsioni dell'articolo 1 fossero convertite nel testo attuale, si potrebbe determinare contenzioso in diverse sedi.

Al di là di tali aspetti occorre inoltre discutere seriamente sui profili macroeconomici della questione. Ricorda, infatti, che, su circa 4.000 miliardi di euro di risparmio raccolti dal sistema bancario nazionale, circa il 25 per cento sia riconducibile al settore delle banche popolari: in questo contesto occorre dunque considerare quali saranno gli effetti determinati in merito dall'articolo 1.

In particolare, evidenzia come le banche popolari che si dovessero trasformare in società per azioni diverranno contendibili, come del resto dichiarato pubblicamente dallo stesso Presidente del Consiglio, e potranno essere acquisite solo da istituti bancari stranieri, atteso che le fondazioni bancarie nazionali non potranno intervenire in questa partita, che al momento nel Paese non sussiste un settore di fondi pensione rilevante e che le altre banche nazionali non sembrano avere risorse sufficienti per acquisizioni in questo campo. In questa prospettiva l'eventualità dell'acquisizione del controllo del settore delle popolari da parte di soggetti esteri non può, evidentemente, essere valutato alla stessa stregua del passaggio di proprietà di qualunque impresa, in quanto, assieme al controllo sulle banche popolari, sarebbe trasferita anche la disponibilità a utilizzare la quota di risparmio da queste raccolto, che sarebbe evidentemente impiegato dai nuovi azionisti di controllo in contesti economici diversi, in tal modo determinando un'ulteriore riduzione della disponibilità di credito alle imprese italiane, con conseguente contrazione del PIL.

In tale contesto complessivo il sistema delle banche popolari va dunque certamente riformato, tenendo conto che alcune banche di tale tipologia risultano già quotate, ma, al contempo, non è fondato sottoporre le altre banche popolari a tale

intervento di riforma, ferme restando, naturalmente, le esigenze di mediazione richieste dalla dinamica politica. Rileva, quindi, come, laddove non si riuscisse a individuare una soluzione il più possibile condivisa, quelle forze politiche che ritenessero di procedere autonomamente dovranno assumersi integralmente la responsabilità di tali scelte.

A ulteriore conferma delle considerazioni già espresse, evidenzia come nel corso del dibattito non sia stato adeguatamente affrontato il tema delle eventuali ricadute che le norme dell'articolo 1, qualora convertite senza modifiche, determinerebbero sotto il profilo dell'occupazione e della produttività del settore del credito. Invita quindi a una discussione aperta e

scevera da condizionamenti rispetto a previsioni che possono ancora essere opportunamente corrette.

Michele PELILLO, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata precedentemente dal deputato Da Villa in merito alle sanzioni comminate nei confronti di taluni deputati della Commissione Finanze, ricorda che tali sanzioni sono irrogate dall'ufficio di presidenza della Camera e che pertanto le Presidenze delle Commissioni non hanno alcun potere in merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato	16
---	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 25 febbraio 2015.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 17

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 18

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 22

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 19

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. Emendamenti C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 19

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla II Commissione (Giustizia) sulla proposta di legge, già approvata in sede deliberante dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato lo scorso 21 gennaio, volta a modificare l'articolo 85 del cosiddetto Codice Antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) per estendere i controlli previsti per l'acquisizione dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi dell'interessato residenti all'estero.

Fa presente che i presentatori della proposta di legge, nella relazione illustra-

tiva, motivano l'iniziativa con l'esigenza di correggere il Codice antimafia a fronte di un'inerzia del Governo, che avrebbe disatteso le indicazioni provenienti dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 153 del 2014, recante disposizioni correttive del Codice antimafia.

Osserva che il provvedimento in oggetto si compone di un solo articolo, attraverso il quale viene novellato l'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, che individua i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, tornando alla formulazione antecedente al predetto decreto legislativo n. 153 del 2014, che comprende anche i familiari conviventi dei soggetti interessati, pur se residenti all'estero.

Rileva, altresì, che la proposta in esame, estendendo la platea dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, è riconducibile alla materia « ordine pubblico e sicurezza », di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

C. 2754 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, ricorda che il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani si compone di un breve preambolo e di 25 articoli. Nel rimandare al testo del provvedimento quanto ai contenuti dell'accordo, segnala che l'articolo 1 riguarda l'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza giudiziaria per l'accertamento e il perseguimento dei reati, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali.

Fa presente che l'assistenza prevista comprende in particolare l'assunzione di testimonianze e di interrogatori; l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali; il sequestro la confisca dei proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; la trasmissione di sentenze e certificati penali, nonché di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti, perché compaiono volontariamente innanzi all'autorità competente dello Stato richiedente.

Sottolinea, quindi, l'importanza della previsione del comma 3, per il quale l'assistenza prevista non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure coercitive.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione del Trattato comporta. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Evidenzia, infine, che, relativamente al rispetto delle competenze legislative costi-

tuzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

C. 2755 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, ricorda che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, come emerge dal preambolo al Trattato medesimo, è finalizzato a sostituire mediante abrogazione il Trattato per l'estradizione di delinquenti sottoscritto dall'Italia e dal Messico nel maggio 1899, le cui disposizioni risultano ormai in più punti obsolete.

Fa presente che il Trattato si compone di 23 articoli e, in particolare, che l'articolo 1 concerne l'obbligo di estradare, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato e su domanda dell'altra Parte contraente, le persone – presenti sul proprio territorio – ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione del Trattato comporta.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, segnala, infine, che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. Emendamenti C. 2894 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone,

pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. (C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato, recante « Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia »;

rilevato che le disposizioni in essa contenute sono riconducibili alla materia « ordine pubblico e sicurezza », di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. (C. 2754 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2754 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011»,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. (C. 2755 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2755 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambruso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.

C. 1609 Dambruso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che è stata inserita all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge 1609 Dambruso diretta ad istituire la Direzione nazionale antiterrorismo, il cui esame era stato sospeso il 15 gennaio scorso su richiesta del Governo al fine di consentire al medesimo di valutare quali iniziative intendesse prendere in merito all'oggetto della predetta proposta di

legge, per fare il punto sull'andamento dei lavori.

Ricorda che, non essendovi emendamenti da esaminare, il testo della proposta di legge è stato trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, le quali non hanno ancora espresso tale parere.

Nella seduta del 28 gennaio scorso, il viceministro Enrico Costa, su sollecitazione del relatore del provvedimento, onorevole Dambruso, ha comunicato alla Commissione che era ancora in corso l'istruttoria tra i Ministri della giustizia e dell'interno in merito alla questione.

L'istruttoria si è conclusa ed il Governo ha emanato il decreto-legge n. 7 del 2015 cosiddetto antiterrorismo, assegnato alle Commissioni riunite II e IV, contenente disposizioni nella stessa materia della proposta di legge n. 1609. L'esame del disegno di legge n. 2893 di conversione del predetto decreto è stato avviato in sede referente il 24 febbraio scorso. Segnala che l'onorevole Dambruso svolge il ruolo di relatore per la II Commissione del predetto disegno di legge.

La questione dell'istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrori-

smo viene quindi esaminata nell'ambito del disegno di legge n. 2893.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, su richiesta del deputato Daniela Farina, il provvedimento è stato inserito oggi all'ordine del giorno della Commissione affinché il relatore illustri gli emendamenti presentati sui quali scade il termine per la presentazione dei subemendamenti oggi alle ore 19.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, sottolinea che gli emendamenti da lui presentati sono volti ad accogliere quanto è emerso nel corso delle ultime audizioni svolte per verificare le modalità di interpellato della madre naturale adottate da quei Presidenti dei tribunali per i minorenni che stanno applicando la legge secondo la giurisprudenza costituzionale in materia.

Rileva che dalle predette audizioni è emersa chiaramente l'esigenza che la disciplina legislativa dell'interpello che si intende introdurre nell'ordinamento sia flessibile al fine di poter adottare nel caso concreto tutte le cautele necessarie per salvaguardare la riservatezza della madre interpellata. Proprio per soddisfare questa esigenza ha presentato l'emendamento 1.103. La stessa esigenza sta alla base dell'emendamento 1.102, secondo cui l'uti-

lizzazione dei servizi sociali è preferibile e, quindi, non più esclusiva. L'emendamento 1.101 risponde all'esigenza di regolare in maniera maggiormente dettagliata il caso della revoca dell'anonimato in assenza dell'interpello.

L'emendamento 1.104 è diretto ad escludere la possibilità di presentare diverse richieste di interpello, considerato che la madre naturale che decide di non revocare la scelta dell'anonimato dopo il primo interpello potrà comunque di propria iniziativa revocare in futuro tale scelta.

L'articolo aggiuntivo 1.03 prevede tra l'altro i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, debbano essere trasmessi senza ritardo al tribunale per i minorenni, riducendo in tal modo l'esigenza che in futuro per ragioni sanitarie il figlio debba chiedere la revoca dell'anonimato da parte della madre.

Daniele FARINA (SEL), dopo aver fatto presente che la Commissione nel ciclo di audizione ha sentito le categorie toccate dal provvedimento salvo quella dei soggetti che maggiormente sono interessati in quanto viene messa in discussione una loro scelta fatta in passato, dichiara di non condividere assolutamente gli emendamenti del relatore che finiscono per sanare una serie di scelte, come quella dell'utilizzazione dei carabinieri, fatte dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni che sono stati sentiti da ultimo che non sono assolutamente condivisibili.

Alfonso BONAFEDE (M5S), in merito all'intervento del deputato Farina, chiede alla Presidenza se non sia opportuno procedere ad una integrazione delle audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver sottolineato l'eshaustività delle audizioni svolte, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato Promotore degli Stati Generali dell'Associazionismo degli italiani nel mondo 26

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) (*Deliberazione di un conflitto di competenza*) 27

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 29

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) . 29

ALLEGATO 1 (*Emendamento*) 32

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 30

ALLEGATO 2 (*Emendamento*) 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013. C. 2756 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 31

Sui lavori della Commissione 31

ERRATA CORRIGE 31

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Fabio PORTA.

Audizione di rappresentanti del Comitato Promotore degli Stati Generali dell'Associazionismo degli italiani nel mondo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni II e IV).

(Deliberazione di un conflitto di competenza).

La seduta comincia alle 13.10.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente e relatore*, con riferimento al provvedimento in titolo, assegnato in sede referente alle Commissioni II e IV, con parere rinforzato di questa Commissione, rileva che le relative disposizioni investono in modo diretto le competenze della Commissione Affari esteri, conformemente alla circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, inerendo questioni di politica estera connesse a tematiche inerenti alla sicurezza nazionale e alla difesa o comunque all'impiego delle Forze armate anche al di fuori del territorio nazionale. In tale ambito rientrano i provvedimenti urgenti di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, per prassi costante assegnati, sia alla Camera che al Senato, alle Commissioni riunite III e IV. Rileva, inoltre, che il decreto-legge in esame, oltre a disciplinare la partecipazione italiana alle missioni internazionali, reca ulteriori misure urgenti finalizzate al contrasto del

terrorismo anche di matrice internazionale, in attuazione della risoluzione n. 2178 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 24 settembre 2014, mirata al contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* e dei cosiddetti « lupi solitari » nel quadro dell'impegno della Comunità internazionale contro il terrorismo. Evidenzia che tale risoluzione è richiamata nel preambolo del provvedimento, a conferma del radicamento delle disposizioni del decreto-legge nell'ambito di un impegno di natura internazionale, assunto dal nostro Paese.

Sottolinea l'elevato valore politico della decisione sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali, che costituiscono l'espressione più significativa di intervento italiano sulla scena internazionale, e che si declina, da un lato, nella decisione sull'impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia e, dall'altro, nel dispiego di interventi di natura civile, finalizzati al non meno rilevante lavoro di cooperazione allo sviluppo e di aiuto alla ricostruzione. Si tratta di due ambiti di intervento profondamente sinergici, cui collaborano uomini e donne, in divisa e non, che con abnegazione e disponibilità al più alto sacrificio rappresentano il nostro Paese nei maggiori teatri di crisi, laddove è più essenziale la compresenza e l'interazione virtuosa tra tutte le leve di politica estera, inclusa la fondamentale azione di carattere diplomatico. Osserva, inoltre, che nei confronti della minaccia terroristica di matrice fondamentalista appare in questa fase davvero necessario valorizzare tutti gli strumenti idonei a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali e quindi a sottrarre quote di consenso alle organizzazioni terroristiche, notoriamente attente ad assicurare forme di assistenza e un sistema di *welfare* alternativo, utile a conservare le popolazioni più disagiate in una condizione di soggezione.

Alla luce di queste riflessioni, propone, anche sulla base di quanto convenuto all'unanimità dei presenti nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che questa Commissione sollevi una questione di competenza, ai sensi

dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento, per vedere riconosciuta la propria competenza primaria, insieme a quella delle Commissioni II e IV, sul disegno di legge C. 2893.

Maria Edera SPADONI (M5S) contesta sul piano della tecnica legislativa la scelta del Governo di avere accorpato in un unico provvedimento norme tra loro tanto disomogenee e ciò anche alla luce delle gravi ripercussioni sul piano delle procedure parlamentari. Si associa alle considerazioni del presidente Cicchitto, che condivide anche a nome del suo gruppo, e sottolinea che il fenomeno dei *foreign fighters*, trattandosi anche di cittadini europei, costituisce un tema di sicurezza per l'intera Unione europea. Preannunciando rilievi critici sul piano della copertura finanziaria del provvedimento, soprattutto in riferimento ai nuovi scenari di intervento contro l'ISIS e in Afghanistan nel quadro della *Resolute Support Mission*, ravvede un rischio di instabilità crescente derivante da eventuali nuovi interventi militari in tali teatri. Occorre, a suo avviso, operare sul versante degli accordi con i Paesi dell'area mediorientale, come ad esempio la Turchia, evitando dispersione di risorse finanziarie che potrebbero più utilmente essere destinate alle forze dell'ordine, chiamate ad uno sforzo straordinario sul territorio nazionale.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente e relatore*, chiarisce alla collega Spadoni che la Commissione è chiamata a dibattere in via preliminare la questione sulla competenza rispetto ad ogni profilo di merito.

Mario MARAZZITI (PI-CD) condivide le riflessioni del presidente Cicchitto e la sua proposta relativa ad un conflitto di competenza, ritenendo che si tratti di un atto doveroso sul piano istituzionale.

Vincenzo AMENDOLA (PD), alla luce di quanto convenuto ieri nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ribadisce le considerazioni svolte in quella

sede sulla preminenza della Commissione Affari esteri rispetto alla competenza ad esaminare il provvedimento, come pure sulla omogeneità delle sue norme. Queste ultime sono, infatti, tutte accomunate dal medesimo presupposto di diritto internazionale, rappresentato dalla risoluzione n. 2178 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata nel settembre scorso ai sensi del Capo VII della Carta dell'ONU. Il richiamo alla norma di diritto internazionale conferisce carattere unitario e stringente a tutte le parti del provvedimento, che hanno logica comune nel contrasto al terrorismo globale. Il dibattito sulla competenza si deve ad un elemento che è di natura politica, più che istituzionale o procedurale, e cioè alla considerazione secondo cui le missioni internazionali per loro natura richiedono un inquadramento di carattere strategico che può solo derivare da scelte di politica estera. In tal senso ritiene anacronistico il mantenimento di due distinte Commissioni per la materia degli affari esteri e della difesa, tanto più se si considera che le scelte di dispiegamento militare avvengono sulla base di opzioni di natura politica, adottate in seno alle alleanze internazionali e nei contesti multilaterali.

Tutto ciò premesso, rileva l'esigenza di garantire che l'esame del provvedimento avvenga comunque entro tempi congrui al suo carattere di urgenza, evitando che il conflitto di competenza, su cui concorda, possa ripercuotersi negativamente da questo punto di vista. Nell'auspicio che il conflitto possa concludersi con il riconoscimento della piena titolarità e primazia della Commissione affari esteri rispetto alle materie disciplinate dal provvedimento, ritiene che in ogni caso questa Commissione non potrà fare mancare il proprio apporto di merito, a conferma di un'attenzione costante rivolta a questi temi e anche per non fare mancare il nostro contributo di competenza a coloro che alle missioni internazionali prendono parte attivamente, sia in ambito militare che civile.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) esprime sincero apprezzamento per la proposta del presidente Cicchitto, insieme all'auspicio affinché possa essere riconosciuto il ruolo pieno di questa Commissione. Tale passaggio è essenziale per affermare anche per il futuro che la difesa, insieme alla diplomazia, costituisce un elemento strumentale di una strategia che è di carattere politico. A suo avviso, alla luce delle norme contenute nel provvedimento in titolo, si può anche affermare che la competenza di questa Commissione appare precedere quella delle altre già assegnatarie in sede primaria.

Manlio DI STEFANO (M5S) si associa ai colleghi fin qui intervenuti, condividendo la proposta avanzata dal presidente Cicchitto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza per l'assegnazione alle Commissioni riunite II, III e IV del disegno di legge C. 2893.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

C. 2511 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, nonché il parere favorevole con un'osservazione della Commissione Finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Marazziti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

C. 2576 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, nonché i pareri favorevoli con una condizione delle Commissioni Affari sociali e Lavoro. Avverte altresì che anche la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Di conseguenza il relatore, onorevole Fedi, ha predisposto l'emendamento 3.1 di recepimento della stessa condizione (*vedi allegato 1*).

Marco FEDI (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 3.1, finalizzato a fare decorrere dal 2015 gli oneri di attuazione della legge, in ragione dei tempi necessari all'entrata in vigore dell'Accordo.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Fedi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

C. 2659 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con tre condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Di conseguenza il relatore, onorevole Quartapelle Procopio, ha predisposto l'emendamento 3.1 di recepimento delle stesse condizioni (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 3.1, finalizzato a fare decorrere dal 2015 gli oneri di attuazione della legge, in ragione dei tempi necessari all'entrata in vigore dell'Accordo.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 del relatore.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) ribadisce la propria contrarietà rispetto al provvedimento in titolo in quanto relativo ad un Paese che non integra gli standard internazionali di diritto umanitario, secondo quanto documenta anche Amnesty International ma anche l'OSCE, soprattutto nel trattamento dei detenuti o dei dissidenti politici. L'accordo ha natura militare e appare preordinato a favorire l'afflusso di armi verso il Kazachstan che potrebbero essere utilizzate anche contro la stessa popolazione civile. Sarebbe assai più opportuno operare sul piano bilaterale per indurre tale Paese a sottoscrivere le maggiori convenzioni internazionali in tema e ad adeguare conseguentemente il proprio ordinamento interno.

Maria Edera SPADONI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Palazzotto, anche perché il provvedimento appare contravvenire le norme della legge n. 185 del 1990 che vieta l'export di armamenti verso Paesi riconosciuti dalla comunità internazionale come conculcatori dei diritti umani. A titolo di esempio ricorda il caso di un'attivista kazaca indotta al trattamento psichiatrico obbligatorio, a conferma delle tipo di violazioni che vengono commesse in tale Paese.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, alla luce di quanto osservato dai colleghi Palazzotto e Spadoni, segnala che il Kazachstan ha sottoscritto e ratificato i maggiori accordi internazionali in materia di diritti umani, tra cui figurano la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e ciò a conferma del fatto che il nostro Paese opera nel quadro di un contesto adeguato e nel pieno rispetto di valori irrinunciabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

C. 2756 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2014.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Fausto Racciti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL), intervenendo sui lavori della Commissione, si scusa per non avere preso parte fin dall'inizio alle sedute odierne e, con riferimento all'esame in sede consultiva del decreto-legge in materia di norme antiterrorismo anche di tipo internazionale e di

missioni internazionali, ne evidenzia la grave disomogeneità e la responsabilità che da ciò deriva al Governo anche sul piano del turbamento delle normali procedure parlamentari. Ciò premesso, pur condividendo in astratto la proposta relativa all'elevazione della questione di competenza al fine di dare a questa Commissione il ruolo che le spetta, ritiene tuttavia che le conseguenze pratiche di tale iniziativa possano porre seri problemi sul piano della agibilità parlamentare. A suo avviso, anche in considerazione dei ristretti tempi di esame, non appare, infatti, praticabile un esame del provvedimento in sede referente da parte di tre Commissioni riunite e ritiene che questa problematica debba essere riportata nel suo alveo naturale sul piano della responsabilità, vale a dire in capo al Governo. Ritiene, infine, opportuno che questa Commissione non faccia comunque mancare il proprio apporto di merito su tematiche così cruciali per la sicurezza e la stabilità internazionali.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 366 dell'8 gennaio 2015, a pagina 27, seconda colonna, dopo la ventunesima riga, inserire la seguente:

Variazione nella composizione del Comitato permanente sull'Africa e le questioni globali.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data da oggi, giovedì 8 gennaio 2015, l'onorevole Erasmo Palazzotto (SEL) subentra nella presidenza del Comitato permanente sull'Africa e le questioni globali all'onorevole Arturo Scotto (SEL), che ha cessato di far parte di questa Commissione.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 (C. 2576 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero de-

gli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente e sopprimere le parole: per l'anno 2014.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti: per l'anno in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al precedente periodo.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	59
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 140 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	42
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1). (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	47

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e <i>intelligence</i> tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136. (<i>Rilievi alle Commissioni I e II</i>) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	53
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).	
---	--

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	54

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, con riferimento agli articoli 1 e 2, commi 1, 7, 8, 9 e 10, recanti amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica. Relativamente all'articolo 2, commi 6-*bis* e 6-*ter*, in materia di prevenzione e cura nel settore della onco-ematologia pediatrica, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la disposizione prevede spese entro limiti massimi annuali, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base dell'individuazione dell'onere indicato dal testo. In proposito ritiene utile acquisire i relativi elementi di valutazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015/2017 relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2016 derivanti dagli interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*ter*, recante sospensione di versamenti tributari, pur tenendo conto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la non rilevanza degli importi in esame e la brevità della sospensione che permetterà comunque il versamento delle imposte nella stessa annualità, ritiene che andrebbe comunque confermata l'assenza di effetti negativi, sia pure infrannuali, sui saldi, considerando, fra l'altro, che il termine di versamento è fissato in data 20 dicembre. Non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 8-*ter*, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della presenza di una clausola di non onerosità.

Relativamente all'articolo 2-*bis*, in materia di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, rileva che il vincolo di destinazione previsto dalla norma opera nei limiti delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI. Giudica peraltro opportuno acquisire una conferma che la destinazione delle risorse del Fondo prevista dalla disposizione in esame sia compatibile con gli impegni già assunti a carico del medesimo Fondo e non influisca sul profilo di rischio inerente alla gestione complessiva dello stesso.

Relativamente all'articolo 3, commi da 1 a 5 e comma 5-*ter*, recanti disposizioni finanziarie, con riferimento al comma 1, come riformulato dal Senato, ritiene che

andrebbero precisati i profili applicativi e le implicazioni finanziarie del meccanismo di emissione obbligazionaria previsto dal testo. Ciò con particolare riferimento alle modalità di emissione e di rimborso delle obbligazioni, nonché alla destinazione degli interessi sulle obbligazioni sottoscritte e all'entità complessiva di tali interessi. In proposito andrebbe chiarito se tale onere sia a carico delle somme sequestrate dall'autorità giudiziaria e se, in tal caso, possa ridurre le risorse destinate al risanamento ambientale e sanitario.

Andrebbe inoltre chiarito se la clausola di non ripetibilità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 possa considerarsi estesa a tutte le destinazioni delle somme previste dal testo in esame, tenuto conto che – a normativa vigente – tale meccanismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 61 del 2013, opera con riferimento alle somme messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il successivo comma 5-ter prevede una specifica clausola di salvaguardia, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, in caso di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal comma 1. In proposito rileva l'opportunità di un chiarimento riguardo alla natura di tali eventuali oneri.

In merito al comma 1-ter, introdotto dal Senato, andrebbe chiarito entro quali limiti operi la garanzia dello Stato sui finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA SpA. Rileva infatti che quest'ultimo è autorizzato a contrarre finanziamenti, con la garanzia statale, fino ad un limite massimo di 400 milioni. A copertura delle garanzie concesse ai sensi di tale disposizione, viene istituito un fondo con una dotazione pari a 150 milioni nel 2015, ma la norma non precisa se tale ultimo importo debba intendersi come un limite massimo di concessione della suddetta garanzia.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura al fine dell'istituzione del predetto fondo, rileva che, trattandosi di

somme iscritte in conto residui, la collocazione delle stesse in apposita contabilità per le finalità in esame comporta la possibilità di impiego anche oltre la tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile per l'utilizzo dei residui. Andrebbe chiarito se tale possibilità risulti compatibile rispetto alla dinamica di spesa scontata nei tendenziali con riferimento a tali risorse. Ciò al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa.

In merito al comma 5, osserva che non sono esplicitati i criteri di determinazione dell'importo di 156 milioni. Tenuto conto che la norma produce effetti preclusivi di azioni per danno ambientale generatosi prima del 16 maggio 1995, andrebbe comunque escluso che siano prefigurabili eventuali effetti, sia pure di carattere indiretto, a carico della finanza pubblica in relazione ad interventi necessari di ripristino e bonifica ambientale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 1-ter prevede, ai fini della copertura degli oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, derivanti dall'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di uno specifico Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti stipulati dall'organo commissariale di ILVA, l'utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Osserva che tali risorse sono iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato e che il suddetto capitolo reca residui per un ammontare pari a 900 milioni di euro.

Con riferimento ai profili contabili connessi alla disposizione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali è prevista l'istituzione di uno specifico Fondo nello stato di previsione dal momento che le relative risorse saranno poi iscritte in un'apposita contabilità speciale. L'istituzione di tale Fondo appare, infatti, superflua anche in considerazione

del fatto che l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 3 del 2015 prevedeva il trasferimento diretto ad una specifica contabilità speciale delle somme in conto residui delle quali è previsto l'utilizzo anche dalla disposizione in esame.

Con riferimento all'articolo 3, comma 5-*bis*, in materia di gestione di rifiuti radioattivi nel comune di Statte, in provincia di Taranto, al fine di escludere eventuali effetti finanziari negativi, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'effettiva disponibilità delle risorse indicate dalla norma, che in base al testo dovrebbero essere destinate ad una nuova specifica finalizzazione, nonché all'effettiva possibilità di utilizzare detti finanziamenti senza pregiudicare la realizzazione di programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse. Al fine di evitare conseguenze sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, andrebbero altresì acquisiti elementi in merito all'allineamento temporale fra le precedenti finalizzazioni, previste a normativa vigente, e quelle introdotte dal testo in esame.

Con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, in materia di gestione dei rifiuti dell'ILVA di Taranto, in ordine alle modifiche in materia di costruzione e gestione delle discariche e di gestione dei rifiuti non si formulano osservazioni, nel presupposto, su cui appare utile acquisire conferma dal Governo, che le spese per i necessari adempimenti si intendano poste a carico dell'ILVA, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 e come ricordato dalla stessa relazione tecnica.

Con riferimento alla modifica introdotta dal Senato, riguardante l'approvazione di misure di compensazione ambientale presentate dal sub-commissario « a saldi invariati per la finanza pubblica », andrebbero precisate le procedure attraverso le quali sarà possibile assicurare la richiamata invarianza degli effetti finanziari.

Relativamente all'articolo 4, comma 2-*bis*, in materia di attività produttiva e di gestione di rifiuti, non ha osservazioni da formulare considerato che, come affer-

mato nella relazione tecnica, la disposizione è finalizzata a prescrivere, in materia di attività produttive e di gestione dei rifiuti, il rispetto di principi già vigenti nell'ordinamento nazionale ed europeo.

Per quanto concerne l'articolo comma 2-*ter* recante gestione di residui di produzione dell'impianto ILVA di Taranto, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale le attività di recupero dei residui di produzione dell'impianto ILVA S.p.A. di Taranto, essendo a carico della medesima società, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle attività che la disposizione prevede in capo all'ISPRA, tenuto conto che la relazione tecnica evidenzia che tali attività sono riconducibili all'esercizio di funzioni istituzionalmente già affidate a tale ente, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma, che le medesime attività possano essere esercitate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 4-*bis*, recante anticipazioni del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in base alla quale le anticipazioni in esame avverranno nei limiti della riserva del Fondo di rotazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, giudica opportuno che il Governo confermi che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987 che saranno utilizzate per l'anticipazione degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea siano quelle relative al conto corrente n. 23209 nel quale sono iscritte le risorse del cofinanziamento nazionale degli interventi provenienti dal bilancio dello stato e da altre fonti residue, e non anche quelle iscritte nel conto correnti n. 23211 nel quale confluiscono le risorse prove-

nienti dal bilancio comunitario, giacché tali somme sembrerebbero indisponibili per tali finalità.

Relativamente all'articolo 5, in materia di contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria andrebbero escluse spese connesse ad eventuali emolumenti o rimborsi da corrispondere ai componenti del Tavolo istituzionale. Inoltre, andrebbero chiarite le eventuali implicazioni finanziarie derivanti dall'inclusione nel CIS Taranto del programma per le bonifiche di cui all'articolo 6 e del Piano di Interventi nel comune di Taranto di cui all'articolo 8

Per quanto riguarda l'articolo 6, relativo al Programma di riqualificazione dell'area di Taranto, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la predisposizione di un programma contenente misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto. A fronte di tali interventi, il comma 2 prevede l'assegnazione al Commissario preposto alla definizione di tale programma di risorse già stanziata a legislazione vigente e ora finalizzate agli interventi in oggetto, nonché eventuali ulteriori risorse che il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione. Pur non essendo al momento ancora definiti gli interventi, appare opportuno acquisire dati ed elementi volti a una stima, necessariamente di massima, circa il complesso delle misure previste e gli oneri che ne conseguono. Inoltre, al fine di valutare la rispondenza tra tali stime e i mezzi finanziari disponibili, andrebbero forniti chiarimenti circa l'entità delle risorse indicate dal comma 2 e la loro effettiva disponibilità, alla luce degli impegni e dei programmi di spesa eventualmente già assunti a valere sulle medesime risorse.

Relativamente alla procedura di cui al comma 4-bis, volte a favorire il reimpiego di lavoratori coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il carattere programmatico e non precettivo

di tali disposizioni. Giudica peraltro utile un chiarimento riguardo ai contenuti e alle modalità di svolgimento delle procedure per ridurre le conseguenze occupazionali negative connesse alla riorganizzazione delle attività d'impresa, che, in base al tenore letterale delle disposizioni, il Commissario sembra tenuto comunque ad attivare, ciò al fine di escludere eventuali conseguenze negative per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 7 recante disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare che all'estensione dei compiti del Commissario si possa far fronte nell'ambito delle risorse finanziarie ed umane già ad esso assegnate.

Non ha, infine, osservazioni da formulare relativamente all'articolo 8 in materia di piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto, alla luce di quanto disposto dal comma 5 riguardo alla necessità che l'assegnazione delle risorse per le finalità in esame deve garantire la neutralità per i saldi di finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), si sofferma su alcune specifiche questioni che, a suo giudizio, rivestono maggiore rilevanza nel quadro del disegno di legge nel suo complesso.

In primo luogo, con riferimento alle misure di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, conferma che il vincolo di destinazione, per un importo pari a 35 milioni di euro, della quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da esso previsto risulta compatibile con gli impegni già assunti a carico del medesimo Fondo e non comporterà oneri aggiuntivi, tenendo conto del fatto che tale vincolo di

destinazione opererà come sostanziale riserva, nei limiti delle risorse del citato Fondo già previste a legislazione vigente.

Quanto invece alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, concernenti la possibilità in capo all'organo commissariale preposto alla gestione dell'ILVA SpA – previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria – di impiegare le somme in precedenza sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni nominative emesse dalla società in amministrazione straordinaria ed intestate al Fondo unico di giustizia, osserva come tale intervento, che non presenta un impatto diretto sulla finanza pubblica ed è comunque presidiato da una apposita clausola di salvaguardia, è volto esclusivamente a consentire la realizzazione delle necessarie opere di risanamento ambientale, all'interno peraltro di un adeguato quadro di garanzie procedurali.

Con riferimento al comma 8-*bis* dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che la sospensione dei versamenti tributari in favore degli autotrasportatori e delle piccole imprese che vantano crediti nei confronti di ILVA SpA, precisa che esso non determinerà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, incluso il fabbisogno di cassa, sia perché il lasso di tempo della suddetta sospensione è breve e ha ad oggetto importi non rilevanti, sia perché il versamento delle imposte avverrà nella stessa annualità e sarà quindi acquisito al bilancio nell'esercizio in corso. Rileva, altresì, che la sospensione dei predetti versamenti, assimilabile ad analoghe misure legislative adottate in passato a beneficio di soggetti colpiti a vario titolo da eventi sismici o calamità naturali, appare pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in ragione della ridotta quota percentuale dei crediti vantati dalle imprese di cui al citato comma 8-*bis* rispetto al debito complessivo ascrivibile ad ILVA SpA.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma

8-*ter*, introdotte al Senato e volte a consentire la rimodulazione del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti contratti dalle piccole e medie imprese che vantano crediti nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, presentino un carattere sostanzialmente restrittivo rispetto ad una analoga norma, di generale applicazione, già contenuta nella legge di stabilità per il 2015.

Vega COLONNESE (M5S), nel ravvisare una discrasia tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato che l'organo commissariale di ILVA SpA è autorizzato a contrarre ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*ter*, e la dotazione del Fondo posto a copertura delle medesime garanzie, richiama altresì l'attenzione del rappresentante del Governo in ordine al fatto che l'estensione della disciplina dell'amministrazione straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale in crisi potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riguardo alla questione sollevata dall'onorevole Cariello, nel rilevare che il citato articolo 2, comma 8-*ter*, non incide sulla norma di carattere generale contenuta nella legge di stabilità per il 2015, evidenzia come il Governo abbia ritenuto prioritario intervenire con una misura a tutela dell'indotto delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico, le quali versano attualmente in una situazione di particolare difficoltà economica, promuovendo, a tal fine, la conclusione di un accordo tra l'ABI e le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori volto a consentire la rimodulazione del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti contratti. Per tali ragioni, fa presente come la richiamata disposizione, che peraltro dispiega i suoi effetti esclusivamente nel rapporto tra soggetti privati, non si ponga in contrasto con la norma già prevista dalla legge di stabilità per il 2015, bensì

consenta di anticiparne, per taluni versi, l'effettiva applicazione. Quanto al rischio di incorrere in procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, paventato dall'onorevole Colonnese, osserva che obiettivo primario del Governo, con l'adozione del decreto-legge in esame, è stato quello di creare le condizioni ottimali per la realizzazione, entro tempi certi e ravvicinati, delle necessarie opere di risanamento ambientale, da intendere come il presupposto essenziale per scongiurare o, quanto meno, rendere più improbabile l'avvio delle predette procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2894-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2015, recante Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

la sospensione dei versamenti tributari prevista dall'articolo 2, comma 8-*bis*, in favore degli autotrasportatori e delle piccole imprese che vantano crediti nei confronti di ILVA SpA non determinerà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sia perché il lasso di tempo della suddetta sospensione è breve e ha ad oggetto importi non rilevanti, sia perché il versamento delle imposte avverrà nella stessa annualità e sarà quindi acquisito al bilancio nell'esercizio in corso;

il vincolo di destinazione, per un importo pari a 35 milioni di euro, della quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2-*bis*, è compatibile con gli impegni già assunti a

carico del medesimo Fondo e non comporterà oneri aggiuntivi, tenendo conto del fatto che tale vincolo di destinazione opererà come sostanziale riserva, nei limiti delle risorse del citato Fondo già previste a legislazione vigente;

la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3, che permette all'organo commissariale l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni nominative emesse dalla società in amministrazione straordinaria intestate al Fondo unico di giustizia (FUG), non determina effetti finanziari negativi, fermo restando che, a maggior presidio della invarianza finanziaria, il comma 5-*ter* del medesimo articolo 3 prevede una specifica clausola di salvaguardia, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, in caso di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal citato comma 1;

il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*ter*, è previsto a fronte di oneri solo eventuali che si manifesteranno nel caso di escussione della garanzia, ipotesi che peraltro non risulta, allo stato, concreta;

la destinazione di parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 129 del 2012, ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad nel comune di Statte, di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente da utilizzarsi nei limiti delle effettive disponibilità, e non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri programmi di spesa già avviati;

l'ISPRA provvederà alle attività di recupero dei residui di produzione dell'impianto ILVA SpA previste dall'articolo 4, comma 2-*ter*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

alle attività del Tavolo istituzionale, istituito ai sensi dell'articolo 5, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, stante la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel medesimo articolo;

il commissario straordinario del Porto di Taranto farà fronte ai nuovi compiti al medesimo assegnati dall'articolo 7 nell'ambito delle risorse finanziarie ed umane già previste a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2124 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, non ha osservazioni da formulare sulle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che, come evidenziato dalla relazione tecnica, tutti gli adempimenti derivanti dalla ratifica degli Emendamenti alla Convenzione del 1980 siano attuati nell'ambito delle attuali strutture e con le risorse umane e strumentali esistenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea, in particolare, come risulti opportuno acquisire una conferma con specifico riferimento all'ISPRA che, quale Autorità di sicurezza nucleare nazionale competente in materia ambientale, appare la principale destina-

taria delle disposizioni della Convenzione, come emendata. Osserva infatti come queste ultime (Emendamento n. 6, capoverso Articolo 2A, Principi C e D), nel prevedere l'attribuzione di specifiche funzioni ad un'Autorità nazionale indipendente, dispongono che alla stessa siano conferite «le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie ed umane per svolgere le sue funzioni».

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che l'ISPRA, quale autorità di sicurezza nucleare nazionale competente in materia ambientale, svolgerà le attività previste dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2124 Governo, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'ISPRA, quale autorità di sicurezza nucleare nazionale competente in materia ambientale, svolgerà le attività previste dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Atto n. 140.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che la legge delega n. 42 del 2009, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza, quali sanità, assistenza, istruzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali, per le quali si prevede l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari, rispetto a quelle che, invece, vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri dell'autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori.

Per le funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni. I fabbisogni standard

sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 216 del 2010, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Le funzioni diverse da quelle fondamentali devono invece essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. In tal senso un fondo perequativo, ora Fondo di solidarietà comunale, che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio, è diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo anche conto della dimensione demografica e della partecipazione degli enti locali a forme associative.

In tale ambito, l'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012, dispone che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale deve essere ripartito tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata innalzata, a decorrere dall'anno 2015, al 20 per cento, dall'articolo 1, comma 459, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalità di perequazione. Nella legge di bilancio per gli anni 2015-2017 (legge n. 191 del 2014 e relativo decreto ministeriale 29 dicembre 2014 di ripartizione in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo (cap. 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) presenta una dotazione pari a 4.525,9 milioni di

euro per il 2015, di 4.526,1 milioni di euro per il 2016 e di 4.586,1 milioni di euro per il 2017.

In proposito, atteso che il Fondo di solidarietà comunale risulta ormai essere quasi interamente finanziato dagli stessi Comuni, sottolinea l'opportunità di aprire una riflessione sulla necessità che la perequazione tra i territori invece non avvenga esclusivamente per via orizzontale ma continui a prevedere un contributo dello Stato, così come dettato dall'articolo 119, commi 3 e 5, della Costituzione.

In ogni caso ed a maggior ragione, tanto più è rilevante il contributo orizzontale dei Comuni alla perequazione verso altri Comuni, tanto più devono essere garantiti meccanismi trasparenti ed equi nella definizione dei criteri per il finanziamento del Fondo perequativo e per il suo utilizzo.

L'articolo 43, comma 5-*quater*, decreto-legge n. 133 del 2014 disciplina il procedimento per l'adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo delle capacità fiscali per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'intesa è stata raggiunta in data 16 dicembre 2014.

Lo schema di decreto in esame si compone di un unico articolo che dispone l'adozione del rapporto sulla stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario (nota metodologica) e della tabella contenente la stima per ciascun comune, allegata al decreto.

La nota metodologica illustra i metodi di calcolo scelti per la stima della capacità fiscale e la loro armonizzazione con i metodi statistici utilizzati per la stima dei fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012.

La stima della capacità fiscale è stata effettuata da un gruppo di lavoro congiunto ANCI – MEF (Dipartimento Finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) mediante l'individuazione delle singole componenti di entrata (imposte, tasse e tariffe sui servizi comunali) e la determinazione della migliore tecnica di stima, date le informazioni disponibili, per ciascuna tipologia di entrata.

In particolare, per le principali entrate tributarie comunali (IMU, TASI e addizionale Irpef) è stata applicata la metodologia di standardizzazione nota come *Representative Tax System* (RTS), volta a calcolare l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, considerato l'ammontare delle relative basi imponibili e l'aliquota fiscale legale. Per la stima della capacità fiscale IMU/TASI 2014 sono stati utilizzati gli approcci metodologici già condivisi con l'ANCI nei precedenti lavori di standardizzazione con una capacità fiscale stimata partendo dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico ricavabile dalle basi catastali.

Tuttavia, nella letteratura economica è stato evidenziato che la capacità fiscale stimata a partire dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico, calcolato a partire dalle rendite degli immobili registrati negli archivi catastali, produce una riduzione della capacità fiscale per i comuni dove maggiore è la differenza tra gettito teorico e gettito effettivo e, conseguentemente, una distorsione nel sistema di perequazione, posto che i comuni con un gettito effettivo più basso potrebbero contribuire con minori risorse al finanziamento del fondo di perequazione ovvero ricevere maggiori risorse rispetto a quelle spettanti.

È stato perciò utilizzato un approccio misto che, per la prima volta, corregge il gettito effettivo con un fattore che tiene conto del *tax gap*, ovvero della differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. In via prudenziale è stata considerata solo una quota del *tax gap*, cautelativamente fissata al 5 per cento del totale.

Per le voci di entrata diverse da IMU e addizionale comunale all'Irpef (capacità fiscale residuale) la stima è stata determinata mediante opportune tecniche econometriche con un modello costruito su un *panel* di dati riferiti al periodo 2003-2011 per i circa 6700 comuni delle regioni a statuto ordinario.

La capacità fiscale complessiva si compone delle seguenti cinque componenti: la capacità fiscale IMU-TASI e addizionale comunale IRPEF calcolata con il metodo RTS; la capacità fiscale relativa ai tributi minori e alle tariffe (al netto delle tariffe relative al comparto rifiuti) valutata attraverso tecniche econometriche; la capacità fiscale per il settore «raccolta e smaltimento rifiuti», calcolata in misura pari al fabbisogno standard ripartendo la spesa storica complessiva del 2010 in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard; il 5 per cento del *tax gap* IMU.

La nota metodologica sottolinea che, a rigore, le tariffe per «raccolta e smaltimento rifiuti» non andrebbero incluse nella capacità fiscale, poiché sono a totale copertura del costo. Il calcolo è stato necessario esclusivamente perché il settore «raccolta e smaltimento rifiuti» è stato incluso, come da previsione di legge, nel calcolo dei fabbisogni standard e una sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto a una sovrastima delle risorse perequabili.

Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal Nord verso il Sud della penisola.

La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento è dovuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100 mila abitanti) e molto piccoli (meno di

1.000 abitanti). Hanno una capacità fiscale per abitante maggiore della media le regioni del centro-nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio); tutte le altre regioni si collocano al di sotto della media; i livelli più bassi di capacità fiscale si riscontrano nelle regioni del Sud (Calabria e Sicilia).

Tutto ciò considerato, ritiene opportuno innanzitutto sottolineare come sia da valutare positivamente l'avvio della determinazione delle capacità fiscali standard dei comuni, elemento essenziale, unitamente alla determinazione dei fabbisogni standard, per la conclusione della lunga fase transitoria dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Rileva tuttavia che, mentre la metodologia messa a punto con il presente schema di decreto ministeriale è stata concepita per durare nel tempo, anche al fine di dare stabilità alla determinazione della capacità fiscale standard, la determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario necessita invece di periodiche revisioni, in modo da tenere conto dei cambiamenti che riguardano la disciplina dei singoli tributi, la volatilità dei dati, come ad esempio nel caso della base imponibile dell'addizionale comunale dell'Irpef, la rideterminazione dei valori catastali, in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, che potrà modificare significativamente il prelievo relativo agli immobili, nonché le variazioni del divario tra gettito potenziale e gettito effettivo (*tax gap*). Giudica quindi opportuno introdurre nello schema di decreto in esame disposizioni che prevedano esplicitamente sia il monitoraggio della metodologia utilizzata sia l'aggiornamento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli comuni, nonché un graduale incremento della quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto.

Inoltre, considerato che il procedimento per la determinazione delle capacità fiscali dei comuni, a differenza di quello relativo alla determinazione dei fabbisogni standard, non prevede il coinvolgimento della COPAFF, appare oppor-

tuno che i due menzionati procedimenti, in quanto tra loro strettamente connessi, siano allineati, prevedendo, anche attraverso l'introduzione di opportune modifiche normative, che nel processo di elaborazione delle capacità fiscali sia assicurato anche il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, in aggiunta agli organismi, parlamentari e non, già previsti.

Sottolinea, infine, l'esigenza, come peraltro già evidenziato dall'ANCI in sede di intesa in Conferenza Stato, città e autonomie locali sullo schema di decreto, di incrementare la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti nella banca dati *Opencivitas*, evidenziando, tra l'altro, la capacità fiscale potenziale riferita a ciascun comune.

In merito ai citati aspetti, giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO condivide le osservazioni formulate dal relatore in merito all'attuale struttura del Fondo di solidarietà comunale che prevede una perequazione esclusivamente a livello orizzontale, ovvero tra comuni, senza contributi finanziari da parte dello Stato, che si limita esclusivamente a dettare le regole di funzionamento del Fondo. Evidenzia come tale situazione derivi dal fatto che il Fondo in questione è ripartito per buona parte con criteri ancorati alla spesa storica e, per una quota minore, facendo riferimento ai fabbisogni standard e alla capacità fiscale. Ritiene pertanto necessario individuare un percorso per sostituire progressivamente, nel quadro della perequazione orizzontale, il criterio della spesa storica con quello dei fabbisogni standard e della capacità fiscale.

Giudica poi fondate le critiche avanzate dal relatore in ordine agli effetti penalizzanti che la fissazione del *tax gap* nella misura del 5 per cento potrebbe avere nei confronti dei comuni che presentano un minor divario tra gettito potenziale e gettito effettivo, sebbene, a suo avviso, tale minor divario non sia allo stato riconducibile alle attività di accertamento fiscale

svolte dai comuni. Osserva, comunque, che la problematica in esame dovrà essere affrontata in relazione alle nuove regole che prevedono, nel prossimo futuro, il superamento del patto di stabilità interno in conseguenza dell'introduzione del principio di pareggio del bilancio per gli enti locali, che rappresenterà un potente incentivo per questi ultimi per utilizzare appieno la propria capacità fiscale.

Infine, con riferimento alla richiesta del relatore di rendere pubblico il gettito fiscale potenziale di ciascun comune, ritiene che ciò sarà possibile in tempi brevi. Osserva altresì che sarebbe opportuno procedere all'affinamento del sistema di calcolo del gettito fiscale potenziale e a un costante aggiornamento del sistema di calcolo della capacità fiscale.

Antonio MISIANI (PD), nel ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo per le interessanti considerazioni svolte, osserva che l'attuale sistema di perequazione orizzontale è stato probabilmente realizzato al di là di quanto fosse stato previsto al momento dell'approvazione della legge n. 42 del 2009. Evidenzia pertanto l'opportunità di una modifica di tale sistema in occasione dell'introduzione della *local tax* a partire dal 2016, prevedendo, ad esempio, che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF possa essere attribuito allo Stato con finalità di perequazione verticale. Sottolinea, tuttavia, come in tal caso la determinazione del gettito potenziale risulterebbe ben più complessa di quella riferita al gettito dell'IMU e della TASI.

Prosegue dichiarandosi d'accordo con il relatore sull'opportunità di elevare progressivamente la percentuale del *tax gap* e della quota del Fondo di solidarietà comunale da ripartire sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard, allo scopo di rendere maggiormente virtuoso il sistema della finanza locale. Segnala infine la necessità di una maggiore trasparenza, rendendo pubbliche informazioni analitiche per ogni comune, analogamente a quanto già avviene sul fronte della spesa, in merito al divario tra gettito

potenziale e gettito effettivo, al fine di consentire ai cittadini di giudicare anche su questo aspetto l'efficienza dei propri amministratori.

Maino MARCHI (PD), dichiarando di condividere le osservazioni emerse nel corso del dibattito, auspica che di esse si tenga conto nel parere che verrà formulato al termine dell'esame del provvedimento in oggetto. Inoltre, ritiene necessario che, in occasione della definizione della disciplina della *local tax*, sia prevista l'erogazione ai comuni di un contributo finanziario dello Stato con finalità di perequazione verticale. Auspica inoltre che il superamento del divario tra capacità fiscale potenziale ed effettiva sia accelerato attraverso il progressivo incremento delle percentuali di *tax gap* e della quota del Fondo di solidarietà comunale da ripartire sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard.

Rocco PALESE (FI-PdL), nell'esprimere apprezzamento per la discussione testé svolta, lamenta la mancanza di un programma organico di Governo in materia di finanza locale, evidenziando come la legge n. 421 del 1992, che aveva rimesso ordine alla materia, sia stata successivamente stravolta dall'attuazione del federalismo fiscale che, al di là delle buone intenzioni iniziali, ha condotto ad una progressiva deresponsabilizzazione degli amministratori locali. Auspica, quindi, che lo stesso non accada anche con il sistema dei fabbisogni standard. Tale sistema, infatti, non può essere considerato la panacea di tutti i mali, giacché la razionalizzazione della spesa, a suo giudizio, può realizzarsi solo attraverso l'imposizione delle centrali uniche di acquisto.

Chiede poi a quali finalità sia destinato il gettito delle addizionali comunali e regionali dell'IRPEF, posto che i singoli servizi svolti da questi enti hanno già specifiche fonti di finanziamento. Nel ritenere che le suddette addizionali diano solo adito ad ulteriori sprechi se destinate agli enti locali, ne auspica l'attribuzione allo Stato a fini di perequazione verticale.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene che alcuni temi emersi nel corso del dibattito, come quelli relativi alla necessità di una maggiore trasparenza, ad un costante aggiornamento della metodologia di stima delle capacità fiscali e ad un graduale innalzamento della percentuale di *tax gap*, possano essere affrontati con la proposta di parere che si accinge a presentare, mentre il tema della perequazione verticale, pur se di estrema rilevanza, possa essere affrontato in altra sede, eventualmente con la presentazione di un apposito atto di indirizzo al Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, concorda con le considerazioni testé svolte dal relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 140);

premessi che l'avvio della determinazione delle capacità fiscali standard dei comuni rappresenta l'elemento essenziale – unitamente alla determinazione dei fabbisogni standard – per la conclusione della lunga fase transitoria dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

considerato che:

la determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario necessita di periodiche revisioni, in modo da tenere conto dei cambiamenti che riguardano la disciplina dei singoli tributi, la volatilità dei dati, la rideterminazione dei valori catastali nonché le variazioni del divario tra gettito potenziale e gettito effettivo (*tax gap*);

il procedimento per la determinazione delle capacità fiscali dei comuni, a differenza di quello relativo alla determinazione dei fabbisogni standard, non prevede il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF);

rilevata, pertanto, la necessità di introdurre nello schema di decreto in esame disposizioni che:

prevedano esplicitamente sia il monitoraggio e l'aggiornamento della metodologia utilizzata sia l'aggiornamento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli comuni;

prevedano il progressivo incremento, nel corso del tempo, della quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale, in modo da incentivare la graduale riduzione del divario tra capacità fiscale potenziale e capacità fiscale effettiva;

rilevata, altresì, l'esigenza

di incrementare la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti nella banca dati *Opencivitas*, evidenziando, tra l'altro, la capacità fiscale potenziale riferita a ciascun comune;

di prevedere, anche attraverso opportune modifiche normative, che, nel processo di elaborazione delle capacità fiscali, analogamente a quanto già disposto per il procedimento concernente la determinazione dei fabbisogni standard, sia assicurato anche il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), in aggiunta agli organismi, parlamentari e non, già previsti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

siano introdotte nello schema di decreto disposizioni che prevedano esplicitamente sia il monitoraggio e l'aggiorna-

mento della metodologia utilizzata sia l'aggiornamento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli comuni;

siano introdotte nello schema di decreto disposizioni che prevedano il graduale incremento della quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale.

sia incrementata la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti nella banca dati *Opencivitas*, evidenziando, tra l'altro, la capacità fiscale potenziale riferita a ciascun comune.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto della comunicazione COM 2014(903) e della proposta di regolamento COM 2015(10), ossia dei documenti che definiscono caratteristiche e finalità del cosiddetto Piano Juncker e il relativo quadro normativo, con particolare riguardo all'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici. A tale proposito, segnala quanto segue.

Il Piano rappresenta la prima iniziativa posta in essere dalla nuova Commissione europea in risposta alle sollecitazioni da più parti avanzate, e in primo luogo dal Governo italiano, affinché si ponesse al centro dell'agenda politica dell'Unione europea il tema del recupero di accettabili tassi di crescita dell'economia.

L'Italia ha inteso connotare il Semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea attribuendo particolare enfasi proprio all'obiettivo di promuovere l'adozione di iniziative utili a consentire all'Unione europea di conseguire tassi di crescita più elevati di quelli che da qualche anno si registrano, tassi che appaiono nettamente inferiori non soltanto a quelli delle cosiddette economie emergenti, ma agli stessi Stati Uniti.

Particolarmente deludenti sono stati, a partire dal 2008, i tassi di crescita delle economie dell'area euro e, nell'ambito di tali economie, quelli dell'Italia. La persistenza di una condizione di sostanziale ristagno, che in alcuni Paesi si è tradotta in vera e propria recessione, aggravata più recentemente dall'insorgere di una fase di deflazione, ha richiamato l'attenzione generale sulla insufficienza delle politiche sino ad ora poste in essere all'interno dell'Unione europea per fronteggiare la crisi.

Tali politiche sono sostanzialmente concentrate sul versante dell'offerta, essendo dirette a promuovere un recupero di competitività dei sistemi produttivi dell'eurozona. A tale scopo sono stati indicati come prioritari: la realizzazione delle cosiddette riforme strutturali e il rigoroso rispetto degli impegni assunti per il risanamento della finanza pubblica. Si è,

quindi, ritenuto che le prospettive di crescita dell'economia europea dovrebbero essere affidate prevalentemente alla domanda estera, vale a dire alla capacità dei sistemi produttivi europei di aumentare le esportazioni e mantenere o accrescere le quote di mercato.

Le difficoltà connesse alla realizzazione delle riforme strutturali che producono, specie nel breve periodo, un rilevante impatto sul piano sociale, e il crollo della domanda interna, che ha assunto dimensioni particolarmente vistose in alcuni Paesi europei, hanno indotto a riconsiderare la necessità di politiche più coraggiose anche sul versante della domanda.

Il primo risultato del confronto che si è aperto a livello europeo su questi temi è appunto costituito dal cosiddetto Piano Juncker. L'avvio del Piano ha suscitato all'inizio reazioni positive e giudizi largamente favorevoli; successivamente, sono emerse le prime perplessità sulla sua idoneità a conseguire effettivamente i risultati attesi da una mobilitazione, nell'ambito dell'Unione europea, di almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nel periodo 2015-2017.

Il prosieguo dell'esame, con le audizioni che la Commissione si accinge a svolgere, a cominciare da quella del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, prevista nella giornata odierna, consentirà di acquisire utili elementi di valutazione su una serie di questioni che attengono ai contenuti del Piano e sulla sua capacità di segnare effettivamente un cambiamento rilevante per quanto concerne il volume degli investimenti.

Certo è che l'obiettivo di promuovere una ripresa degli investimenti risulta ormai indifferibile, stante la consistente diminuzione degli stessi all'interno dell'area euro a partire dal 2008.

La contrazione ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio crollo in particolare in Italia, dove la riduzione cumulata è stata pari al 25 per cento, in Portogallo, dove è stata del 36 per cento, e in Grecia, dove addirittura si è registrato un meno 64 per cento. Un calo genera-

lizzato ha registrato anche l'andamento degli investimenti pubblici. Diversi studi e analisi, fra i quali ricordo quelli particolarmente fortunati di M. Mazzucato, hanno evidenziato i vantaggi che l'economia americana ha tratto dal sostegno pubblico agli investimenti. In Italia la spesa per investimenti pubblici in percentuale rispetto al PIL, ha raggiunto, nel 2012, il valore davvero bassissimo dell'1,85 per cento.

Una riduzione così forte del volume degli investimenti non soltanto priva la domanda di una componente essenziale ma impedisce all'Unione europea di disporre di infrastrutture moderne e idonee a reggere la competizione a livello internazionale: l'obsolescenza delle infrastrutture pubbliche ha assunto negli anni più recenti nel nostro paese dimensioni particolarmente vistose, acuendo così il differenziale di competitività rispetto alle economie più dinamiche.

Il Piano prevede in primo luogo la creazione di un apposito Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); si tratta di un fondo fiduciario dedicato costituito nell'ambito della Banca europea per gli investimenti (BEI). Più specificamente, il FEIS verrebbe istituito quale meccanismo di garanzia distinto, chiaramente identificabile e trasparente, gestito dalla BEI in regime di separazione contabile. Il Fondo dovrebbe pertanto essere separato rispetto al patrimonio della BEI, la quale non sarebbe quindi responsabile patrimonialmente per gli obblighi assunti dal Fondo stesso. Il Fondo si limiterebbe ad avere distinta contabilità e autonomia patrimoniale ma non anche personalità giuridica.

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, l'Unione europea stanzierebbe, a garanzia del Fondo, 21 miliardi di euro, alimentati da due distinte fonti di finanziamento.

La prima fonte di finanziamento, pari a 16 miliardi di euro, sarebbe costituita da risorse già previste dal bilancio europeo e, in particolare dalle risorse destinate al Meccanismo per collegare l'Europa (cd. *Connecting Europe*), per un ammontare

pari a 3,3 miliardi di euro; dalle risorse destinate al programma Orizzonte 2020, per un ammontare pari a 2,7 miliardi di euro; dalla riserva di bilancio, per un ammontare pari a 2 miliardi di euro, derivante dal margine di flessibilità del bilancio dell'Unione, vale dire il margine disponibile tra il massimale delle risorse proprie e quello delle spese.

Nonostante l'affermazione contenuta all'articolo 7 della proposta di regolamento, secondo la quale l'impegno dell'Unione europea a valere sulle risorse iscritte a bilancio sarebbe pari a 16 miliardi di euro, in realtà le risorse effettivamente rese disponibili ammontano a 8 miliardi di euro, da corrispondere entro il 2020.

Si conferisce peraltro alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati per adeguare, fino a un massimo del 10 per cento delle citate risorse, ossia fino a un massimo di 800 milioni di euro, l'ammontare del Fondo, affinché si possa meglio fronteggiare il rischio potenziale di attivazione della garanzia dell'Unione europea. Peraltro, l'eventuale incremento del 10 per cento, disposto dalla Commissione europea nell'esercizio della delega conferitale, non potrebbe essere messo a disposizione in assenza di rettifica del bilancio dell'Unione europea. Riguardo al margine disponibile, osserva che il recente difficile negoziato tra il Consiglio e il Parlamento europeo sul progetto di bilancio per il 2015 e sui bilanci rettificativi per il 2014 giustifica qualche scetticismo sulla disponibilità di alcuni Stati membri a consentirne effettivamente l'utilizzo.

La seconda fonte di finanziamento, pari a 5 miliardi di euro, sarebbe costituita dalle risorse messe a disposizione dalla stessa BEI.

Infine, dovrebbero provvedere all'ulteriore dotazione finanziaria del fondo gli Stati membri, banche di promozione nazionale e privati.

A questo riguardo, sottolinea come la proposta di regolamento in esame si limiti a prevedere solo l'istituzione del Fondo, mentre la sua effettiva realizzazione è demandata ad un successivo accordo tra la

Commissione europea e la BEI, aperto all'adesione degli Stati membri e di ulteriori soggetti, tra cui banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati, e soggetti del settore privato.

Il Fondo avrà un duplice obiettivo: coprire il rischio associato agli investimenti strategici di rilevanza europea a lungo termine nelle infrastrutture (in particolare la banda larga e le reti energetiche), nelle infrastrutture di trasporto (specialmente in agglomerati industriali), nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, attraverso l'utilizzo dei tre quarti delle risorse del FEIS forniti dal bilancio dell'Unione europea, pari a 16 miliardi di euro; agevolare l'accesso ai finanziamenti del rischio per le PMI e le imprese a media capitalizzazione, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000, avvalendosi per gli aspetti operativi del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che fa parte del gruppo BEI. A questo obiettivo sarà riservato circa un quarto delle risorse del FEIS messe a disposizione dalla BEI, pari a 5 miliardi di euro.

La BEI impiegherà la garanzia dell'Unione europea a copertura dei rischi sugli strumenti in base al portafoglio; potranno accedere alla copertura una serie molto ampia di operazioni tra cui: prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie. Inoltre, la garanzia potrà essere concessa anche per il sostegno di piattaforme d'investimento dedicate e di banche di promozione nazionali – per l'Italia, la Cassa depositi e prestiti –, per il tramite della BEI, che investono in operazioni conformi ai requisiti previsti dal regolamento.

Nelle valutazioni della Commissione europea, il Fondo potrebbe raggiungere un effetto moltiplicatore complessivo di 1:15 in termini di investimenti nell'economia reale grazie alla sua capacità di rischio iniziale. L'effetto di moltiplicazione pro-

durrebbe investimenti a lungo termine per un ammontare complessivo di 240 miliardi di euro e investimenti per le piccole e medie imprese pari a 75 miliardi di euro.

L'effetto stimato sarebbe, a giudizio della Commissione europea, una media prudente, basata sull'esperienza acquisita nel tempo nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e delle attività della BEI.

Il Piano evidenzia poi l'esigenza di un utilizzo efficace dei 450 miliardi di euro (630 miliardi di euro se si includono i cofinanziamenti nazionali) disponibili per gli investimenti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento 2014-2020.

In questa prospettiva, la Commissione europea suggerisce, in particolare, agli Stati membri, in luogo delle tradizionali sovvenzioni, di destinare una percentuale specifica delle allocazioni previste nei rispettivi accordi di partenariato per ognuno dei principali settori di investimento mediante strumenti finanziari innovativi, secondo la seguente proporzione: 50 per cento per il sostegno alle PMI, 20 per cento per le misure di riduzione delle emissioni di CO₂, 10 per cento per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 10 per cento per i trasporti sostenibili, 5 per cento per il sostegno a ricerca e sviluppo e 5 per cento per l'ambiente e l'uso efficiente delle risorse. L'uso degli strumenti di microfinanza per la concessione di prestiti agevolati potrebbe inoltre contribuire a promuovere il lavoro autonomo, l'imprenditoria e le microimprese.

Nell'intero periodo di programmazione 2014-2020, questo nuovo approccio permetterebbe, secondo la Commissione europea, di impegnare quasi 30 miliardi di euro a favore di strumenti finanziari innovativi con un effetto leva diretto, generando tra 40 e 70 miliardi di investimenti aggiuntivi e producendo un effetto moltiplicatore addirittura superiore nell'economia reale. Secondo una stima prudente, gli investimenti aggiuntivi che potrebbero essere mobilitati nel periodo 2015-2017 ammonterebbero a 20 miliardi di euro.

Gli Stati membri e le regioni possono inoltre rafforzare l'effetto moltiplicatore dei fondi dell'Unione europea aumentando i cofinanziamenti nazionali al di là del minimo previsto dalla normativa. Dato che i fondi pubblici nazionali sono limitati, questo aumento potrebbe provenire da fondi privati, cosa che già si verifica in alcuni Stati membri.

Alla luce di questi elementi, occorre chiarire se le soluzioni prospettate sotto il profilo dell'efficacia in termini macroeconomici, con riferimento al volume degli investimenti realizzabili e, quindi, in termini di aumento della domanda globale, siano preferibili o equivalenti a quelle già sperimentate in passato attraverso la ricapitalizzazione della BEI. In sostanza, occorrerà stabilire se gli strumenti già a disposizione della BEI non possano già servire adeguatamente al conseguimento degli obiettivi che la Commissione europea si prefigge.

Un primo elemento da considerare, soltanto accennato nei documenti in esame, attiene all'effetto negativo derivante dalla sottrazione di risorse al bilancio dell'Unione europea utilizzate a titolo di garanzia del FEIS, che impedirebbe la realizzazione di alcune specifiche azioni, quali in particolare quelle previste dai programmi *Connecting Europe* e *Orizzonte 2020*, peraltro già avviati in quanto ricompresi nella programmazione finanziaria 2014-2020. La relazione si limita infatti ad affermare che, complessivamente, l'effetto moltiplicatore generato dal FEIS permetterà di aumentare sensibilmente gli investimenti nei settori pubblici contemplati dai citati programmi, senza tuttavia fornire indicatori precisi a sostegno di questa ipotesi.

Un secondo aspetto da approfondire concerne la concreta possibilità che soggetti privati effettuino conferimenti nel Fondo, in ragione della rischiosità elevata degli investimenti che si dovrebbero realizzare e della incertezza quanto alla loro redditività.

Il Vice Presidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, nel corso dell'audizione svoltasi alla Camera il 15 gennaio

scorso, ha sottolineato che gli investimenti da realizzare dovrebbero essere redditivi (« *profitable* »), pur avendo una rischiosità più elevata rispetto a quelli ordinariamente finanziati dalla BEI.

Il Governo italiano, attraverso il Presidente del Consiglio, ha manifestato l'interesse del nostro Paese a partecipare al Fondo.

È peraltro presumibile che la disponibilità da parte degli Stati membri ad apportare risorse per il finanziamento del Fondo sia strettamente correlata alla possibilità di avvalersi di una quota proporzionalmente almeno corrispondente di investimenti finanziati dal Fondo medesimo nel proprio territorio. Come è noto, e come l'esperienza dei fondi strutturali ha ampiamente dimostrato, l'Italia ha purtroppo minore capacità progettuale rispetto ad altri Paesi e gli investimenti da porre in essere in Italia potrebbero evidenziare una maggiore rischiosità. In altri termini, il timore è che si concorra al finanziamento di investimenti che verrebbero realizzati altrove.

È comunque prevista la costituzione di un comitato per gli investimenti, che risponderà al comitato direttivo, che vaglierà i singoli progetti scegliendo quelli che otterranno il sostegno del FEIS, senza essere vincolato a contingenti geografici o settoriali.

Una lista preliminare di progetti è stata predisposta dalla « *task force* per gli investimenti » composta da BEI e Commissione europea, insieme agli Stati membri, che ha già prodotto un primo rapporto, il quale individua ben 2000 progetti in tutta l'Unione europea per un valore complessivo potenziale attorno ai 1.300 miliardi di euro. È comunque precisato che non ci sono impegni di finanziamento da parte della Commissione europea, della BEI o di qualsiasi Stato membro per i progetti inclusi nel rapporto, dal momento che essi non sono stati oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione europea, della BEI o della *task force*.

In particolare, la *task force* ha predisposto una lista, a carattere meramente illustrativo delle tipologie di progetti po-

tenzialmente finanziabili, di 44 progetti tra quelli già presentati dagli Stati membri in base a programmi precedenti. Anche in questo caso, l'inclusione nella lista non implica necessariamente che il progetto verrà finanziato nell'ambito del FEIS. Dei 44 progetti, 4 sono italiani tra cui il più cospicuo, per 8,7 miliardi di euro, concerne la realizzazione di interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici.

La Commissione europea sottolinea l'opportunità di un sistema di certificazione europea dei progetti di investimento validi che soddisfano determinati criteri, utilizzato dalla BEI e dalle banche di promozione nazionali per attirare gli investitori privati. In sostanza, il sistema attribuirebbe un « marchio di credibilità » per i progetti di investimento europei, contribuendo alle iniziative avviate nell'ambito del G20 per condividere le migliori pratiche relative ai progetti di investimento.

Un ultimo aspetto da approfondire riguarda il trattamento contabile dei cofinanziamenti statali.

La Commissione europea preannuncia che, al momento di valutare le finanze pubbliche nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, « adotterà una posizione favorevole riguardo a questi apporti di capitale ».

Il Consiglio europeo di dicembre ha preso atto di tale orientamento della Commissione europea, precisando che esso dovrà essere « necessariamente in linea con la flessibilità insita nelle norme vigenti di detto Patto ».

Nella comunicazione presentata il 13 gennaio 2015 dalla Commissione europea, relativa all'applicazione del Patto di stabilità e crescita, si afferma che i contributi nazionali versati al FEIS non saranno computati nella valutazione dell'aggiustamento di bilancio, a prescindere dal fatto che gli Stati interessati si trovino nel braccio preventivo o in quello correttivo del Patto.

Per quelli che sono nel braccio preventivo del Patto di stabilità, tra cui l'Italia, la Commissione europea potrebbe ammettere una deviazione temporanea dall'obiettivo del pareggio a medio termine entro il limite dello 0,5 per cento del PIL (per

l'Italia, si tratterebbe di circa 8,5 miliardi di euro), garantendo un margine di sicurezza adeguato in modo da rispettare il valore di riferimento del 3 per cento.

Nella stessa comunicazione si afferma altresì che per i Paesi che fruiscono della cosiddetta « clausola sugli investimenti », il trattamento favorevole ai fini del Patto si applicherà anche alle risorse nazionali destinate al cofinanziamento di ulteriori progetti o programmi di investimento. In proposito, ritiene che tale specifico passaggio debba essere oggetto di particolare approfondimento nel corso dell'indagine conoscitiva che è stata deliberata dalla Commissione.

La clausola sugli investimenti era stata adottata su iniziativa del commissario per gli affari economici e finanziari, Olli Rehn, e consisteva nella individuazione delle situazioni in presenza delle quali la Commissione europea avrebbe valutato la possibilità di scostamenti temporanei dall'obiettivo a medio termine, stante la drastica riduzione delle spese in conto capitale, ed in particolare degli investimenti, in conseguenza della crisi e delle politiche di risanamento della finanza pubblica.

La Commissione europea ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della clausola sugli investimenti allo scopo di individuare, a normativa vigente, e quindi senza modificare le regole esistenti, condizioni più favorevoli per la realizzazione degli investimenti. In particolare, ai Paesi che si trovano nel braccio preventivo del Patto sarebbe consentito deviare temporaneamente dall'obiettivo di bilancio a medio termine e dall'aggiustamento fiscale da realizzare a queste condizioni: la dinamica del PIL sia negativa ovvero il PIL rimanga significativamente inferiore alla crescita potenziale (lo scarto deve risultare maggiore dell'1,5 per cento del PIL). L'Italia soddisfa questa condizione, posto che la Commissione europea ha stimato per l'anno di riferimento un *output gap* pari a -3,4 per cento; la deviazione non comporti un superamento della soglia del 3 per cento e sia garantito un adeguato margine di sicurezza; il volume degli investimenti

risultati effettivamente incrementato; gli investimenti riguardino progetti cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, inclusa l'Iniziativa per l'occupazione giovanile, delle reti transeuropee e del *Connecting Europe*, nonché progetti cofinanziati dal FEIS; la deviazione venga corretta entro il termine previsto dai Programmi di stabilità presentati dai Paesi membri.

In conclusione, il Piano sembra contenere una serie di aspetti su cui appare necessario procedere a un'approfondita istruttoria per valutarne appieno l'efficacia; l'obiettivo deve essere di suggerire eventuali correttivi per sfruttare al meglio l'occasione offerta e avviare una fase di effettiva e significativa ripresa degli investimenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Atto n. 136.

(Rilievi alle Commissioni I e II).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo, considerato il contenuto procedurale ed ordinamentale delle disposizioni da esso recate e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che all'applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso le amministrazioni pubbliche interessate potranno adempiere nell'ambito delle rispettive risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto legislativo in oggetto una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 *final*) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final - Annex 1).

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Francesco BOCCIA, *presidente*, Tommaso CURRÒ (Misto), Antonio MISIANI (PD), Francesco CARRIERO (M5S), Giulio MARCON (SEL) e Paolo TANCREDI (AP).

Interviene, in replica, Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il presidente Pisauro per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 17.35.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

C. 2894-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data 25 febbraio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e relativi subemendamenti. Descrive, quindi, le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Pellegrino 2.104, che prevede, tra l'altro, la nomina di un Garante incaricato di vigilare, d'intesa con una pluralità di pubbliche amministrazioni, sull'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, il cui compenso non potrà essere comunque superiore a 200 mila euro lordi annui, senza tuttavia specificare la relativa copertura finanziaria;

Duranti 2.106 e relativi subemendamenti, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017 in favore della regione Puglia, al fine di incrementare le risorse attribuite al Centro salute e ambiente, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;

Labriola 2.61, che prevede, tra l'altro, che la regione Puglia possa autorizzare l'ARPA Puglia a procedere nell'anno 2015, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite complessivo del 50 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno;

Crippa 3.01, che prevede che la città di Taranto e di Statte siano dichiarate aree *no-tax* prevedendo specifici sgravi fiscali da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza tuttavia quantificare i relativi oneri;

Ricciatti 6.15, che riconosce carattere precettivo e non meramente programmatico alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4-*bis*, che prevedono che il Commissario definisca procedure volte a favorire il reimpiego di lavoratori dell'area di crisi di Taranto;

Colonnese 6.04, che autorizza l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Ai relativi oneri, peraltro non quantificati, si provvede a valere sulle risorse proprie della regione Puglia certificate da organi di controllo interno.

Descrive, infine, le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Paolo Bernini 1.202, che prevede l'istituzione di una commissione di esperti che valuti l'affittuario o l'acquirente scelti con bando pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, capoverso 4-*quater*. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari connessi alla nomina di esperti prevista dalla proposta emendativa;

Terzoni 2.11, che prevede l'applicazione di misure di prevenzione primaria, al fine di prevenire ed evitare danni sanitari derivanti dall'attività d'impresa dell'ILVA spa. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;

Bonafede 0.2.105.1, Benedetti 0.2.105.2 e Agostinelli 0.2.105.3, che incrementano ulteriormente, rispetto alla proposta emendativa Duranti 2.105, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-*bis*. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Duranti 2.105, che incrementa, da 0,5 a 5 milioni di euro per il 2015, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-*bis* per lo svolgimento di attività di prevenzione e cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, provvedendo al nuovo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Nesci 2.202, che prevede che le regioni istituiscano registri complessivi dei tumori. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;

Lorefice 0.2.116.1, Nuti 0.2.116.2 e Mannino 0.2.116.3, che modificano la quantificazione degli oneri relativi alla proposta emendativa 2.116. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Caparini 2.116, che nel prevedere misure in favore delle società operanti nel settore dell'autotrasporto, stabilisce, tra l'altro, che alle predette società si applichino le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di sospensione della riscossione delle imposte e dei contributi. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, concernente interventi in favore dei lavoratori socialmente utili. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Alberti 2.203, che sospende il pagamento dei versamenti tributari già prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, riferendola non alle imprese di autotrasporto e alle piccole e medie imprese che vantino crediti nei confronti di ILVA SpA, ma a tutte le piccole e medie imprese che vantino crediti nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;

Sorial 0.2.117.1, Ruocco 0.2.117.2 e Petraroli 0.2.117.3, che modificano, anticipandolo, il termine del 30 novembre 2015 fino al quale sono sospesi i versamenti di tributi erariali di cui all'articolo 8-bis del provvedimento in esame. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Caparini 2.117, che posticipa dal 15 settembre al 30 novembre 2015 il termine fino al quale sono sospesi i versamenti di tributi erariali di cui all'articolo 8-bis del provvedimento in esame. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, concernente interventi in favore dei lavoratori socialmente utili. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Caparini 2.118, che prevede che la sospensione dei termini per il versamento di tributi erariali da parte delle imprese di cui all'articolo 8-bis del provvedimento in esame si applichi anche alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del-

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, concernente interventi in favore dei lavoratori socialmente utili. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Ricciatti 2.119, che prevede che le somme oggetto della sospensione dei termini di versamento di cui al comma 8-bis siano versate entro il 21 dicembre 2015 in un'unica soluzione e, a differenza di quanto stabilito dal testo originario, senza interessi. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;

Baroni 3.201, che sopprime la previsione in base alla quale la liquidazione sottoscritta con FINTECNA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, precluda ogni successiva azione risarcitoria. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari connessi alla proposta emendativa;

Zaratti 3.8, che autorizza l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Al relativo onere, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dal 2105, si provvede a valere sui fondi speciali di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista;

Grimoldi 3.10, che prevede che le risorse da destinare alla messa in sicurezza e alla gestione dei rifiuti radioattivi siano recuperate a valere sul Fondo di sviluppo e coesione destinato alla Regione Puglia anziché a quelle disponibili sulla contabilità speciale per il Commissario straordinario. Queste ultime sono, invece, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere trasferite alle regioni per interventi

di carattere ambientale. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione delle quali è previsto l'utilizzo;

Caparini 3.17 e 3.16, che destinano alla messa in sicurezza e alla gestione dei rifiuti dell'area SIN Brescia-Caffaro e all'area ex Selca, rispettivamente 10 e 5 milioni di euro per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità per il 2015 destinata ai lavoratori socialmente utili. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse destinate ai lavoratori socialmente utili delle quali è previsto l'utilizzo;

Ciprini 3.11, che sostituisce la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, comma 5-ter, prevedendo l'utilizzo del Fondo per interventi urgenti e indifferibili anziché del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo per interventi urgenti e indifferibili delle quali è previsto l'utilizzo;

L'Abbate 4-bis.200, che prevede che il diritto di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia di cui all'articolo 4-bis non possa avere ad oggetto le risorse accreditate ai suddetti enti dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari connessi alla proposta emendativa;

Grimoldi 8.18, che specifica che le risorse da destinare al Piano nazionale della città di Taranto di cui all'articolo 8 disposti a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione siano quelle afferenti alla competenza della regione Puglia. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari connessi alla proposta emendativa.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative per le quali il relatore ha evidenziato la carenza o l'inedoneità della quantificazione o della copertura.

In relazione alle restanti proposte emendative, in mancanza di una clausola di invarianza finanziaria, esprime parere contrario sulle proposte emendative Paolo Bernini 1.202 e Nesci 2.202.

Esprime inoltre parere contrario sulle seguenti proposte emendative:

Duranti 2.105, e relativi subemendamenti, giacché il Fondo per interventi strutturali di politica economica, in seguito all'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 192 del 2014 (proroga termini) e n. 4 del 2015 (esenzione IMU), non reca le necessarie disponibilità per l'anno 2015;

Caparini 2.116 e relativi subemendamenti, 2.117 e relativi subemendamenti, 2.118, 3.17 e 3.16, in quanto la copertura proposta incide indirettamente su diritti riconosciuti dalla legge in favore dei lavoratori socialmente utili;

Alberti 2.203, in quanto non reca una quantificazione degli oneri che ne derivano;

Zaratti 3.8, in quanto il Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 potrebbe non recare le necessarie disponibilità per effetto di emendamenti recentemente approvati dall'altro ramo del Parlamento a valere sulle medesime risorse.

Terzoni 2.11, Baroni 3.201 e Grimoldi 3.10.

Con riferimento all'emendamento Ciprini 3.11, esprime parere contrario, motivandolo con la circostanza che l'emendamento è volto a modificare una clausola di salvaguardia introdotta dalla Commissione bilancio del Senato.

Esprime infine nulla osta sulle proposte emendative Ricciatti 2.119, L'Abbate 4-bis.200 e Grimoldi 8.18.

Maino MARCHI (PD) ringrazia il relatore, il rappresentante del Governo e gli uffici per la rapidità del lavoro svolto. Nel segnalare, inoltre, come per la prima volta si registri la presentazione di subemendamenti nel corso dell'esame in Assemblea di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge con evidente finalità ostruzionistica, sottolinea il fatto che in tal modo si allungano i tempi di esame del provvedimento e si impedisce al Parlamento di svolgere altre attività nell'interesse del Paese.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 2894-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2015, recante Di-

sposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, contenuti nel fascicolo n. 1, ed i relativi subemendamenti;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.202, 2.11, 2.61, 2.104, 2.105, 2.106, 2.116, 2.117, 2.118, 2.202, 2.203, 3.8, 3.10, 3.11, 3.16, 3.17, 3.201 e 6.15, sugli articoli aggiuntivi 3.01 e 6.04 e sui subemendamenti 0.2.105.1, 0.2.105.2, 0.2.105.3, 0.2.106.1, 0.2.106.2, 0.2.106.3, 0.2.106.4, 0.2.106.5, 0.2.116.1, 0.2.116.2 e 0.2.116.3, 0.2.117.1, 0.2.117.2 e 0.2.117.3 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative. »

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.50.

ALLEGATO

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894-A Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

5952



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VIII

Roma, **23 FEB. 2015**

Prot. n. 13075/2015
Allegati: 1

All' Ufficio Legislativo – Economia
e, p.c.
All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
All' Ufficio legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 2894 - Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto – verifica relazione tecnica aggiornata.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AC 2894

RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009)

ARTICOLO 1

La disposizione è volta a rendere applicabile la disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto- legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche in riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA spa di Taranto. Trattandosi di norme di carattere procedurale non si rilevano effetti finanziari negativi.

In particolare, il comma 2-bis introduce la preveducibilità dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, vantati dalle piccole e medie imprese, relativi alle prestazioni inerenti il risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali. Rientrano, tra gli altri, nella categoria dei crediti preveducibili quelli maturati da imprese che hanno contribuito all'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, ivi comprese le imprese di autotrasporto, che consentono la movimentazione di materie prime, merci e prodotti finiti e la funzionalità degli impianti produttivi. In base alle regole ordinarie in materia di imprese in amministrazione, il soddisfacimento dei crediti è a valere sulle risorse dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, con conseguente insussistenza di oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 2

La disposizione è volta a regolare la cessazione del commissariamento straordinario di ILVA spa disposto ai sensi del decreto-legge 61/2013 ed il subentro del commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria di cui alla legge Marzano. Nello specifico, sono introdotte disposizioni, di carattere procedurale, per l'attuazione delle prescrizioni ambientali e sanitarie contenute nel Piano ambientale di cui al DPCM 14 marzo 2014. Tali disposizioni di natura meramente ordinamentale non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione autorizza, altresì, la regione Puglia a predisporre interventi per le attività di prevenzione e cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto nei limiti delle risorse indicate nella disposizione medesima. A tal fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro nell'anno 2016 alla cui copertura si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.



Si prevede, inoltre, a favore degli autotrasportatori e delle piccole imprese, creditori di ILVA, la sospensione dei versamenti tributari dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 15 settembre 2015. I versamenti sospesi saranno assolti in un'unica soluzione entro il 21 dicembre 2015. Tale previsione non determina effetti sul gettito, atteso che trattasi di importi non rilevanti, che il lasso temporale di sospensione è breve e che, in ogni caso, il versamento delle imposte avverrà nella stessa annualità e quindi acquisito a bilancio nell'esercizio in corso.

Il comma 8 ter consente la rimodulazione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese, creditrici di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. La disposizione, riguardando rapporti tra soggetti privati, non comporta effetti finanziari negativi.

ARTICOLO 2 BIS

La disposizione introduce facilitazioni per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del c.d. indotto delle società con stabilimenti industriali di interesse strategico sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria. In particolare viene posto un vincolo di destinazione, per un importo pari a 35 milioni di euro, sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/96. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che il vincolo di destinazione opera, come sostanziale riserva, nei limiti delle risorse del Fondo già previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 3

Il comma 1 autorizza il Commissario straordinario di ILVA S.p.A. a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell'art. 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge 61/2013. L'organo commissariale è autorizzato a richiedere all'autorità giudiziaria procedente l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni nominative emesse dalla società in amministrazione straordinaria e intestate al Fondo unico giustizia, che in sostanza svolge il ruolo di mero custode delle obbligazioni. Le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono contabilizzate in un patrimonio separato della società emittente, destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica poiché interviene su attività svolte da privati con somme dovute in relazione a procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. Peraltro, ai sensi della normativa vigente, in caso



di proscioglimento del titolare dell'impresa, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili.

La previsione di cui al comma 1-ter istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse su finanziamenti stipulati dall'Organo commissariale di ILVA S.p.A., per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione.

Il Fondo è istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. La norma, inoltre, autorizza l'istituzione di una apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse che necessitano di uno strumento che ne assicuri la disponibilità per più anni. Detto onere è coperto con le disponibilità del fondo per le garanzie statali istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che presentale le necessarie disponibilità in conto residui.

Il comma 2 prevede, per l'attuazione del d.P.C.M. 14 marzo 2014, la titolarità in capo al Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria di contabilità speciali che vengono aperte presso la tesoreria statale nelle quali confluiscono sia le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e nel limite delle risorse annualmente disponibili, nonché altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. Trattandosi di finalizzazione di risorse previste a legislazione vigente, comunque nel limite delle disponibilità annuali e nel rispetto della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non vi sono effetti finanziari negativi.

Il Comma 3 prevede l'obbligo in capo al commissario di rendicontare semestralmente alle Camere circa l'utilizzo delle risorse; la disposizione riveste natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 conferma il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

Il comma 5 autorizza la sottoscrizione con FINTECNA spa, in qualità di avente causa dell'IRI, di un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'art. 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA, per un ammontare di 156 milioni di euro. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario.



La disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica poiché trattasi di rapporti di dare e avere intercorrenti tra soggetti privati.

Il comma 5 bis destina fino a 10 milioni di euro sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi del decreto legge 129 del 2012, per la messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad, nel comune di Statte. Non si rilevano effetti finanziari negativi trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente da utilizzare nei limiti delle effettive disponibilità.

Il comma 5-ter introduce la clausola di salvaguardia finanziaria a valere risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, nell'eventualità in cui, per effetto dell'attuazione del Piano ambientale, si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 4

La disposizione disciplina le modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA, prevedendo la definizione di misure di compensazione ambientale ed eventuali garanzie finanziarie nel rispetto della normativa europea. Trattandosi di adempimenti posti a carico di ILVA ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legge 101 del 2013 non vi sono effetti finanziari negativi.

Il comma 2 bis, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prescrivendo in materia di attività produttiva e di gestione di rifiuti, il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario.

Il comma 2-ter, disciplina le attività di recupero dei residui di produzione dell'impianto ILVA che, essendo a carico della medesima società non comportano oneri per la finanza pubblica. L'attività di accertamento sull'assenza dei rischi di contaminazione per la falda e per la salute, svolta dall'ISPRA, afferendo alle proprie competenze istituzionali, viene espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 4- bis

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto il pagamento anticipato delle sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di giustizia UE, è effettuato nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.



ARTICOLO 5

La disposizione rinvia per la definizione degli interventi per l'area di Taranto a specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo e prevede modalità di coordinamento e concertazione delle azioni per uno sviluppo compatibile e sostenibile del territorio attraverso l'istituzione di un Tavolo permanente a cui partecipano le Amministrazioni competenti. Le attività compiute in seno al suddetto Tavolo rientrano nelle competenze istituzionali dei partecipanti e per questo esse non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. La neutralità finanziaria è ribadita da apposita clausola di invarianza espressamente prevista nel testo dell'articolo.

ARTICOLO 6

La disposizione prevede che il Commissario straordinario per Taranto predisponga un Programma di misure per la bonifica e mitigazione delle relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui al presente decreto, **tenendo conto delle eventuali Indicazioni del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5.**

Per quanto concerne le relative risorse il comma 2 prevede il trasferimento sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario delle risorse effettivamente disponibili e allo scopo finalizzate dal decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, dalla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché delle risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il CIPE può destinare, nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, ulteriori risorse per le medesime finalità. Trattandosi di finalizzazione di risorse previste a legislazione vigente da destinare nel limite delle relative disponibilità, in modo da garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, non vi sono effetti finanziari negativi.

Al comma 3 si prevede l'utilizzo di una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse per la necessaria assistenza per la realizzazione degli interventi. Trattandosi di utilizzo di risorse già previste non si rilevano effetti finanziari negativi.

Con le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241, si prevede la facoltà del Commissario di avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca. Trattandosi di mera attuazione di norme già previste a legislazione vigente non vi sono effetti finanziari negativi.

Il comma 4- bis impegna il commissario a definire procedure volte a favorire il reimpiego di lavoratori dell'area di crisi di Taranto coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa e a tutelare i lavoratori di tutto il gruppo produttivo dalle conseguenze derivanti dalla riorganizzazione dell'attività di impresa. Stante la natura



programmatica e non precettiva della norma, non si ravvisano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 7

La disposizione prevede misure di semplificazione procedimentale per la realizzazione di opere e interventi infrastrutturali per l'ampliamento e l'adeguamento del porto di Taranto nonché per il sistema logistico portuale e retro portuale. Si prevede l'obbligo dell'Autorità portuale di Taranto di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti abilitativi rilasciati dagli Enti coinvolti nei relativi procedimenti. Alla norma, di natura procedimentale, e ispirata a esigenze di trasparenza, non si ascrivono effetti finanziari negativi.

ARTICOLO 8

La disposizione reca al comma 1 la previsione di un piano di interventi di riqualificazione per la città vecchia di Taranto che integra il progetto relativo al cd. Piano città, mentre al comma 3, si prevede un progetto di valorizzazione dell'Arsenale marittimo di Taranto.

Al fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 il Piano e il Progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE. Trattandosi di finalizzazione di risorse previste a legislazione vigente, comunque nel limite delle disponibilità annuali e nel rispetto della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non vi sono effetti finanziari negativi.

I commi 1-bis, 2 bis e 3 bis introducono l'obbligo per il Comune di Taranto di pubblicare sul proprio sito istituzionale, il Piano e il Progetto di cui ai commi 1 e 3, tutti gli atti abilitativi rilasciati dagli Enti coinvolti nell'attuazione degli interventi, nonché la Pronuncia di compatibilità ambientale delle opere. Alle disposizioni, di natura procedimentale e ispirate a esigenze di trasparenza, non si ascrivono effetti finanziari negativi.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 21 dicembre 2007, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 FEB. 2015

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04812 Causi: Chiarimenti in merito al regime di detrazione IVA degli acquisti applicabile ai contratti di soccida agraria	67
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	93
5-04813 Barbanti: Elementi informativi in merito alla retribuzione dell'Amministratore delegato della Banca Monte dei Paschi di Siena	67
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-04814 Paglia: Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella cosiddetta « lista Falciani »	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-04815 Busin: Irregolarità nella determinazione dell'accisa sulle sigarette elettroniche	68
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	101
5-04816 Bernardo: Parità di trattamento sul territorio nazionale rispetto al regime delle tasse automobilistiche applicabile alle auto storiche di età compresa tra i 20 e i 30 anni ...	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	104
5-04817 Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta	69
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	107
5-04818 Sandra Savino: Chiarimenti in merito all'applicazione del « ravvedimento operoso lunghissimo » di cui all'articolo 1, commi da 634 a 637, della legge di stabilità 2015 ..	70
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	108

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.	
Audizione del professor Cesare Conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. Atto n. 148 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	91

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 13.25.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04812 Causi: Chiarimenti in merito al regime di detrazione IVA degli acquisti applicabile ai contratti di soccida agraria.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita a una problematica che gli è stata sottoposta dal deputato Terrosi, anche a seguito delle sollecitazioni in merito pervenute dal mondo agricolo in relazione al regime IVA di un contratto, quello della soccida agraria, che risulta particolarmente antico ma ancora ampiamente utilizzato.

In tale contesto ritiene che la vicenda relativa al regime applicabile alla detrazione IVA degli acquisti effettuati nell'ambito del rapporto di soccida presenti alcuni elementi di singolarità. Infatti, nel momento in cui si afferma che il soccidario, il quale è chiamato a pagare l'IVA sulla propria prestazione, è abilitato a detrarre l'IVA assolta sugli acquisti dei beni necessari allo svolgimento dell'attività, solo nel caso in cui venda direttamente il bestiame frutto del rapporto

contrattuale, si dovrebbe ritenere, coerentemente, che il predetto soccidario non debba essere soggetto a tale imposta nel caso in cui egli non proceda alla vendita del bestiame medesimo.

Considera pertanto importante approfondire ulteriormente la questione, anche in considerazione del fatto che il contratto di soccida risulta molto diffuso non solo nel settore del comparto dell'allevamento ma anche in altri comparti agricoli.

5-04813 Barbanti: Elementi informativi in merito alla retribuzione dell'Amministratore delegato della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) illustra la propria interrogazione, ricordando in primo luogo che nel 2013 la Banca Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto 4 miliardi di euro di aiuti di Stato, avendo chiuso l'esercizio con una perdita di 1,4 miliardi di euro, che si sommava a 3,2 miliardi persi nel 2012.

In tale quadro rammenta che il contratto di assunzione del dottor Fabrizio Viola, amministratore delegato di MPS, prevedeva una retribuzione totale di euro 3,5 milioni di euro complessivi e che, in base alle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, emanate dalla Banca d'Italia nel 2011, per le banche e i gruppi bancari che beneficiano di interventi pubblici eccezionali la remunerazione variabile è rigorosamente limitata in percentuale del risultato netto della gestione quando essa non sia compatibile con il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione e con un'uscita tempestiva dal sostegno pubblico.

Fa presente inoltre come, in base alle suddette norme, nessuna remunerazione variabile possa essere pagata agli esponenti aziendali, salvo che ciò non sia giustificato: pertanto al dottor Viola non sarebbe spettato alcun compenso variabile per l'anno 2013 ma unicamente il compenso fisso.

In tale contesto rileva come la delibera della Commissione europea con cui sono stati approvati gli aiuti di Stato a MPS assunta nel 2013 abbia indicato come « inappropriata » una remunerazione per i *top manager* che superi i 500.000 euro e come la stessa MPS abbia emesso un comunicato, ancor prima che gli aiuti fossero approvati dalla Commissione, in cui ha espresso il proprio impegno a rispettare il limite massimo di remunerazione fino al completamento dell'aumento di capitale o al rimborso integrale dei Nuovi Strumenti Finanziari.

Evidenzia tuttavia come, all'esito di tali vicende, dalla relazione sulla remunerazione di MPS per l'anno 2013 risulti che, considerata la necessità di ottemperare alla richiesta della Commissione europea, il dottor Viola ha accettato la proposta di riduzione della retribuzione a 500.000 euro e che, a fronte di detta riduzione, è stato pattuito un importo transattivo di 1,2 milioni di euro.

In relazione a tale vicenda, l'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo di quali elementi disponga, se abbia avallato la decisione di corrispondere i compensi percepiti dall'amministratore delegato di MPS e quali siano, in tale eventualità, i motivi e presupposti della predetta decisione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), nel prendere atto della risposta del Sottosegretario, ritiene in primo luogo che, in un sistema meritocratico, la professionalità richiesta e la responsabilità attribuita debbano essere adeguatamente retribuite.

Evidenzia tuttavia come, nell'attuale momento di gravi difficoltà economiche attraversato dall'Italia, nel quale si segnalano forme di *dumping* salariale e una diffusa situazione di difficoltà per le famiglie e le imprese, coloro che rivestono ruoli apicali, in un settore di interesse collettivo e con rilevanti ripercussioni sul settore pubblico, quale quello bancario,

dovrebbero tenere comportamenti adeguati, evitando di eludere l'applicazione di norme che impongono criteri e pratiche di prudente gestione, soprattutto nei casi, come quello di MPS, in cui la banca evidenzia un andamento economico negativo.

5-04814 Paglia: Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella cosiddetta « lista Falciani ».

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi molto soddisfatto dell'esauriente risposta ma esprimendo al contempo meraviglia per il fatto che, mentre la Guardia di finanza ha utilizzato i dati della lista Falciani, attivandosi presso numerose Procure della Repubblica per i profili penali conseguenti, l'Agenzia delle entrate sembra aver deciso, in modo del tutto incomprensibile, di non utilizzare la predetta lista. Chiede quindi al Governo di sollevare la questione nei confronti della stessa Agenzia, riservandosi altrimenti di presentare in materia un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

5-04815 Busin: Irregolarità nella determinazione dell'accisa sulle sigarette elettroniche.

Filippo BUSIN (LNA) illustra brevemente la propria interrogazione, ricordando di aver espresso voto favorevole sul parere approvato dalla Commissione sullo schema di decreto recante modifiche al regime di tassazione sui tabacchi lavorati, il quale è intervenuto anche sulla tassazione delle sigarette elettroniche.

In quell'occasione il suo voto favorevole era stato tuttavia motivato dalla presenza, nel parere approvato, di una precisa condizione che chiedeva di salvaguardare, in

sede di determinazione dell'accisa, il settore delle sigarette elettroniche, il quale coinvolge un elevato numero di imprese e di esercizi commerciali. In tale contesto, a prescindere dalla risposta che sarà fornita, si dichiara molto deluso dal comportamento tenuto in materia dal Governo, il quale non ha tenuto in alcun conto la predetta condizione, stabilendo invece un livello di tassazione assolutamente inaccettabile e gravemente lesivo per tale settore.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo BUSIN (LNA) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale si limita, peraltro, a fornire alcuni elementi conoscitivi che ritiene di dover contestare. In particolare, evidenzia come la normativa EN ISO 3308/2012 richiamata nella risposta riguardi la tossicità delle sigarette, e non possa pertanto essere utilizzata per stabilire il livello di accisa sulle sigarette elettroniche. Pertanto, appare evidente come l'Amministrazione finanziaria abbia in qualche modo sottoposto a una torsione impropria il procedimento per la definizione del livello di accisa applicabile in merito, al fine di giungere comunque a stabilire un certo valore di tale prelievo che appare del tutto sproporzionato, risultando pari a più di due volte il valore del prodotto oggetto della tassazione stessa.

Rileva quindi come, in un contesto di mercato nel quale gli acquirenti delle sigarette elettroniche possono comprare tali prodotti all'estero a un prezzo minore rispetto a quello praticato in Italia, a causa del più favorevole regime fiscale ivi vigente, la decisione di stabilire un'accisa particolarmente elevata su di essi determinerà una riduzione del PIL nazionale, avvantaggiando gli operatori esteri e colpendo invece pesantemente il settore nazionale, il quale ha svolto in questi ultimi anni un'importante funzione, consentendo a molti imprenditori e operatori commerciali di trovare uno sbocco occupazionale

in una fase di grave crisi economica. Tale circostanza appare ancora più paradossale alla luce del principio direttivo di invarianza del carico tributario previsto dalla delega fiscale in forza della quale è stato adottato il citato decreto legislativo, principio che è stato invece totalmente disatteso dal Governo.

Invita pertanto l'Esecutivo a riflettere ulteriormente sulla questione, ritenendo del tutto paradossale che si persegua un obiettivo di *tax compliance* laddove invece si colpiscono fiscalmente, in modo del tutto sproporzionato, operatori economici che nulla hanno chiesto allo Stato.

5-04816 Bernardo: Parità di trattamento sul territorio nazionale rispetto al regime delle tasse automobilistiche applicabile alle auto storiche di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Alessandro PAGANO (AP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro PAGANO (AP) prende atto della risposta fornita.

5-04817 Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta.

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carla RUOCCO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

5-04818 Sandra Savino: Chiarimenti in merito all'applicazione del « ravvedimento operoso lunghissimo » di cui all'articolo 1, commi da 634 a 637, della legge di stabilità 2015.

Sandra SAVINO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Sandra SAVINO (FI-PdL) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del professor Cesare Conti.

(Svolgimento e conclusione).

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Cesare CONTI, *professore di Finanza aziendale presso l'Università Bocconi di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Michele PELILLO, *presidente*, Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), a più riprese, Marco CAUSI (PD) e Girolamo PISANO (M5S), a più riprese, ai quali risponde Cesare CONTI, *professore di Finanza aziendale presso l'Università Bocconi di Milano*.

Michele PELILLO, *presidente*, ringrazia il professor Cesare Conti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 147.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gregorio GITTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso

all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Atto n. 147).

In primo luogo sottolinea la relevantissima attualità e pervasività delle soluzioni normative contenute nello schema di decreto, che riconfigurano innanzitutto i poteri di controllo della Banca d'Italia sugli operatori creditizi, anche nei confronti degli organi amministrativi delle banche. In quest'ambito in cima a tale filiera normativa si pone il consenso, raggiunto in sede di Comitato di Basilea, che ha portato alla definizione dell'Accordo di Basilea 3; successivamente, a seguito della gravissima crisi economico-finanziaria iniziata nel 2009, l'Unione europea ha costituito un nuovo *corpus* normativo organico in materia di regolazione, supervisione e risoluzione delle banche, istituendo un'Unione bancaria europea e un Sistema di vigilanza comune su tutte le banche dell'area Euro.

In tale ambito ricorda che l'Unione bancaria europea istituita tra i Paesi dell'eurozona è fondata su tre pilastri: 1) il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), 2) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM); 3) le connesse disposizioni in materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi di garanzia dei depositi (DGS) e un meccanismo comune di *backstop* (linee di credito finanziate o garantite con denaro pubblico, per assicurare la liquidità necessaria alla risoluzione di eventuali crisi bancarie). Il primo pilastro (Meccanismo di vigilanza unico) configura l'esercizio congiunto, dal novembre 2014, di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da parte della Banca centrale europea (con il neocostituito Consiglio di sorveglianza) e delle autorità di vigilanza dei paesi dell'area dell'euro (nonché di quelli extra area che vorranno aderirvi). La BCE vigila direttamente le banche cosiddette significative. Le altre banche sono soggette alla vigilanza delle autorità nazionali, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla BCE e di un'azione di supervisione comunque svolta

da quest'ultima prevalentemente sulla base di informazioni trasmesse dalle autorità di vigilanza nazionali; la BCE potrà anche assumere la vigilanza diretta su queste banche se lo riterrà necessario.

In questo quadro l'Unione europea ha adottato il cosiddetto CRD-IV *package*, costituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/CE, con cui sono state sostituite le previgenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ed è stato recepito a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali (il quale fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità).

Fa presente che, in particolare, la direttiva 2013/36/CE detta le disposizioni generali (concernenti l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni rilevanti, individuando altresì le autorità competenti negli Stati membri all'esercizio delle attività di vigilanza in coordinamento con l'Autorità di vigilanza europea – *European Banking Authority* – EBA) e disciplina le condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi, che viene subordinato ad apposito regime autorizzatorio. Le norme si occupano altresì delle partecipazioni qualificate in un ente creditizio, con obbligo di notifica alle autorità competenti della volontà di acquisire dette partecipazioni. La direttiva inoltre disciplina:

i requisiti di capitale iniziale delle imprese di investimento, rimandando al citato regolamento n. 575/2013;

il diritto di stabilimento degli enti creditizi (Titolo V) e, conseguentemente, l'esercizio della libera prestazione di servizi e i poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché i principi cui ci si deve attenere nelle relazioni coi paesi terzi (titolo VI);

la vigilanza prudenziale (titolo VII), in particolare i poteri di vigilanza, i poteri di irrogare sanzioni e il diritto di ricorso;

il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, i criteri

tecnici relativi all'organizzazione e al trattamento dei rischi, la *governance*, le misure e i poteri di vigilanza, ivi inclusa la vigilanza su base consolidata;

le riserve di capitale, con le modalità di fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica.

Rammenta inoltre che, oltre a recepire nell'ordinamento comunitario i principi dettati da Basilea 3, la direttiva ha provveduto a rafforzare ulteriori presidi della regolamentazione dell'intermediazione finanziaria rispetto a quelli previsti dal Comitato di Basilea, in particolare state rivedendo le discipline in materia di *governo societario*, politiche di remunerazione e sanzioni. In particolare, in materia di governo societario, sono rafforzati gli obblighi nei confronti degli amministratori nello svolgimento dell'effettiva supervisione dei rischi assunti dall'ente; sono formulate indicazioni sulla composizione degli organi amministrativi e sul loro funzionamento, con una piena responsabilizzazione e coinvolgimento del singolo amministratore, al fine di favorire l'indipendenza di giudizio ed evitare il cosiddetto *group thinking* (ossia l'appiattimento verso una sorta di « pensiero collettivo » non differenziato). Le nuove norme stabiliscono i principi e i criteri fondamentali per la definizione degli assetti organizzativi interni agli enti vigilati, introducendo regole per l'individuazione dei compiti (e delle responsabilità) degli organi aziendali (specie con riferimento all'organo gestorio) e per la distribuzione degli incarichi.

Il regolamento n. 575/2013 prevede, dal canto suo, l'obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell'operatività. A questo scopo, tenendo fermo l'attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8 per cento in rap-

porto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione, stabilendo:

una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (cosiddetto Tier 1) affinché includa soltanto il *common equity* (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte);

l'innalzamento del requisito minimo relativo al *common equity* al 4,5 per cento (a fronte del 2 per cento previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6 per cento (a fronte dell'attuale 4 per cento);

l'introduzione di un moltiplicatore pari a 0,7619, cosiddetto *PMI supporting factor*, da applicare all'ammontare destinato a riserva, che recepisce una richiesta formulata dal Parlamento europeo, dal Parlamento italiano, nonché da numerose associazioni di categoria, anche italiane, (Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI), volto a neutralizzare i possibili effetti restrittivi delle nuove regole sull'erogazione del credito alle PMI.

Segnala quindi che, come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, è prevista l'introduzione di due riserve di capitale (cosiddetti *buffer* o cuscinetti):

una cosiddetta riserva di conservazione del capitale, pari al 2,5 per cento, costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell'UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione: il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;

una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca, al fine di consentirle di creare in tempi di crescita

economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.

La normativa recata dal Regolamento mira altresì:

a garantire una migliore gestione del rischio di liquidità mediante l'introduzione, nel 2015, dopo un periodo di osservazione, di un coefficiente di copertura di liquidità (*liquidity coverage ratio* – LCR);

a ridurre il ricorso ai *rating* di credito esterni, in particolare introducendo l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui rating esterni, ma anche su metodi interni di valutazione del credito (considerando 70 della direttiva);

a fissare il rapporto tra stipendio base e *bonus* dei banchieri a 1:1, con possibilità di elevarlo fino a un massimo di 1:2 con il voto favorevole di almeno il 65 per cento degli azionisti che rappresentino almeno il 50 per cento del capitale; inoltre, per ridurre il rischio dell'azzardo morale mirato all'arricchimento a breve termine, qualora il *bonus* aumentasse oltre il rapporto di 1:1, la corresponsione di un quarto del *bonus* stesso verrebbe posticipata di almeno cinque anni;

ad obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero di dipendenti.

In tale contesto ricorda che, a causa della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2013/36/UE, fissato al 31 dicembre 2013, il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2014/0142) con il quale contesta il mancato recepimento della predetta direttiva.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di

6 articoli, segnala come esso apporti numerose modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) e al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), in particolare per quanto riguarda:

la complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, valida non solo per il settore bancario e creditizio, ma che si estende anche agli enti operanti nel settore finanziario (ovvero i soggetti disciplinati dal TUF), nonché il divieto di cumulo degli incarichi;

il rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB), che sono integrati con il potere di rimozione di uno o più esponenti aziendali a specifici presupposti di legge;

la previsione di specifici meccanismi di segnalazione, sia all'interno degli intermediari che presso l'autorità di vigilanza, delle eventuali violazioni normative;

l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto;

l'adeguamento dei massimali e dei minimi delle sanzioni, nonché la loro differenziazione tra persone fisiche e giuridiche;

lo svincolamento del potere regolamentare della Banca d'Italia dalla necessità di una previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), il quale detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 154, il Governo è delegato a:

ai sensi della lettera *a*), modificare il TUB e il TUF al fine di recepire il richiamato CRD-IV *package*;

ai sensi della lettera *b*), prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia e della CONSOB, che devono operare tenendo conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;

ai sensi della lettera *c*), attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri assegnati dalla direttiva e dal regolamento;

ai sensi della lettera *d*), rivedere la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi, individuando anche il momento della prima valutazione dei requisiti;

ai sensi della lettera *e*), attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;

ai sensi della lettera *f*), stabilire l'obbligo dei soci e degli amministratori degli intermediari di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni secondarie in materia di remunerazione o incentivazioni;

ai sensi della lettera *g*), individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni attribuite dal regolamento agli Stati membri;

ai sensi della lettera *h*), disciplinare modalità di segnalazione delle violazioni, interne agli intermediari e verso l'autorità

di vigilanza, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e protezione dei soggetti coinvolti.

La lettera *i*) del comma 1 riguarda invece la disciplina delle sanzioni: a tale proposito evidenzia come la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto chiarisca che la delega legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria.

Il numero 1.1) della predetta lettera *i*), delega il Governo a rivedere l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144 del TUB (il quale reca le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti per violazione delle norme in materia, tra l'altro, di ispezioni bancarie, vigilanza, requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, iscrizione all'albo) alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità dei soggetti coinvolti (che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, dipendenti e coloro che hanno un rapporto diverso dal rapporto di lavoro subordinato).

Ai sensi del numero 1.2) della citata lettera *i*), l'entità della sanzione applicabile alle società o enti è compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro; è in ogni caso possibile elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. In base al numero 2) il Governo è quindi delegato ad estendere la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all'articolo 144 del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione, mentre il numero 3) stabilisce che analoghi criteri dovranno essere rispettati nella

revisione della disciplina sanzionatoria prevista dagli articoli 133 sull'abuso di denominazione, 139 e 140 sull'autorizzazione e gli obblighi di comunicazione in materia di partecipazione in banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari. Il numero 4) prevede la conferma dei reati vigenti e la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dalla direttiva in esame di non introdurre sanzioni amministrative per le altre fattispecie in materia di abusivismo bancario e finanziario (articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132).

Rileva quindi come la lettera *l*) del numero 1) riguardi la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, stabilendo che il Governo è delegato a seguire i predetti principi di delega in relazione all'articolo 144 del TUB, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189 e 190). Il numero 2) della lettera *l*) prevede la revisione, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005), dei minimi e massimi edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194 del TUF, già modificati a suo tempo dalla citata legge sul risparmio), in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a euro cinquemila e massimi non superiori a cinque milioni di euro. La lettera *m*), ai numeri da 1 a 4), stabilisce ulteriori criteri in materia di sanzioni – comuni ad entrambe le tipologie descritte (TUB e TUF) – riguardanti l'estensione del principio del

favor rei, la definizione dei criteri cui Banca d'Italia e CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981, sulle sanzioni amministrative, la pubblicazione delle sanzioni irrogate e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla CONSOB del potere di definire disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione delle sanzioni.

Il numero 5) della lettera *m*) prevede, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione; in tale ambito è rimessa all'autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. La lettera *n*) consente alle autorità di vigilanza possono di adottare le misure relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, alla sospensione temporanea dall'incarico, mentre la lettera *o*) contempla la possibilità che esse revochino l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari.

Illustra quindi la lettera *p*), la quale, al fine di garantire la coerenza, proporzionalità e adeguatezza del sistema sanzionatorio, prevede una delega volta ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nel decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di antiriciclaggio, mentre la lettera *q*) stabilisce il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo.

Rammenta che, in forza del meccanismo previsto dalla disciplina di delega di per il recepimento della direttiva n. 2013/36, il termine di scadenza per l'esercizio della relativa delega è fissato al 12 maggio 2015.

In questo quadro normativo rileva come non tutte le norme della CRD IV necessitano di recepimento attraverso fonti

di rango legislativo, in quanto, ai sensi dell'articolo 53 del TUB, la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali alcune materie.

In forza di tale potestà normativa la Banca d'Italia ha quindi già dato avvio all'attuazione in Italia della direttiva 2013/36/UE con l'emanazione delle Disposizioni di vigilanza per le banche (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013), e con i successivi aggiornamenti di tali Disposizioni. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014, data dalla quale è direttamente applicabile nei singoli Stati il menzionato regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in materia di requisiti patrimoniali.

Con l'aggiornamento del 6 maggio 2014 alle Disposizioni di vigilanza per le banche è stato inserito alla parte prima il nuovo titolo IV « Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi », capitolo 1 « Governo societario », il quale dà attuazione alla direttiva CRD IV, per le parti relative agli assetti di governo societario delle banche, e tengono conto delle indicazioni date dall'Autorità Bancaria Europea e dagli altri organismi internazionali, tra cui il Fondo Monetario Internazionale. Tali disposizioni sono state elaborate ad esito dell'analisi delle osservazioni pervenute durante la consultazione pubblica che si è conclusa il 23 gennaio 2014.

La predetta circolare della Banca d'Italia ha attuato la CRD IV in materia di:

accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari; l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);

misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);

processo prudenziale;

informativa al pubblico Stato per Stato;

governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;

politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

In tale ambito segnala altresì come si debba invece fare ricorso alla normativa primaria per il recepimento di quelle parti del pacchetto il recepimento della CRD IV che comportano la modifica di disposizioni di legge, contenute nel TUB e nel TUF.

Passando a illustrare in dettaglio le singole disposizioni dello schema di decreto, l'articolo 1, comma 1, intervenendo su diversi commi dell'articolo 1 del TUB, anzitutto apporta modifiche di coordinamento normativo alle definizioni rilevanti per la legislazione bancaria.

In tale ambito la lettera *f*) del comma 1 elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) per l'ulteriore definizione, rispetto alla nozione di legge, del concetto di « stretti legami » (prevista dall'articolo 1 comma 2, lettera *h*) del TUB) tra banca e soggetti italiani o esteri; tale potere definitorio ha lo scopo di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. Il comma 2 modifica l'articolo 4, comma 1, del TUB, prevenendo in sostanza che la Banca d'Italia non formuli più proposte al CICR in materia di vigilanza. Il comma 3 introduce nel TUB norme di coordinamento con i poteri conferiti alle Autorità nazionali dal CRD-IV *package* e dal nuovo assetto della vigilanza bancaria in UE.

Più in dettaglio, segnala che è inserito un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 6 del TUB, ai sensi del quale le autorità creditizie nazionali esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal TUB:

per assicurare il rispetto del citato regolamento (UE) n. 575/2013;

per assicurare il rispetto delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea;

in caso di inosservanza degli atti dell'EBA direttamente applicabili.

Il comma 4 dell'articolo 1 interviene per modificare il riferimento all'ISVAP,

sostituendolo con quello all'IVASS. Il comma 5 modifica il regime di pubblicità di alcuni provvedimenti la cui pubblicazione è a cura della Banca d'Italia, intervenendo a tal fine sull'articolo 8, comma 1 del TUB. In sostanza, per effetto delle modifiche, in luogo di emettere un bollettino periodico, la Banca d'Italia è tenuta a pubblicare sul proprio sito *web* i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie, nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Il comma 6 apporta alcune modifiche all'articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito. In particolare, viene consentito alla Banca d'Italia di esercitare il potere di disciplinare l'emissione da parte delle banche di obbligazioni e titoli di deposito senza conformarsi ad una preventiva delibera CICR. Il comma 7 modifica l'articolo 14 del TUB, in merito alle condizioni per il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, modificate dallo schema di decreto. Tra l'altro, viene aggiunto un nuovo comma 4-*bis* nel predetto articolo 14 del TUB, al fine di chiarire che le disposizioni attuative del novellato articolo in materia di condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, saranno emanate dalla Banca d'Italia, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dalla legge, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione. Il comma 8 modifica l'articolo 17 del TUB, espungendo il riferimento alle deliberazioni del CICR anche per quanto riguarda la disciplina, da parte della Banca d'Italia, dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica. Il comma 9, modificando con finalità di coordinamento l'articolo 18 TUB, intende precisare che alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento si applicano le disposizioni previste dai soli commi 1, 3 e 4 dall'arti-

colo 79 (in luogo dell'intero articolo), come novellato dal comma 31 dell'articolo 1 dello schema di decreto. Il comma 10 interviene sull'articolo 19 del TUB, relativo ai criteri per l'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche, al fine di coordinarlo con la disciplina dei nuovi articoli 25 e 26, modificati dalle disposizioni dello schema di decreto.

In tale contesto rileva come la lettera a) del comma 10 intervenga sui criteri da utilizzare per valutare il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto delle partecipazioni rilevanti, chiarendo che tra tali criteri vi è la reputazione del potenziale cliente ai sensi dell'articolo 25 del TUB, modificato dal comma 12 dell'articolo 1 dello schema, nonché dell'idoneità, ai sensi del modificato articolo 26 TUB, degli esponenti aziendali di vertice. Dalla norma viene espunto il riferimento ai requisiti previsti dagli articolo 25 e 26, in coerenza con le modifiche effettuate a tali articoli dallo schema di decreto. La lettera b) del comma 10 modifica il comma 9 dell'articolo 19 del TUB, al fine di svincolare dalla delibera del CICR il potere della Banca d'Italia di emanare le disposizioni attuative della disciplina sull'acquisto di partecipazioni rilevanti. Il comma 11 modifica la rubrica del Capo IV, Titolo II del TUB, che muta da « requisiti di professionalità e di onorabilità » in « Partecipazioni al capitale ed esponenti aziendali ». Il comma 12 sostituisce integralmente l'articolo 25 del TUB, la cui rubrica viene modificata da « Requisiti di onorabilità dei partecipanti » in « Partecipanti al capitale ».

Sottolinea quindi come, in primo luogo, al comma 1 del nuovo articolo 25 venga integrata la previsione che affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la determinazione con regolamento dei requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni rilevanti nelle banche (di cui al citato articolo 19 del TUB), specificandosi che questi ultimi devono soddisfare altresì criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. Il comma 2 del nuovo articolo 25 affida al

MEF il potere di emanare le relative disposizioni attuative, individuando, tra l'altro:

a) i requisiti di onorabilità;

b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;

c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Ai sensi del novellato comma 3 dell'articolo 25, ove i criteri e requisiti non siano soddisfatti, si impedisce ai predetti soggetti di esercitare i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di « rilevanza » come indicate al menzionato articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni eccedenti sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del TUB. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Passa a illustrare il comma 13, il quale sostituisce integralmente l'articolo 26 del TUB, rinominandone la rubrica da « Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti » a « Esponenti

aziendali », nonché integrando la previsione del regolamento ministeriale che fissi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche. In particolare i commi 1 e 2 del nuovo articolo 26 specificano che i soggetti che svolgono funzioni apicali (amministrazione, direzione e controllo) presso le banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Viene chiarito che, a tale scopo, gli esponenti apicali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca (novellato comma 2). Il comma 3 del nuovo articolo 26 affida al MEF il compito di emanare le relative disposizioni attuative in materia di requisiti degli organi apicali, individuando, tra l'altro:

a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

Il comma 4 prevede che il MEF può determinare i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

Il comma 5 del nuovo articolo 26 affida agli organi di amministrazione e controllo delle banche il compito di valutare l'idoneità degli esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo cui questi appartengono, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza, e di adeguata composizione dell'organo, si affida agli organi stessi il compito di adottare misure necessarie a colmarle. Invece, in ogni altro caso, il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio, la quale è pronunciata dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.

Il comma 6 del novellato articolo 26 stabilisce che la Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dagli organi di amministrazione e controllo; in caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

In tale contesto segnala come le vigenti disposizioni in materia, recate dal comma 2 dell'articolo 26, stabiliscano che il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio (non differenziando, dunque, le conseguenze derivanti dal difetto dei requisiti richiesti dalla legge), affidandone la dichiarazione al consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e, in caso di inerzia, investendo la Banca d'Italia del compito di pronunciarla.

Il comma 14 dell'articolo 1 dello schema abroga l'articolo 27 del TUB, il quale attribuisce al CICR la facoltà di

disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il comma 15 introduce nell'articolo 28 del TUB il nuovo comma 2-ter, chiarendo che nelle banche popolari, anche quotate, e nelle banche di credito cooperativo, il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, morte o esclusione del socio è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

In merito segnala come la norma riproduca quasi letteralmente il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 3 del 2015, il cui disegno di legge di conversione C. 2844 è attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive. Rispetto al testo della norma recata dal decreto-legge il comma 15 fa riferimento, oltre che alle banche popolari, anche alle banche di credito cooperativo.

Il comma 16, modificando l'articolo 49, comma 2, del TUB, svincola dalla conformità al parere del CICR il potere della Banca d'Italia di fissare la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni circolari, mentre il comma 17 inserisce due nuovi commi 1-*quater* e 1-*quinquies* nell'articolo 51 del TUB, concernenti i poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia.

In tale contesto segnala che il nuovo comma 1-*quater* consente alla Banca d'Italia di chiedere dati e documenti al personale delle banche, anche per il tramite di queste ultime, ai fini dell'esercizio della vigilanza e che, ai sensi del nuovo comma 1-*quinquies*, tali obblighi si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti e al loro personale.

Il comma 18 inserisce nel TUB i nuovi articoli 52-*bis* e 52-*ter*, con i quali si obbligano le banche a dotarsi di una

specifica procedura interna per la segnalazione di violazioni, mentre il nuovo articolo 52-*bis* prevede, al comma 1, che le banche adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. In base ai commi 2 e 3 tali procedure devono garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione; devono tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; devono assicurare un canale specifico, indipendente e autonomo. Inoltre la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Passa quindi a illustrare il comma 4, il quale reca alcune deroghe al Codice in materia di protezione dei dati personali, riguardanti i diritti dell'interessato a conoscere le modalità di utilizzo dei propri dati relativamente all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato, mentre il comma 5 affida alla Banca d'Italia il compito di emanare le relative disposizioni attuative.

Il nuovo articolo 52-*ter* disciplina invece la ricezione delle segnalazioni da parte della Banca d'Italia, le quali provengono dal personale delle banche e delle relative capogruppo e si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III del TUB (concernenti le banche e la vigilanza) nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. Ai sensi dei commi 2 e 3 del nuovo articolo la Banca d'Italia, oltre a tenere conto dei criteri indicati dall'articolo 52-*bis* del TUB, può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni. Le informazioni così pervenute, ove rilevanti, sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigi-

lanza, per il perseguimento della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza e della competitività del sistema finanziario, nonché dell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In base al comma 4 dell'articolo 52-*ter*, nel caso di accesso ad atti amministrativi ai sensi delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante.

Il comma 19 apporta significative modifiche alle disposizioni in materia di vigilanza regolamentare contenute nell'articolo 53 del TUB.

A tale riguardo evidenzia che, anzitutto, come per numerose altre norme dello schema di decreto, viene eliminato – ovunque ricorra – il riferimento alla conformità con le delibere CICR per l'esercizio dei poteri della Banca d'Italia. Inoltre i contenuti dei commi 2 e 3, che vengono abrogati, sono trasfusi rispettivamente nel nuovo comma 4-*quinquies* dell'articolo 53 e nel nuovo articolo 53-*bis* del TUB, introdotto dal comma 20 dell'articolo 1 dello schema. Con le modifiche al comma 4 si chiarisce che il potere di disciplinare condizioni e limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati concerne non solo le banche, ma anche i gruppi bancari. Si reintroduce inoltre l'obbligo di astensione per i casi di conflitto di interesse nel caso di deliberazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Infatti il secondo periodo del nuovo comma 4 stabilisce in tali casi che, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 2629-*bis* del codice civile per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 2391, primo comma, i soci e gli amministratori devono astenersi da tali deliberazioni. Qualora verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

In merito ricorda che, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 310 del 2004 ha modificato l'articolo 2391 del codice civile eliminando l'obbligo di astensione dell'amministratore in conflitto d'interessi. Il vigente articolo 2391 prevede quindi che l'amministratore dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Il nuovo comma 4-*quinquies* dell'articolo 53 – riprendendo il vigente comma 2 dell'articolo 53 TUB – prevede che le disposizioni di vigilanza regolamentare, emanate ai sensi del medesimo articolo 53, possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Il nuovo comma 4-*quinquies* dell'articolo 53 consente alle disposizioni di vigilanza di prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. Il nuovo comma 4-*sexies* stabilisce la nullità di qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione, emanate dalla Banca d'Italia o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. Tale nullità è però relativa, in quanto non comporta la nullità del contratto; le previsioni nulle sono sostituite di diritto con i parametri indicati nelle disposizioni suddette, nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

Il comma 20 dell'articolo 1 introduce nel TUB gli articoli 53-*bis* e 53-*ter*, concernenti rispettivamente i poteri di intervento della Banca d'Italia e le misure macroprudenziali. Rileva come, in estrema sintesi, il nuovo articolo 53-*bis* attribuisca

alla Banca d'Italia il potere di convocare sia i singoli esponenti delle banche (ivi compreso il personale), sia gli organi collegiali, nonché adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche:

la restrizione delle attività o della struttura territoriale;

il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia potrà inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. La Banca potrà altresì disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza (ai sensi dell'articolo 26 del TUB), salvo che sussista urgenza di provvedere e convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti.

In merito ricorda che il potere di rimozione (*removal*) non è contemplato dal pacchetto CRD IV, ma è previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge delega n. 154 del 2014.

Il nuovo articolo 53-*ter* indica le misure macroprudenziali adottabili dalla Banca d'Italia in quanto autorità designata ai sensi della normativa comunitaria, le quali riguardano le riserve di capitale previste dal capo 4 del titolo VII della direttiva

2013/36/UE nonché le misure di natura macro-prudenziale previste dal regolamento n. 575/2013.

Il comma 21 modifica l'articolo 54 del TUB, relativo alla vigilanza ispettiva, estendendo l'ambito applicativo dei poteri di vigilanza anche nei confronti dei soggetti cui le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti.

I commi 22, 23 e 24 modificano rispettivamente gli articoli 55 (relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie), 59 (recante definizioni rilevanti per l'esercizio della vigilanza su base consolidata) e 60 (sulla definizione del gruppo bancario) del TUB, al fine di espungervi il riferimento – come in altri analoghi casi precedentemente descritti – alla preventiva delibera del CICR.

Il comma 25 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 62 del TUB (la cui rubrica viene modificata nei termini « Idoneità degli esponenti »), conseguenti alle nuove norme sugli esponenti aziendali di cui all'articolo 26, sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 dello schema di decreto.

Il comma 26 interviene sull'articolo 66 del TUB, in materia di vigilanza informativa, aggiungendovi i commi 5-*bis* e 5-*ter* per estendere i relativi poteri anche al personale delle banche ed ai soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché al loro personale. Conseguentemente alle modifiche apportate all'articolo 53 del TUB dal comma 19, il comma 27 modifica l'articolo 67 del TUB relativamente alla disciplina della vigilanza consolidata di tipo regolamentare. In particolare, oltre ad eliminare il riferimento al CICR, viene abrogato il comma 2-*ter* (relativo al contenuto ulteriore dei provvedimenti della Banca d'Italia nell'esercizio del potere di vigilanza consolidata regolamentare) che confluisce nell'articolo 67-*ter*, comma 1, lettera *d*). Il comma 28 introduce nel TUB il nuovo articolo 67-*ter*, che ricalca – per quanto riguarda i gruppi bancari – le disposizioni già previste all'articolo 53, attribuendo, in intesi, alla Banca d'Italia il potere di convocare sia organi apicali sia personale della capogruppo, nonché gli organi col-

legiali. Viene previsto inoltre che la Banca potrà procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato. Resta ferma la possibilità (di cui al vigente articolo 67 del TUB) di emanare anche provvedimenti di carattere particolare che, ai sensi del nuovo articolo 67-*ter* comma 1, lettera *d*) (il quale ricalca il vigente comma 2-*ter* dell'articolo 67) potranno essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare:

la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo;

il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale;

per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la possibilità di fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.

L'Istituto potrà disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali importanti.

Il comma 29 modifica l'articolo 68 del TUB, relativo alla vigilanza ispettiva di gruppo, al fine di inserirvi il riferimento al personale degli istituti e i soggetti cui è stata esternalizzata l'attività. Il comma 30

inserisce nel TUB il nuovo articolo 70-*bis*, che disciplina il già citato potere di rimozione (*removal*) del board da parte dell'Autorità di vigilanza.

A tale riguardo è previsto che la Banca d'Italia possa disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere di alcuni presupposti indicati dalla legge per l'amministrazione straordinaria (ossia ove risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca); in tale ipotesi, deve ritenersi che l'intermediario possa ancora esprimere organi apicali idonei e non si debba procedere al commissariamento. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Resta comunque salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria (di cui all'articolo 76) e l'amministrazione straordinaria della banca, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge. Il comma 31 sostituisce l'articolo 79 del TUB, concernente i provvedimenti straordinari nei confronti delle banche comunitarie, in particolare differenziando i meccanismi di reazione sulla base del soggetto preposto al controllo delle norme (Autorità dello Stato di origine o Banca d'Italia).

Il nuovo comma 1 dell'articolo 79 stabilisce come regola generale che, in caso di violazione (precisandosi, con le modifiche in esame, anche ove sussista rilevante rischio di violazione) da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio italiano, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne deve dare comunicazione a tale autorità. Se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese

l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione Europea e all'ABE.

Il nuovo comma 2 prevede, in deroga alle norme generali, che se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE. Il novellato comma 3, in luogo di disporre un intervento sussidiario dell'Autorità nazionale (Banca d'Italia) rispetto all'Autorità dello Stato di origine, prevede che, ove i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine manchino o risultino inadeguati, si potrà ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Il nuovo comma 4 prevede invece che, in caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.

Il comma 32, modificando l'articolo 95-*bis* del TUB, reca disposizioni di coordinamento.

Il comma 33 introduce nel TUB il nuovo articolo 98-*bis*, estendendo il potere di rimozione (*removal*) del board degli amministratori (di cui all'articolo 70-*bis*

del TUB, introdotto dal comma 30) anche nei confronti della banca capogruppo.

I commi da 34 a 38 apportano modifiche di coordinamento agli articoli da 107-112 del TUB, concernenti gli intermediari finanziari e i confidi.

In particolare, il novellato articolo 112 reca un nuovo regime di applicabilità delle disposizioni di vigilanza agli intermediari.

Rispetto al vigente regime, in virtù delle modifiche precedentemente descritte agli articoli 25, 26 del TUB, si prevede un'applicazione limitata agli intermediari finanziari e, in particolare:

ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)* (criteri di competenza) ed *e)* (limiti al cumulo degli incarichi): in tal senso la Banca d'Italia può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza specifici, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta;

ai titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari si applicano i requisiti previsti per i partecipanti al capitale dal già commentato articolo 25, ad eccezione dei criteri di competenza che, analogamente a quanto previsto per i requisiti degli organi apicali, possono essere definiti in modo più preciso dalla Banca d'Italia con criteri analoghi a quelli disposti per gli amministratori.

I commi da 39 a 41 recano le opportune modifiche di coordinamento sistematico agli articoli 114-*quinquies* e seguenti del TUB, relativi agli istituti di moneta elettronica (IMEL). Vengono applicati a tali istituti, tra l'altro, le nuove norme sugli esponenti aziendali, i poteri di vigilanza ispettiva e il potere di rimozione degli organi amministrativi. In dettaglio, nel novellato articolo 114-*quinquies*² del TUB sono introdotti i commi *6-bis* e *6-ter*, riferiti alle ipotesi di violazioni commesse da IMEL comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emis-

sione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, relative a disposizioni concernenti le succursali o la prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. In tal caso il trattamento è solo parzialmente simile a quello riservato alle banche UE: la Banca d'Italia può ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. Ove manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.

I commi da 42 a 44 apportano agli articoli 114-*novies*, 114-*undecies* e 114-*quaterdecies* del TUB le conseguenti modifiche di coordinamento alla disciplina sugli istituti di pagamento. Per quanto riguarda i servizi di pagamento, i commi 45 e 46 apportano modifiche di coordinamento sistematico coerenti, in particolare, con le norme recate dallo schema di decreto in materia di sanzioni. I commi 47, 48, 49 e 50 intervengono sulla disciplina delle sanzioni contenuta nel TUB, coerentemente con il criterio di delega di cui all'articolo 3, lettera *i)*, della legge delega n. 154 del 2014. In dettaglio, il comma 47 modifica l'articolo 133 del TUB, che sanziona il cosiddetto « abuso di denominazione » (ovvero la condotta di chi utilizzi determinate locuzioni appartenenti alle banche, agli IMEL, agli istituti di pagamento e agli intermediari finanziari non rivestendone la qualifica o in modo da trarre in inganno il destinatario della comunicazione). Coerentemente a quanto previsto dalla legge delega, le modifiche al comma 3 dell'articolo 133 implicano la differenziazione del trattamento di persone fisiche e di persone giuridiche, non-

ché la rimodulazione della misura delle sanzioni. A tal fine viene modificata la sanzione amministrativa pecuniaria, abbassando il minimo da 5.164 a 5.000 euro ed elevando il massimo da 51.645 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia o di essere abilitato all'esercizio del microcredito.

In ordine alle suddette fattispecie sottolinea come il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 133 preveda l'applicazione dell'articolo 144, comma 9, come modificato dal comma 51 dell'articolo 1 dello schema, il quale prevede l'innalzamento delle sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della stessa, nel caso in cui tale vantaggio è superiore ai massimali delle sanzioni.

Il comma 48 modifica l'articolo 136 del TUB, relativo alle obbligazioni degli esponenti bancari, al fine di coordinarlo con le norme in materia di conflitto di interesse di cui all'articolo 53, comma 4, del TUB, novellato dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema. In merito rileva come si vieti a chi svolge funzioni apicali presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità; viene precisato che in tale ultimo caso è escluso il voto dell'esponente interessato, ferma restando la necessità di voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, nonché gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Il comma 49 modifica l'articolo 139 del TUB, che disciplina le sanzioni per le violazioni relative a partecipazioni in ban-

che, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari. In particolare la novella rimodula le sanzioni per le violazioni relative alle partecipazioni rilevanti, che sono differenziate secondo la natura giuridica del soggetto e rimodulate nell'ammontare. Come già per l'abuso di denominazione, le sanzioni sono fissate per le persone fisiche tra i 5.000 e i 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Viene precisato inoltre che le medesime sanzioni si applicano per le violazioni suddette, compiute con riferimento agli intermediari finanziari. Anche in tali ipotesi si applicherà il richiamato articolo 144, comma 9, che prevede un innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle violazioni sia superiore ai massimali di legge.

Il comma 50 prevede un impianto sanzionatorio analogo per il novellato articolo 140 del TUB, che individua le sanzioni applicabili per le violazioni concernenti le comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari.

Il comma 51 apporta una sostanziale revisione alla disciplina delle sanzioni nei confronti degli intermediari, contenute nell'articolo 144 del TUB.

In merito rileva come, riguardo alla materia sanzionatoria, la delega legislativa di cui all'articolo 3 della legge n. 154 del 2013 sia più ampia del disposto normativo comunitario della direttiva CRD IV, la quale, all'articolo 65, comma 2, sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

In tale contesto la predetta delega di cui alla legge n. 154 prevede inoltre che la revisione delle sanzioni avvenga secondo i criteri indicati dalla CRD IV non solo per le sanzioni recate dal TUB, ma anche di

quelle recate dal TUF per le violazioni della disciplina in materia di intermediari e dei mercati.

Le modifiche recate dal comma 51 all'articolo 144 del TUB chiariscono che le sanzioni ivi disciplinate si applicano non alle persone fisiche (organi apicali e dipendenti dei soggetti vigilati) ma riguardano solo le persone giuridiche vigilate, ovvero banche, intermediari finanziari, capogruppo, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti. In coerenza con l'impianto sanzionatorio di cui alla delega, nei confronti di tali soggetti la misura della sanzione amministrativa pecuniaria è pari – in luogo di un minimo di 2.580 e un massimo di 129.110 euro – a 30.000 euro, fino al 10 per cento del fatturato.

In secondo luogo, sono modificate – in coerenza con l'impianto normativo risultante dal recepimento della CRD IV – anche le violazioni per cui si comminano dette sanzioni.

In particolare il nuovo comma 9 dell'articolo 144, coerentemente alle prescrizioni della legge delega, chiarisce che, qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa sia superiore ai massimali di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Il comma 52 introduce nel TUB gli articoli da 144-*bis* a 144-*sexies*. Il nuovo articolo 144-*bis* disciplina, al comma 1, il potere della Banca d'Italia di disporre, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'applicazione nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Ai sensi del comma 2 nel caso di inosservanza a tale ordine, si applicano le san-

zioni pecuniarie, elevandone l'ammontare fino a un terzo fermi i limiti di legge. Il nuovo articolo 144-*ter* stabilisce le altre sanzioni amministrative applicabili agli esponenti o al personale. Coerentemente alle prescrizioni di delega, l'applicazione delle misure al personale o agli esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della persona giuridica cui fanno capo. Le sanzioni vanno da 5.000 a 5 milioni di euro e si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, a specifiche condizioni di legge e purché l'inosservanza sia conseguenza dell'azione o dell'omissione.

Il comma 3 dispone altresì che il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata possa applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati.

Il nuovo articolo 144-*quater* reca i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni. Tra di essi vi sono: la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile e l'entità del vantaggio ottenuto, il livello di cooperazione con la Banca d'Italia ed anche le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Il nuovo articolo 144-*quinquies* estende l'impianto sanzionatorio così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n. 575/2013 sui requisiti di capitale, nell'ambito della relativa materia, nonché per le violazioni delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati.

Il nuovo articolo 144-*sexies* dispone l'applicazione delle sanzioni anche ai soci e agli amministratori che violano l'obbligo di astensione dalle delibere nel caso di conflitto di interesse sancito dall'articolo

53, comma 4, del TUB, come novellato dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema.

Il comma 53 modifica l'articolo 145 del TUB, al fine di rivedere la procedura sanzionatoria e il regime di pubblicità delle sanzioni. In sintesi, tra le principali modifiche segnala il rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato (gli interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato). Viene chiarito inoltre che il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie e si sostituisce la pubblicazione dei provvedimenti su giornali cartacei con quella sul sito *web* della Banca d'Italia.

È prevista altresì la pubblicità in forma anonima del provvedimento quando la pubblicità ordinaria:

abbia a oggetto dati personali la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione;

possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

possa causare pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.

Viene quindi dettata una puntuale disciplina dell'opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in Corte d'Appello.

Il comma 54 introduce nel TUB gli articoli 145-*bis* (che impone la comunicazione all'ABE dei provvedimenti sanzionatori) e 145-*ter* (che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).

I commi 55 e 56 apportano modifiche di coordinamento.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore delle modifiche al TUB recate dall'articolo 1 dello schema di decreto, con particolare riferimento alle sanzioni, al

giudizio di opposizione, ai provvedimenti sanzionatori e ai requisiti degli esponenti aziendali.

In particolare è previsto:

al comma 2, che rimangono ferme le norme attuative attualmente in vigore (tra cui le delibere adottate dal CICR) fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi;

al comma 3, che la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dallo schema si applica alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia;

al comma 5, che il giudizio di opposizione alle sanzioni, così come rimodulato dal novellato articolo 145 del TUB, si applica ai giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme;

analogamente, al comma 7, che le norme attuative della disciplina sugli esponenti aziendali (di cui al novellato articolo 26 del TUB) trovano applicazione alle nomine successive all'entrata in vigore della disciplina contenuta nello schema.

Il comma 10 abilita inoltre la Banca d'Italia ad accedere direttamente al SIC (Sistema informativo del casellario) e alla Banca dati antimafia.

L'articolo 3 dello schema apporta una serie di modifiche al TUF, coerenti con l'impianto del CRD IV *package*, specialmente sotto il profilo dei poteri delle autorità di vigilanza e delle sanzioni. In particolare il comma 1 aggiorna le definizioni del TUF, segnatamente per quanto concerne il personale. Il comma 2 novella l'articolo 2 del TUF, consentendo alla CONSOB e alla Banca d'Italia di esercitare i poteri di intervento già ad esse attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme del cosiddetto CRD IV *package*, delle relative disposizioni di attuazione e degli atti emanati dalle Autorità di vigilanza UE.

Il comma 3 reca talune disposizioni di coordinamento, mentre il comma 4 aggiunge nell'articolo 6 del TUF tre nuovi commi dopo il comma 2-*sexies*, in materia

di remunerazione e incentivazione, prevedendo in sostanza, ai nuovi commi 2-*septies* e 2-*octies*, la rimessione all'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico, di talune decisioni in merito e la nullità dei patti o clausole non conformi.

Le nuove previsioni attuano le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge delega n. 154 del 2014 (la quale prevede la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni e l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto), nonché dell'articolo 94, paragrafo, 1, lettera *g*), numero ii), della direttiva, che stabilisce che il limite alla remunerazione variabile possa essere superato solo con delibera assembleare approvata con i *quorum* rafforzati stabiliti dalla direttiva stessa.

Inoltre il nuovo comma 2-*novies*, inserisce anche nel TUF (in analogia con le modifiche al comma 4 dell'articolo 53 del TUB recate dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema) il principio dell'astensione dei soci e degli amministratori dei soggetti abilitati all'attività finanziaria in merito alle deliberazioni per le quali abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Il comma 5 modifica l'articolo 7 del TUF in materia di interventi sui soggetti vigilati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. Al riguardo viene precisato che le Autorità potranno convocare il personale degli enti vigilati, non solo i dirigenti, ivi compreso il personale e gli organi apicali cui siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti; sono integrati i poteri di intervento delle Autorità nell'ambito delle rispettive competenze.

Il nuovo comma 2-*bis* del predetto articolo 7 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati, in caso in cui il mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana e prudente gestione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *e*) della legge delega.

Il comma 6 inserisce nel TUF il nuovo articolo 7-*bis*, relativo alle riserve di ca-

pitale, che affida alla Banca d'Italia il compito di adottare disposizioni in materia di capitale e in ambito macroprudenziale (così come previsto dal CRD IV *package*), in qualità di Autorità nazionale competente.

Il comma 7 modifica l'articolo 8 del TUF, concernente il potere delle Autorità di vigilanza di richiedere informazioni al personale dei soggetti vigilati.

Il comma 8 introduce nel TUF i nuovi articoli 8-*bis* e 8-*ter*, coi quali si sancisce – in analogia al settore bancario, in particolare con riferimento alle previsioni degli articoli 52-*bis* e 52-*ter* del TUB introdotti dal comma 18 dell'articolo 1 dello schema – l'obbligo per i soggetti operanti nel settore finanziario a dotarsi di una specifica procedura interna per la segnalazione di violazioni.

Il comma 9, inserendo un nuovo comma 1-*ter* nell'articolo 10 del TUF, estende i poteri di vigilanza ispettiva delle Autorità (Banca d'Italia e CONSOB) anche nei confronti dei soggetti cui siano state esternalizzate importanti funzioni aziendali.

Il comma 10, integrando l'articolo 12 del TUF, precisa l'ambito della vigilanza ispettiva e disciplina il potere di rimozione (*removal*) degli esponenti aziendali (in analogia con quanto disposto dall'articolo 1 dello schema di decreto per quanto riguarda il TUB).

Il comma 11 sostituisce l'articolo 13 del TUF, concernente gli esponenti aziendali. Il comma 1 del nuovo articolo 13 sancisce che coloro i quali rivestono funzioni apicali in società di intermediazione mobiliare – SIM, società di gestione del risparmio – SGR, Società di investimento a capitale variabile e fisso (rispettivamente, SICAV e SICAF) devono essere in possesso dell'idoneità all'incarico. A tale scopo il comma 2 specifica che tali soggetti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. Il comma 3 demanda la disciplina di detti requisiti al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca

d'Italia e la CONSOB, precisando che le norme regolamentari dovranno anche disciplinare i limiti al cumulo di incarichi (per gli esponenti delle SIM).

Parallelamente a quanto previsto per il sistema bancario dagli articoli 26 e seguenti del TUB, come modificati dall'articolo 1 dello schema, il comma 5 affida agli organi di amministrazione e controllo il compito di valutare l'idoneità dei componenti e l'adeguatezza dell'organo; a tali organi è affidato il compito altresì di colmare le eventuali lacune ovvero pronunciare la decadenza dall'ufficio.

Il comma 12 sostituisce l'articolo 14 del TUF, in tema di acquisizione di partecipazione al capitale, affidando anche in questo caso al MEF il compito di disciplinare i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza dei soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti negli intermediari vigilati.

In tale ambito, fa presente come il comma 3 del nuovo articolo 14 differenzi tra tipologie di intermediari; inoltre, analogamente al settore bancario, in caso di mancata ottemperanza ai requisiti di legge il comma 5 vieta l'esercizio dei diritti di voto e il comma 6 stabilisce l'impugnabilità delle delibere assunte in violazione dei limiti di legge.

Il comma 13 modifica l'articolo 15 del TUF in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti, in conformità con le precedenti disposizioni relative all'idoneità dei partecipanti al capitale.

Rammenta che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 – non modificato dallo schema di decreto – chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una SIM, società di gestione del risparmio, SICAV o SICAF una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la

quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.

Il comma 14 novella l'articolo 19 del TUF, concernente i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare i servizi e le attività di investimento da parte delle SIM, mutuando dalla direttiva 2013/36 il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali. Analogamente presentano sono le modifiche recate dai commi 15, 16 e 17, i quali intervengono sugli articoli 34, 35-*bis* e 38 del TUF (relativi rispettivamente alle SGR, alle SICAV e SICAF, nonché alle SICAV e SICAF in gestione esterna).

Il comma 18 modifica l'articolo 52 del TUF, che disciplina i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari.

In tale ambito si conferisce alla Banca d'Italia il potere di adottare nei confronti di tali soggetti tutte le misure necessarie, anche provvisorie ed urgenti, per salvaguardare la stabilità finanziaria. Il comma 19 introduce nel TUF il nuovo articolo 56-*bis*, il quale – analogamente a quanto previsto per il settore bancario – attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli organi di amministrazione e controllo di SIM, SGR, SICAV e SICAF, nel caso di sussistenza dei presupposti dell'amministrazione straordinaria; si tratta di un potere esercitabile ove si ritenga l'intermediario ancora in grado di esprimere degli organi apicali idonei e non ne sia quindi necessario il commissariamento.

I commi 20, 21 e 22 apportano al TUF modifiche di coordinamento.

L'articolo 4 apporta una serie di modifiche alla Parte V del TUF, in materia di disciplina sanzionatoria prevista per gli intermediari, che appare sostanzialmente parallela alle modifiche apportate dallo schema di decreto al TUB per quanto riguarda il settore bancario.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 187-*septies* del TUF, al fine di novellare la procedura per l'irrogazione

delle sanzioni amministrative previste dal Titolo 1-*bis* (concernenti l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) del Capo III del TUF.

In proposito segnala come la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisca che, sebbene l'articolo 187-*septies* non sia menzionato dal principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1), della legge n. 154 del 2014, il Governo ritenga opportuno apportare anche a tale articolo modifiche analoghe a quelle disposte dal comma 15 del medesimo articolo 4 dello schema all'articolo 195 del TUF, in tema di procedimento sanzionatorio per le violazioni previste dal Capo V, titolo II, del TUF e di opposizione ai relativi provvedimenti.

Analogamente alle modifiche relative al settore bancario, anche in tale ipotesi si rafforza il contraddittorio con l'interessato ed è prevista la possibilità che tale soggetto sia audito.

I commi 2, 3 e 4 modificano gli articoli 188, 189, e 190 del TUF (concernenti rispettivamente l'abuso di denominazione, le violazioni alle norme di partecipazione al capitale e le altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari), differenziando il trattamento sanzionatorio di persone fisiche e giuridiche e determinando le sanzioni secondo i criteri di delega.

Il comma 5 introduce nel TUF i nuovi articoli 190-*bis* e 190-*ter*, volti rispettivamente a:

rivedere l'impianto sanzionatorio applicabile agli esponenti aziendali e al personale, ove siano responsabili delle violazioni dei già richiamati articoli 188, 189 e 190 del TUF: a tale riguardo si segue l'impianto delle norme di recepimento, con l'intento di applicare prioritariamente le sanzioni alla persona giuridica e di subordinarne l'irrogazione alle persone fisiche a specifiche condizioni di legge;

enucleare dall'articolo 190 la disciplina sanzionatoria applicabile a talune persone fisiche (consulenti e promotori

finanziari; membri degli organismi dei consulenti e dei promotori finanziari; persone fisiche che violino la riserva di attività relativa all'esercizio professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio; gestori di portali per la raccolta di capitali), alle quali non si applica l'articolo 190-*bis*.

I commi 6, 8, 9, 11, e 13 rivedono i limiti edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (di cui agli articoli 191, 192-*bis*, 192-*ter*, 193 e 194 del TUF), secondo un'articolazione che prevede minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro.

Il comma 7 modifica l'articolo 192 del TUF, in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, inserendo in tale disposizione il nuovo comma 2-*bis*, al fine di allineare le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 192 all'impostazione generale dell'impianto sanzionatorio della CRD IV.

Il comma 12 modifica invece l'articolo 193-*quater* del TUF, in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, operando un riallineamento dei minimi e dei massimi edittali e introducendo una nuova sanzione amministrativa a fronte delle violazioni dell'obbligo di astensione di soci e amministratori.

Il comma 10 sanziona la mancata ottemperanza all'obbligo di astensione dalle delibere, ove vi sia conflitto di interessi, da parte degli organi apicali.

Il comma 14 introduce nel TUF i nuovi articoli da 194-*bis* a 194-*quinquies*, che inseriscono nel perimetro del TUF disposizioni di tenore analogo a quanto previsto dagli articoli 144-*bis* e seguenti del TUB, introdotti dal comma 52 dell'articolo 1 dello schema.

In sintesi:

il nuovo articolo 194-*bis* individua i criteri per la determinazione delle sanzioni;

il nuovo articolo 194-*ter* estende l'applicazione delle sanzioni anche alle violazioni dei requisiti di capitale, delle norme tecniche emanate dalla Commissione europea e degli atti delle Autorità di vigilanza europee direttamente applicabili;

il nuovo articolo 194-*quater* introduce la possibilità, per la Banca d'Italia o La CONSOB, di emanare un ordine di porre fine alle violazioni per le infrazioni « minori »;

il nuovo articolo 194-*quinquies* introduce, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 lettera *m*), numero 5), della legge delega n. 154 del 2014, l'istituto dell'oblazione, ossia il pagamento della sanzione in misura ridotta, per alcune violazioni previste e una presenza di determinate circostanze.

Al riguardo rileva come l'articolo 144, comma 8, del TUB come riformulato dal comma 51 dell'articolo 1 dello schema di decreto, preveda che alcune sanzioni (nella specie quelle previste dai commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) e 4) si applicano solo nel caso in cui le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia.

In proposito evidenzia come la CONSOB abbia segnalato per le vie brevi l'opportunità di prevedere un analogo potere in capo alla stessa CONSOB, al fine di consentire, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*), numero 5) della legge delega, in materia di deflazione del contenzioso, di non avviare il procedimento sanzionatorio, quando la condotta sia priva di effettiva offensività o pericolosità.

Il comma 15 modifica l'articolo 195 del TUF, che disciplina nuovamente la procedura sanzionatoria per le sanzioni amministrative previste dal titolo II del Capo V dello stesso TUF. Il comma 16 inserisce nel TUF il nuovo articolo 195-*bis*, concernente la pubblicazione delle sanzioni amministrative sui siti *web* delle autorità di

vigilanza, nonché il nuovo articolo 195-*ter*, che prevede l'obbligo della Banca d'Italia di comunicare all'ABE le sanzioni applicate, nonché le informazioni sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori. Il comma 17 inserisce nel TUF il nuovo articolo 196-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di emanare la disciplina di attuazione in materia di sanzioni.

L'articolo 5 contiene le disposizioni transitorie e finali, in particolare quelle concernenti l'entrata in vigore delle novelle al TUF, chiarendo, in estrema sintesi, che le disposizioni vigenti del TUF (e le relative, vigenti norme attuative) si applicheranno fino al completamento del quadro normativo (ivi compresi i provvedimenti di rango secondario) nei settori interessati dalle novelle operate dallo schema di decreto.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri.

Michele PELILLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Moretto, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, anche a seguito di un'interlocuzione svolta per le vie brevi con alcuni gruppi, ritiene opportuno procedere all'espressione del parere sul provvedimento nel corso della prossima settimana, anche in considerazione del fatto che la Commissione sarà prossimamente impegnata nell'esame di numerosi altri schemi di decreto legislativo.

Marco CAUSI (PD) rileva come la questione concernente le modifiche da apportare alla disciplina delle agenzie di *rating*, oggetto dello schema di decreto legislativo, risulti ormai piuttosto definita, anche in quanto corrisponde a un dibattito già svolto in sede di definizione della normativa europea in materia, cui la stessa Commissione Finanze ha partecipato nel corso della cosiddetta « fase ascendente », condividendo pertanto l'opportunità di esprimere il parere sullo schema di decreto la settimana prossima.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che il tema del *rating* non possa essere esaminato in modo affrettato.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scadrà il 24 marzo prossimo, e come non sia pertanto utile apportare accelerazioni all'*iter* di esame dello stesso da parte della Commissione, la quale deve invece utilizzare tutto il tempo a sua disposizione per approfondire adeguatamente lo schema di decreto. Sottolinea infatti, nel merito, come i temi relativi alla disciplina del *rating* risultino particolarmente delicati, anche in considerazione della presenza in tale settore di numerosi conflitti di interesse.

Michele PELILLO, *presidente*, ritiene che si potrà prossimamente valutare se sussistano le condizioni per procedere alla votazione del parere sullo schema di decreto legislativo nella prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-04812 Causi: Chiarimenti in merito al regime di detrazione IVA degli acquisti applicabile ai contratti di soccida agraria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di bestiame nell'ambito del contratto di soccida.

In particolare, gli interroganti riferiscono che l'Agenzia delle entrate avrebbe emesso diversi atti di accertamento (in particolare la Direzione provinciale di Viterbo, di seguito DP) che, disconoscendo l'IVA sugli acquisti del soccidario, recuperano l'imposta esposta in dichiarazione come IVA a credito (nel presupposto che la commercializzazione degli animali era effettuata esclusivamente dal soccidante), anche se precedentemente la stessa IVA era stata oggetto di rimborso da parte dello stesso ufficio che ha emesso l'atto di accertamento.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nel corso degli anni 2013/2014 sono stati accertati n. 27 soggetti nella provincia di Viterbo.

Degli accertamenti emessi due si sono conclusi con acquiescenza dei contribuenti, dieci con adesioni già concluse e due con adesione attualmente in corso, dieci con ricorso presentato da parte dei contribuenti e, infine, due si sono resi definitivi per mancata opposizione. Con riguardo ai ricorsi, sono state ad oggi depositate quattro sentenze, di cui tre a favore dei ricorrenti (oggetto di impugnazione da parte dell'ufficio) ed una a favore dell'Agenzia (ultima ad essere stata depositata in ordine temporale).

Con riferimento alle motivazioni degli atti accertativi, l'ufficio ha riesaminato la

richiesta di rimborsi IVA da parte di soggetti che esercitano l'attività di allevamento di bestiame in regime di soccida solo relativamente ai contratti che prevedevano l'intera monetizzazione della quota spettante al soccidario. Tale integrale monetizzazione trova riscontro nel fatto che non risultavano emesse da parte dei soccidari, fatture di vendita a seguito di una eventuale autonoma cessione dei capi spettanti. Ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti passivi d'imposta, che operano in regime ordinario, hanno diritto a detrarre integralmente l'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi solo se destinati ad operazioni imponibili o ad esse assimilate: è, invece, indetraibile l'imposta assolta a monte relativa a beni e servizi destinati esclusivamente ad operazioni esenti, ovvero ad operazioni comunque non soggette all'imposta. Nei casi oggetto di accertamento i soggetti non avevano effettuato alcuna operazione attiva imponibile ai fini IVA pertanto nessuna detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti poteva essere operata dagli stessi.

Al fine di non penalizzare i soggetti che in buona fede avevano fatto affidamento sulla possibilità di richiedere a rimborso l'IVA pagata, l'ufficio ha provveduto a disapplicare le sanzioni ai soggetti accertati.

La DP di Viterbo ha anche richiesto parere alla Direzione Regionale – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Fiscalità, la quale ha confermato che nei casi esaminati dalla DP istante, al soccidario non spetta la detrazione dell'IVA sugli acquisti

(e quindi nessun rimborso), in quanto non effettua alcuna operazione attiva imponibile.

La DP di Viterbo rappresenta, infine, che sebbene le Commissioni di merito non hanno una posizione univoca in materia, le sentenze emesse dalla Cassazione hanno accolto, ad oggi, la tesi dell'Amministrazione Finanziaria (Cassazione 21491/2005; 8727/2013; 27715/2013).

Per quanto riguarda il merito della questione, si fa presente che, con la circolare del 9 febbraio 1995, n. 48/E, è stato precisato che gli atti generatori il contratto di soccida (ad esempio gli atti di conferimento del bestiame) non sono fattispecie rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non rappresentando atti traslativi della proprietà.

Con la citata circolare n. 48/E del 1995, è stato, altresì, chiarito che anche la restituzione del bestiame, alla fine del contratto, non costituisce operazione rilevante ai fini dell'IVA, riassumendo il conferente la materiale disponibilità del proprio bestiame inizialmente conferito.

Per quanto attiene alla divisione degli accrescimenti, è stato, inoltre, specificato che questa è solo un atto dichiarativo dell'acquisto originario degli stessi, che altro non sono che una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida.

Ciò posto, nonostante sia il conferimento che la divisione del bestiame siano atti non assoggettati ad IVA, la circolare n. 48/E chiarisce che è comunque ammessa la detrazione forfettizzata per le successive cessioni, ovviamente con riferimento all'IVA corrisposta per gli acquisti antecedenti il conferimento.

Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 32 del 27 aprile 1973 (richiamata successivamente dalla risoluzione n. 381861 del 28 maggio 1980), « possono essere considerati produttori agricoli, ai fini dell'articolo 34, in quanto partecipi dell'attività di allevamento di cui si assumono i rischi in proporzione alle quote conferite, sia il soccidario che il soccidante il quale svolga in proprio l'attività di allevatore.

Ne deriva che alle cessioni aventi per oggetto i frutti dell'allevamento, può essere applicato il regime di cui al primo comma del richiamato articolo 34; nell'accennata ipotesi, la veste di contribuente viene assunta dal solo soccidante qualora provveda alla vendita dell'intero prodotto, ovvero anche dal soccidario per la parte di sua spettanza che venga da esso direttamente ceduta ».

In altre parole, affinché il soccidario possa esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, ancorché in misura forfettizzata ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è necessario che lo stesso svolga in proprio l'attività di allevatore, e provveda direttamente alla vendita dei prodotti in questione.

Da ultimo, per quanto riguarda il contenzioso pendente, si segnala che dall'interrogazione della banca dati del contenzioso, abbinati alla questione controversa specifica si rilevano 18 ricorsi presentati in Commissione Tributaria Provinciale, 12 in Commissione Tributaria Regionale e 4 in Cassazione.

Allo stato attuale risultano emesse diverse sentenze di merito, con esito sfavorevole all'Ufficio: per alcune risulta presentato appello.

Il contenzioso si concentra, in particolare, nel Lazio (e nella provincia di Viterbo, come evidenziato dagli interroganti), in Piemonte e in Umbria.

Dagli scritti difensivi emerge che si tratta, di regola, di contratti di cd. soccida semplice per allevamento di animali (polame, bovini, e altro), in cui il soccidante si obbliga a conferire una certa quantità di bestiame, mentre il soccidario presta l'attività necessaria alla custodia e all'allevamento; in seguito, il soccidante rivende il bestiame riconoscendo al soccidario una quota di « utili » (monetizzata e liquidata in denaro), determinata in base alle condizioni contrattuali che si riferiscono alla ripartizione degli accrescimenti.

Si fa presente, infine, che la questione ha costituito oggetto dell'istanza di consulenza giuridica n. 913-30/2012 presentata dall'Ufficio Territoriale di Viterbo in data

28 novembre 2012, in relazione alla quale la Direzione Regionale del Lazio ha espresso il parere secondo cui « Nel caso di specie il socidario non effettua alcuna operazione attiva imponibile o ad essa assimi-

lata che avrebbe legittimato da parte sua la detrazione d'imposta. Ne consegue che allo stesso non spetta la detrazione IVA sugli acquisti e, dunque, neanche il rimborso che l'Ufficio vorrebbe riconoscere ».

ALLEGATO 2

5-04813 Barbanti: Elementi informativi in merito alla retribuzione dell'Amministratore delegato della Banca Monte dei Paschi di Siena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Barbanti ed altri pongono quesiti in ordine alla retribuzione percepita nel 2013 dall'Amministratore del Monte dei Paschi di Siena dott. Fabrizio Viola.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di vigilanza svolta nel luglio 2014, la Commissione ha rivolto alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alcune richieste istruttorie con riferimento alle modalità di determinazione del compenso percepito nell'anno 2013 dal Dott. Viola.

Peraltro, nel mese di novembre 2013, la Commissione Europea ha approvato il Piano di Ristrutturazione 2013-2017 della Banca, approvazione che ha comportato l'applicazione di un limite massimo di euro 500.000 alla remunerazione individuale complessiva dei *Top Manager*, « a decorrere dal mese di dicembre 2013 » e fino al completamento dell'aumento di capitale previsto per il 2014, quest'ultimo effettivamente conclusosi entro il primo semestre 2014, e che ha permesso il rimborso integrale dei Nuovi Strumenti Finanziari (c.d. *salary cap*) il 1° luglio 2014.

Infine, la medesima decisione autorizzava MPS a stipulare transazioni con i componenti del CDA o esponenti dell'alta direzione la cui remunerazione fosse oltre la soglia al momento della decisione della Commissione, al fine consentire a MPS di rispettare l'impegno nel pieno rispetto del diritto privato italiano, stabilendo dei precisi paletti al contenuto dell'accordo transattivo.

Pertanto, in applicazione dei citati limiti massimi di remunerazione, in data 28 novembre 2013, la Banca ha stipulato con il dott. Viola un Accordo transattivo in modo, da un lato, di ottemperare alla richiesta della Commissione Europea e, dall'altro, di proseguire il rapporto di lavoro con il dott. Viola ancorché alle nuove condizioni, al fine di scongiurare le ricadute fortemente negative – sia in termini di continuità gestionale che di oneri da sostenere – a cui la stessa sarebbe andata incontro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro senza giusta causa ». In proposito, sul sito Internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è disponibile la relazione sulle remunerazioni attribuite per l'esercizio 2013.

Secondo i termini del citato Accordo transattivo riferiti dalla Banca sia nella documentazione diffusa al mercato che nelle note inviate alla Consob, il dott. Viola ha accettato la riduzione della Retribuzione Totale a 500.000 euro rinunciando al compenso stipulato nel contratto di assunzione (Euro 1,4 milioni di retribuzione fissa più Euro 2,1 milioni di variabile massimo potenziale) oltre alla sospensione della corresponsione degli emolumenti per la carica di A.D. (euro 400.000). A fronte di tale rinuncia, al dott. Viola veniva riconosciuto un *up-front una tantum* pari a Euro 1.200.000. Tale somma è stata corrisposta al dott. Viola nel mese di luglio 2014.

A seguito dell'applicazione dell'Accordo transattivo, la Banca ha precisato che il dott. Viola nel 2013 ha percepito i seguenti compensi:

1) 402.438 Euro per la carica di Amministratore Delegato (di cui solo

332.838 relativi al 2013 a seguito della sospensione della corresponsione dell'emolumento fisso a far data dal 31 ottobre 2013). Il raggiungimento della somma di 402.438 euro è dovuto alla corresponsione di 60.000 euro quale emolumento fisso stabilito dall'Assemblea per i componenti del Consiglio di Amministrazione e di 9.600 euro per gettoni di presenza alle riunioni dell'Organo Collegiale.

2) 1.325.000 Euro per la carica di Direttore generale. Tale compenso è stato calcolato sommando 11/12 dell'originario importo stipulato contrattualmente al momento dell'assunzione della carica e 1/12 dell'importo massimo concordato con la

Commissione Europea, pari a 500.000 Euro, limite applicato al mese di dicembre 2013 a seguito della stipula dell'Accordo transattivo del 28 novembre 2013. Sono esclusi dal computo i benefici non monetari (assicurazione e previdenza complementare) e i compensi per la partecipazione al Comitato esecutivo.

Si precisa, infine, che nell'ambito del Piano di Ristrutturazione l'Italia si è impegnata nei confronti della Commissione Europea affinché Monte dei Paschi di Siena rispetti i *Commitments* medesimi. Il monitoraggio sul rispetto dei *Commitments* viene svolto da un *Monitoring Trustee* indipendente, designato dalla banca previa approvazione della Commissione Europea.

ALLEGATO 3

5-04814 Paglia: Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella cosiddetta « lista Falciani ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante sollecita il Governo a fornire chiarimenti in ordine ai controlli espletati dall'Agenzia delle entrate in base alla cosiddetta « Lista Falciani ».

In particolare, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere:

a) se è stata verificata la corrispondenza dei contribuenti indicati nella lista citata, ottenuta dalle autorità francesi con quelli indicati come facenti parte della lista in un articolo apparso sul settimanale *l'Espresso*, in data 9 febbraio 2015;

b) quale impiego sia stato fatto della lista, alla luce della sentenza dell'agosto 2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ne ha sancito l'inutilizzabilità;

c) come intenda procedere l'Agenzia delle Entrate per reperire le informazioni mancanti, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la lista in possesso dell'Amministrazione finanziaria e quella pubblicata dal citato settimanale;

d) se i contribuenti indicati nella lista possano usufruire della procedura di *voluntary disclosure*.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, deve precisarsi che le informazioni relative alla cd. « Lista Falciani » sono state a suo tempo acquisite dal Comando Generale della Guardia di Finanza che ha curato le conseguenti attività di controllo.

L'Agenzia delle entrate riferisce di non esser mai venuta in possesso della citata « Lista Falciani » e, pertanto, di non essere in grado di effettuare quella verifica di corrispondenza dei contribuenti indicati nella lista stessa, richiesta dall'Onorevole interrogante.

Ciò premesso, il Comando Generale della Guardia di Finanza precisa che la c.d. « Lista Falciani » concerne contribuenti italiani (sia persone fisiche che persone giuridiche) risultati detentori di disponibilità finanziarie presso la HSBC Private Bank di Ginevra.

Tale elenco è stato acquisito nel maggio 2010 dal Comando Generale presso la Direzione Generale delle Finanze Pubbliche del Ministero del Bilancio, dei Conti Pubblici e della Riforma dello Stato francese mediante i canali di mutua assistenza amministrativa internazionale ai fini delle imposte sui redditi, previsti dall'articolo 2 della Direttiva n. 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 (all'epoca vigente) e dall'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia stipulata il 5 ottobre 1989 e ratificata con la legge 7 gennaio 1992, n. 20.

All'esito dell'acquisizione, sono state successivamente fornite disposizioni ai reparti interessati per i necessari approfondimenti operativi.

Alla data del 29 gennaio 2015, a fronte di 5.439 nominativi oggetto di segnalazione ai predetti reparti sono stati conclusi 3.276 interventi ispettivi, con la constatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati per 741.755.879 euro, IVA dovuta per 4.363.748 euro, IVA non versata per 156.981 euro, ritenute operate e non ver-

sate per 10.066 euro, il tutto segnalato all'Agenzia delle entrate per il recupero a tassazione mediante le ordinarie procedure di accertamento e riscossione.

Le restanti posizioni non sono state approfondite poiché i soggetti indicati non risultano aver effettuato movimentazioni.

Parallelamente al canale di mutua assistenza amministrativa, le informazioni in argomento sono state acquisite, per il tramite dei canali della cooperazione giudiziaria, anche dalla Procura della Repubblica di Torino, nell'ambito di apposito procedimento penale per i reati di frode fiscale e riciclaggio; in particolare, l'Autorità Giudiziaria di Nizza, all'esito di apposita rogatoria, ha consegnato alla predetta Procura dati bancari concernenti circa 7.700 nominativi.

Tale lista coincide in larga parte con quella acquisita in via amministrativa dal Comando Generale, sia con riguardo ai nominativi che al periodo di riferimento dei dati bancari.

L'Autorità Giudiziaria di Torino ha delegato al Nucleo di Polizia Tributaria alla sede le indagini nei confronti dei soggetti residenti nel territorio di competenza e ha trasmesso alle competenti procure della Repubblica le restanti posizioni.

Infine, occorre evidenziare che il Comando Generale non ha mai fornito agli organi di informazione, né in altro modo, alcuna notizia in merito agli estremi identificativi delle persone inserite nella lista in argomento, nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di segreto d'ufficio.

In ordine, poi, al legittimo utilizzo dei dati contenuti nella citata « lista » da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'attività di accertamento fiscale, deve registrarsi un orientamento non univoco delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, che hanno talvolta sostenuto la radicale inutilizzabilità dei dati contenuti nella lista; altre volte, invece, hanno ammesso la piena legittimità del loro uso ai fini della verifica della sussistenza della pretesa fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia comunque che, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione,

anche l'eventuale acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso (sentenza n. 8344 del 19 giugno 2001). Nello stesso senso anche la sentenza della Suprema Corte n. 3852 del 16 marzo 2001, la cui massima afferma: « ... l'inutilizzabilità è categoria giuridica valida solo per il processo penale », e la sentenza n. 8273 del 26 maggio 2003 la cui massima afferma: « In materia tributaria non vige il principio, presente invece nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente, pertanto gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso salvo la verifica della attendibilità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi ».

In attesa di un arresto definitivo della Suprema Corte di Cassazione sulla questione, è opportuno richiamare comunque anche la sentenza n. 29433 del 10 luglio 2013, nella quale i giudici di legittimità confermano l'orientamento che riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere/dovere di accertare la posizione del contribuente con tutti i dati conosciuti e comunque in suo possesso indipendentemente dalla provenienza, e stabiliscono che: « l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati a mente dell'articolo 240 c.p.p., comma 2, nella attuale formulazione non preclude che gli stessi possano valere come spunto di indagine, così come accade per gli scritti anonimi.

E, conclude la Corte, affermando che « Peraltro l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati a mente dell'articolo 240 c.p.p., comma 2, nella attuale formulazione non preclude che gli stessi possano valere come spunto di indagine, ... (cfr. Sez. 1 sentenza del 5 dicembre 2007 n. 45566 RV 238143) ».

Infine, si rappresenta che il prossimo 15 aprile ci sarà sulla questione l'udienza delle Sezioni Unite della Cassazione, che si pronuncerà definitivamente sulla utilizzabilità delle prove in esame. L'esito del giudizio sembra del resto che sarà favo-

revole all'Amministrazione, visto che, peraltro, il giudice relatore ha attivato la procedura di decisione semplificata vista l'asserita manifesta fondatezza del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla possibilità per i contribuenti indicati nella lista di usufruire della procedura di *voluntary disclosure*, si rappresenta che la procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevede che la stessa non può essere attivata dai contribuenti che abbiano avuto la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di ac-

certamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Alla luce di ciò, i contribuenti facenti parte della cd. «Lista Falciani» che si trovino nelle suddette condizioni non possono essere ammessi alla procedura di collaborazione volontaria e, qualora richiedessero indebitamente di essere ammessi, attestando falsamente la propria situazione, si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'articolo 5-*septies* del decreto legge n. 167/1990 introdotto dalla richiamata legge n. 186/2014.

ALLEGATO 4

5-04815 Busin: Irregolarità nella determinazione dell'accisa sulle sigarette elettroniche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede l'adozione di provvedimenti volti ad equiparare il trattamento fiscale delle sigarette elettroniche con liquido da inalazione e dei prodotti da tabacco da inalazione senza combustione.

In particolare, l'interrogante rileva che, con provvedimento n. 394 del 2015, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha erroneamente determinato nella misura di euro 0,37344 il millilitro, anziché nella misura di euro 0,003925 il millilitro, l'imposta applicabile al consumo di sigarette elettroniche con liquido da inalazione di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.

Gli articoli 39-*terdecies*, comma 3, e 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedono che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si definiscano le procedure tecniche per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale relativamente:

a) ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *e-bis*, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combu-

stione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore:

b) ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt.

I prodotti di cui alla lettera *a)* (articolo 39-*bis*, comma 1 lettera *e-bis*) sono costituiti da prodotti del tabacco da inalazione senza combustione, cioè prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.

I prodotti di cui alla lettera *b)* (articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*) sono costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, diversi dal tabacco (si tratta dei liquidi commercialmente noti come destinati alle c.d. « sigarette elettroniche »).

Si tratta di prodotti tra loro molto differenti e per i quali la procedura tecnica di misurazione non può essere raffrontata, anche perché, come detto, per i prodotti del tabacco l'equivalenza deve essere misurata utilizzando il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore e misurando il singolo prodotto, mentre per i liquidi l'equivalenza è prevista come media valida per tutte le categorie merceologiche in commercio.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 0104859 del 24 dicembre 2014, con il quale sono state definite le procedure tecniche per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale per i prodotti del tabacco da inalazione e per i liquidi per sigarette elettroniche, in tale ottica, distingue le modalità tecniche per la misura dell'equivalenza a seconda che si tratti dei prodotti del tabacco ovvero dei liquidi per sigaretta elettronica.

In particolare, per quanto concerne i prodotti del tabacco da inalazione, le relative procedure sono stabilite dall'articolo 1 del provvedimento: quelle relative ai liquidi dall'articolo 2.

Infatti, come risulta dal « Considerando » di tale provvedimento, per quanto concerne i liquidi per sigaretta elettronica è necessario tenere conto del fatto che tali prodotti non si consumano in assenza di aspirazione invece, sia le sigarette tradizionali – che costituiscono il riferimento legislativo per la misurazione dell'equivalenza – sia i prodotti del tabacco da inalazione si consumano anche in assenza di aspirazione (autoconsumo).

Anche per tale motivo – oltretutto per quanto già anzidetto – le disposizioni sono di contenuto diverso (e non possono, quindi, essere confrontate).

Il citato provvedimento del 24 dicembre 2014, al fine di non penalizzare i liquidi per sigarette elettroniche, ha previsto una metodologia che tenesse conto solo dei tempi di consumo delle sigarette durante la fase delle aspirazioni, abbattendo i tempi dell'autoconsumo.

Per meglio lumeggiare le procedure tecniche in argomento, si deve partire da un presupposto: il raffronto tra consumo di sigarette tradizionali e di liquidi deve essere effettuato utilizzando la stessa procedura.

In particolare, secondo i parametri definiti dalla norma EN 150 3308/2012, per il consumo di una sigaretta tradizionale occorre seguire il seguente procedimento:

2 secondi di aspirazione;

58 secondi di intervallo (durante i quali la sigaretta si autoconsuma);

2 secondi di aspirazione;

58 secondi di intervallo;

ecc., fino al consumo della sigaretta.

Utilizzando questo procedimento, una sigaretta tradizionale si consuma, mediamente, nel giro di 385 secondi.

Applicando tali parametri al consumo di liquidi per sigaretta elettronica il risultato sarebbe stato molto più penalizzante, perché in 385 secondi, applicando gli stessi parametri EN ISO 3308/2012:

2 secondi di aspirazione;

58 secondi di intervallo (durante i quali il liquido NON si autoconsuma);

2 secondi di aspirazione;

58 secondi di intervallo;

ecc.

il consumo di liquidi sarebbe stato molto più esiguo, tale da risolversi in una equivalenza di un millilitro per 18/20 sigarette (e non, come emerge dal provvedimento del 20 gennaio 2015, di un millilitro per 5,63 sigarette). Infatti, il consumo dei liquidi si verifica solo durante la fase delle aspirazioni che, nel tempo indicato (385 sec.), sono pari a circa 6/7 (in 2 sec. il consumo di liquidi è di circa 0,009365 ml, cioè 0,065555 ml per il tempo necessario a consumare una sigaretta).

Allo scopo di tenere conto del fatto che i liquidi per sigarette elettroniche non si autoconsumano durante gli intervalli, il citato provvedimento del 24 dicembre 2014 prevede l'applicazione dei parametri 150 con un « correttivo », secondo la seguente procedura:

a) si determina la lunghezza media delle sigarette consumata solo nella fase di aspirazione (2 sec. + 2 sec., ecc.), senza considerare cioè la parte autoconsumata;

b) si determina quanti secondi sarebbero necessari per il consumo della sigaretta tradizionale abbattendo l'autoconsumo.

Lo stesso procedimento si applica ai liquidi per sigarette elettronica, misurando, cioè, solo la quantità di liquido consumata durante la fase di aspirazione, applicando, quindi, la medesima metodologia, ovvero conteggiando solo il consumo dei liquidi durante le aspirazioni.

In tal modo viene messo a raffronto il tempo necessario per il consumo di una intera sigaretta (conteggiando solo le aspirazioni) ed il tempo necessario per il consumo di un millilitro di liquido, ottenendo l'equivalenza indicata nel provvedimento (1 ml = 5,7 sigarette).

Quindi, mentre utilizzando il procedimento senza correttivi, in 385 sec. si avrebbe un consumo pari a 0,065555 ml (in quanto si dovrebbe tenere conto degli intervalli), con la procedura utilizzata dall'Agenzia in 37 secondi il consumo di liquidi è pari a circa 0,2 ml. (cioè quasi 3 volte superiore rispetto al raffronto con la sigaretta tradizionale), poiché non si tiene conto dell'autoconsumo.

Invece, per l'equivalenza dei prodotti del tabacco da inalazione, che come le sigarette tradizionali si autoconsumano anche negli intervalli, è stato applicato il tempo totale di consumo della sigaretta, raffrontandolo con il tempo totale del consumo della quantità di tabacco.

Si precisa, a tal riguardo, che ove si considerasse, quale consumo delle sigarette tradizionali, il tempo indicato nel provvedimento relativo ai prodotti del tabacco, si assumerebbe una unità di misura ottenuta con una procedura che, però, se applicata anche al consumo dei liquidi (2 sec di aspirazione + 58 sec, di intervallo), darebbe un risultato di gran lunga più penalizzante proprio per gli stessi liquidi.

Prova ne sia che nei siti internet dei soggetti che commercializzano i liquidi per sigarette elettroniche, si afferma che un millilitro equivale a circa 15/20 sigarette tradizionali mentre il provvedimento dell'Agenzia ha dato luogo ad un risultato di gran lunga meno penalizzante proprio perché è stato ritenuto opportuno abbattere l'autoconsumo durante gli intervalli.

Infine, giova evidenziare che anche il Portogallo ha stabilito l'equivalenza dei liquidi per sigarette elettroniche in misura pari ad un millilitro per 20 sigarette.

ALLEGATO 5

5-04816 Bernardo: Parità di trattamento sul territorio nazionale rispetto al regime delle tasse automobilistiche applicabile alle auto storiche di età compresa tra i 20 e i 30 anni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano le criticità connesse alla soppressione ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 della tassazione ridotta per le auto di interesse storico di età compresa tra i venti ed i trent'anni prevista dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che consentiva di non pagare il « bollo auto », qualora il veicolo – iscritto in determinati elenchi speciali costituiti dall'Auto moto club storico italiano o dalla Federazione motociclistica italiana – non circolasse, o di pagarlo forfetariamente in caso di circolazione.

In particolare viene chiesto per quali motivi il presunto gettito dovuto alla modifica apportata dall'articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, previsto di 78,5 milioni di euro a decorrere dal 2015, sia stato iscritto nel bilancio dello Stato, dal momento che il gettito delle tasse automobilistiche è riscosso ed attribuito alle regioni ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Inoltre, gli Onorevoli interroganti auspicano l'adozione di provvedimenti atti a garantire la parità di trattamento fiscale tra i cittadini.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Le problematiche evidenziate dagli Onorevoli scaturiscono dal fatto che alcune regioni, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014,

avevano introdotto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 tali regioni hanno sostenuto che le norme di favore da esse introdotte continuino a trovare applicazione, nonostante la legge statale abbia disposto l'eliminazione dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Tanto premesso è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.

La tassa automobilistica, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (recante il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), è stata « attribuita » per intero alle regioni a statuto ordinario dal sopra citato articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale, e che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha, altresì, demandato alle regioni « la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo » alla suddetta tassa.

Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 296 del 26 settembre 2003, alle regioni a statuto ordinario, in definitiva, è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa

alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, « restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa ».

La Corte al riguardo conclude sostenendo che nemmeno la tassa automobilistica può, dunque, allo stato, qualificarsi « tributo proprio della regione », nel senso oggi fatto proprio dall'articolo 119, secondo comma. Cost., e conseguentemente va escluso che la Regione ... abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (cfr. anche Corte Cost. n. 455 del 2005).

Pertanto non può essere oggetto di sindacato la scelta operata dal legislatore nazionale di rivisitare alcuni aspetti della disciplina delle tasse automobilistiche, razionalizzando determinate fattispecie di agevolazione, in quanto le tasse automobilistiche, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, rientrano nell'ambito della sfera di competenza esclusiva dello Stato, che, come sostenuto dalla Corte costituzionale, per finalità di interesse generale può modificare il proprio sistema tributario, o addirittura sopprimere tributi già esistenti e anche sostituirli con altri ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Né a conclusioni diverse può giungersi a seguito dell'emanazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale contenute nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che al comma 2 dell'articolo 8 prevede che « Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione attuale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale ».

La tassa automobilistica, infatti, anche dopo quest'ultimo intervento normativo non può essere annoverata tra i « tributi

propri » della regione, ma tra i « tributi regionali derivati », giacché è istituita e regolata da legge statale.

Tale conclusione è stata avallata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012, dopo aver richiamato le nozioni di « tributo proprio » e di « tributo proprio derivato » della Regione, contenute nell'articolo 7, comma 1, della legge n. 42 del 2009, ha affermato che la tassa automobilistica « si qualifica come tributo proprio derivato »: infatti la regione: a), non può modificarne il presupposto ed i soggetti di imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'articolo 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale ».

La Corte esaminando, poi, l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, ha precisato che « La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio dalla formulazione del comma 2 si riferisce, infatti, non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso « fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale ».

Alla luce delle suddette considerazioni è evidente che le regioni non possano intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche modificando la soggettività passiva del tributo, introducendo – o mantenendo in vigore – esenzioni che non sono previste dalla legislazione statale.

Inoltre non è possibile assoggettare i veicoli in questione ad una tassa di possesso forfettaria, come sostenuto da alcune

Regioni, poiché la legge statale prevede che detti veicoli siano assoggettati alle regole ordinarie del pagamento della tassa automobilistica di possesso.

Nessun rilievo assume, a tal fine, la considerazione che le leggi regionali che disciplinano la materia continuino a produrre effetti a causa del fatto che la legge statale non ha disposto la loro abrogazione.

Infatti, la norma statale non avrebbe in alcun modo potuto abrogare espressamente le norme regionali che comunque diventano, in concreto, incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale.

Le regioni, in ossequio al principio di leale cooperazione ed al fine di garantire chiarezza e uniformità alla materia, dovrebbero invece adeguare le proprie norme alla legge statale.

Con riguardo agli aspetti connessi alla contabilizzazione nel bilancio dello Stato

del maggior gettito recato dalla disposizione in argomento il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato precisa quanto segue.

Il maggior gettito derivante dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non è stato considerato dal punto di vista del saldo netto da finanziare – e pertanto non è stato iscritto nel bilancio dello Stato – bensì è stato considerato solo in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della P.A., in quanto trattasi di gettito sostanzialmente di spettanza regionale.

I menzionati maggiori introiti sono stati comunque computati fini dei due saldi di finanza pubblica sopra indicati a seguito di una valutazione obiettiva degli stessi effettuata sulla base del tenore della norma di cui al citato comma 666 dell'articolo 1 della legge di stabilità per 2015.

ALLEGATO 6

5-04817 Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della Certificazione Unica 2015 per comprendere se la presenza di percipienti di redditi imponibili (ovvero di redditi imponibili o esenti), e contemporaneamente di percipienti con redditi esenti, obblighi il sostituto d'imposta ad inviare le certificazioni uniche anche in relazione a tali ultimi soggetti.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni Uniche da parte dei sostituti d'imposta, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legisla-

tivo 21 novembre 2014 n. 175, è finalizzata all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Poiché i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente tali tipologie reddituali possono non essere inviate all'Agenzia delle Entrate, come riportato nel comunicato stampa del 12 febbraio 2015.

Nell'ipotesi in cui un medesimo sostituto d'imposta abbia rilasciato ai diversi percipienti certificazioni attestanti sia redditi imponibili che redditi esenti, quest'ultimo dovrà procedere, nei termini stabiliti, all'invio di tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se inviare o meno la certificazione relativa al sostituto che abbia percepito esclusivamente redditi esenti.

ALLEGATO 7

5-04818 Sandra Savino: Chiarimenti in merito all'applicazione del «ravvedimento operoso lunghissimo» di cui all'articolo 1, commi da 634 a 637, della legge di stabilità 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione del cosiddetto «ravvedimento operoso lunghissimo», introdotto ai sensi dei commi 634-637 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In particolare, l'Onorevole chiede di conoscere quali iniziative intenda intraprendere il Governo «per evitare che un avviso o una notifica, di liquidazione o di accertamento, sia causa ostativa del procedimento di ravvedimento operoso».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Giova evidenziare che come ribadito nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 dell'Agenzia delle entrate, già prima della modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2015 al ravvedimento operoso – la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale rappresentava un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell'istituto, facendo venir meno il carattere spontaneo (e, dunque, premiale) dello stesso.

Con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 è stato infatti chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito di questi controlli.

Pertanto il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale può avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura.

Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al nuovo ravvedimento operoso.

La comunicazione di irregolarità, quindi, non preclude il ravvedimento per altre violazioni che non siano state contestate con la procedura di liquidazione. È evidente che, allo stesso modo, il fatto che il contribuente si sia avvalso dell'istituto del ravvedimento con riguardo a specifiche violazioni non può precludere l'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria con riguardo a violazioni diverse, non interessate dal ravvedimento.

Tali successive attività di controllo non faranno comunque venir meno gli effetti del ravvedimento, se correttamente eseguito in precedenza.

In sostanza, dal dettato normativo così come dalla prassi in materia di ravvedimento operoso non è possibile estrapolare una lettura per cui la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sia causa ostativa rispetto al procedimento di ravvedimento operoso intrapreso dal contribuente, così come paventato dall'Onorevole interrogante.

È opportuno precisare, infine, che non è normativamente prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute a titolo di

ravvedimento. L'istituto si perfeziona nel momento esatto in cui il contribuente esegue il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi. La regolarizzazione della violazione, pertanto, non avviene gradualmente nel tempo (come sarebbe in ipotesi di rateizzazione), ma è invece istantanea.

Da quanto sopra consegue che l'eventuale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, intervenuta successivamente al pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento, non pregiudica assolutamente la regolarizzazione già eseguita dal contribuente, che si intende comunque perfezionata.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione del prof. Avv. Astolfo di Amato 110

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 110

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. C. 705 Argentin 111

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 febbraio 2015.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione del prof. Avv. Astolfo di Amato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e svolgere osservazioni i deputati Antonio PALMIERI (FI-PdL), Milena SANTERINI (PI-CD), Luisa BOSSA (PD), Luigi GALLO (M5S), Maria MARZANA (M5S), Roberto SIMONETTI (LNA), Gianna MALISANI (PD) e Ilaria CAPUA, *presidente*.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori elementi informativi.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 febbraio 2015.

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

C. 705 Argentin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 16.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03887 Culotta: Gravi disagi nel trasporto ferroviario in Sicilia	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	117
5-04163 Fiorio: Mancata uniformità sul territorio nazionale delle regole di utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio di disabili	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	118
5-04199 Crivellari: Rischi per la sicurezza della circolazione derivanti dal malfunzionamento dei passaggi a livello sulla linea Rovigo-Chioggia	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	120
5-04258 Paolo Nicolò Romano: Rischi per la sicurezza dovuti al mancato funzionamento del sistema radar nell'aeroporto di Milano Linate	113
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	121
5-04401 Pili: Utilizzo da parte della società Tirrenia di navi a noleggio per lo svolgimento del servizio pubblico di continuità territoriale da e per la Sardegna	114
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	123
5-04419 Carrescia: Conseguenze negative sul sistema logistico locale e sull'economia regionale in caso di ridimensionamento di servizi forniti dall'ENAV nell'« Aeroporto delle Marche » di Falconara Marittima	114
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	125
5-04444 Culotta: Inefficienze nel servizio aereo prestato dalla compagnia aerea maltese Fly Hermes nel territorio nazionale, con particolare riguardo agli scali siciliani di Comiso e Palermo	115
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	127
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
AVVERTENZA	116

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 9.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-03887 Culotta: Gravi disagi nel trasporto ferroviario in Sicilia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Magda CULOTTA (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario, che faceva riferimento a disagi e disservizi che sembrano essere stati superati e che attualmente si registrano in modo occasionale e non ripetuto come nel corso dell'anno passato. Sottolinea che i ritardi e le cancellazioni di corse ferroviarie che si sono verificate nei mesi scorsi hanno determinato un gravissimo disagio ai pendolari, agli studenti e in generale agli utenti che non hanno potuto raggiungere la propria destinazione, e auspica pertanto che possa essere valutata una forma di risarcimento da corrispondere a coloro che hanno subito danni a causa dei ripetuti malfunzionamenti oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

5-04163 Fiorio: Mancata uniformità sul territorio nazionale delle regole di utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio di disabili.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo FIORIO (PD), replicando, fa presente che l'interrogazione nasce dal disagio dichiarato dai cittadini disabili che registrano numerose difficoltà rispetto al transito nelle aree ad accesso limitato nei vari comuni d'Italia. Osserva, infatti, che al di là delle disposizioni normative e regolamentari puntualmente richiamate dal rappresentante del Governo, si registra un'applicazione assai differenziata tra i diversi comuni, con conseguente confusione e disagio da parte di una categoria di cittadini la cui mobilità dovrebbe invece essere massimamente agevolata. Sollecita, quindi, il Governo a mettere in atto un intervento legislativo che semplifichi le modalità di transito e di accesso alle aree a traffico limitato a livello nazionale e auspica in ogni caso che siano intraprese tutte le opportune iniziative volte a far sì

che i comuni adottino modalità omogenee al riguardo.

5-04199 Crivellari: Rischi per la sicurezza della circolazione derivanti dal malfunzionamento dei passaggi a livello sulla linea Rovigo-Chioggia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la puntuale e dettagliata risposta fornita al proprio atto ispettivo, nel sottolineare che le attese prolungate e i disservizi richiamati nell'interrogazione sono superati solo parzialmente, prende atto con favore della volontà manifestata da RFI di un confronto con l'amministrazione comunale volto a migliorare le interferenze tra strada e ferrovia ed esprime apprezzamento per i miglioramenti tecnologici operati sulla tratta ferroviaria Rovigo-Chioggia, evidenziando che si tratta di una linea storica e di grande importanza per il territorio.

5-04258 Paolo Nicolò Romano: Rischi per la sicurezza dovuti al mancato funzionamento del sistema radar nell'aeroporto di Milano Linate.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta resa dal rappresentante del Governo, che a suo giudizio minimizza i fatti occorsi all'aeroporto di Milano Linate e riconduce i ripetuti ritardi e le cancellazioni dei voli ad inconvenienti di natura squisitamente tecnica. Sottolinea con preoccupazione il verificarsi ripetuto e ravvicinato di episodi di blocco della segnalazione radar nell'aeroporto, a suo giudizio assai gravi, come dimostra l'allerta

che riguardo ad essi viene manifestata in altri Paesi europei al loro verificarsi, ed auspica che la Commissione possa svolgere un'indagine conoscitiva volta ad approfondire le modalità di gestione del traffico aereo e i livelli di sicurezza osservati nella movimentazione degli aeromobili.

5-04401 Pili: Utilizzo da parte della società Tirrenia di navi a noleggio per lo svolgimento del servizio pubblico di continuità territoriale da e per la Sardegna.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Giudica inaccettabile che il Governo dichiari la propria incompetenza sull'utilizzo di navi a noleggio per la gestione, da parte di Tirrenia, del servizio marittimo da e per la Sardegna, essendo oggetto di una convenzione che costa allo Stato 72 milioni di euro. Giudica del tutto insufficiente il controllo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta operando sulla compagnia riguardo alla citata convenzione, come dimostra l'assenso alla rinegoziazione dei termini della stessa senza che ce ne fosse una reale necessità di bilancio, come dimostra l'attivo della società da ultimo dichiarato, che ha invece ridotto le corse, con grave peggioramento della qualità dei servizi per i cittadini. Ritiene invece che la compagnia Tirrenia stia di fatto aggirando le clausole della convenzione, utilizzando per tale trasporto esclusivamente navi a noleggio, e sottolinea con preoccupazione l'acquisto da parte della Moby Lines di quote della Tirrenia, in quanto determinerebbero un monopolio di fatto delle rotte sarde, violando i divieti posti in sede europea. Riguardo al certificato di sicurezza della nave Dimonios ritiene che possa essere nutrito qualche sospetto in merito alla giustificazione apportata dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti del mero errore materiale nella compilazione della relativa banca dati, e ritiene invece che ci sia una acquiescenza di fatto del Ministero ad operazioni a suo giudizio illecite che vengono compiute dalla compagnia marittima Tirrenia, responsabile, insieme al Ministero e alla regione, della pessima gestione del trasporto passeggeri e merci con la Sardegna e dei conseguenti danni economici e disagi assai rilevanti per i cittadini sardi.

5-04419 Carrescia: Conseguenze negative sul sistema logistico locale e sull'economia regionale in caso di ridimensionamento di servizi forniti dall'ENAV nell'«Aeroporto delle Marche» di Falconara Marittima.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, estremamente puntuale e tecnica, si dichiara tuttavia parzialmente soddisfatto, in quanto essa non risponde alle preoccupazioni evidenziate nell'atto ispettivo. Osserva infatti che, malgrado l'aeroporto di Falconara marittima sia stato inserito tra gli aeroporti di rilevanza nazionale all'interno del Piano nazionale degli aeroporti, ENAV di fatto sta operando un declassamento di tale aeroporto, attraverso riduzioni e cancellazioni di servizi che, in quanto connessi da altri servizi resi all'interno dell'aeroporto, potrebbero recare un depotenziamento della struttura aeroportuale nel suo complesso, di fatto contraddicendo le linee di indirizzo impartite dal Ministro attraverso il Piano nazionale degli aeroporti. Auspica quindi che il Ministero vigili attentamente riguardo alle decisioni di ENAV riguardo ai servizi gestiti nell'aeroporto citato e che possa essere garantito lo sviluppo di un'infrastruttura che ha dimostrato negli anni un costante miglioramento di efficienza e di capacità di trasporto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO precisa che il Piano nazionale degli aeroporti, approvato in data 30 settembre 2014, non ha potuto esplicitare la propria piena operatività in quanto carente dell'intesa della Conferenza unificata, che è stata data nella giornata di giovedì 19 febbraio scorso. Riguardo all'invito del deputato Carrescia, assicura fin d'ora che il Ministero vigilerà affinché siano pienamente rispettate le linee di indirizzo impartite dal Ministro con il Piano nazionale degli aeroporti, al momento pienamente operativo.

5-04444 Culotta: Inefficienze nel servizio aereo prestato dalla compagnia aerea maltese Fly Hermes nel territorio nazionale, con particolare riguardo agli scali siciliani di Comiso e Palermo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Magda CULOTTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, di cui si dichiara soddisfatta. Auspica che la compagnia aerea non eroghi servizi di trasporto fin quando non abbia l'assoluta certezza della totale efficienza tecnica degli aeromobili in esercizio sulle tratte nazionali, anche al fine di evitare i ripetuti disagi sottolineati nell'atto a propria firma.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Angelo Marcello CARDANI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)*, inizia a svolgere una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, a causa dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, risulta necessario sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.40.

Angelo Marcello CARDANI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)*, prosegue lo svolgimento della relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Giuseppe Stefano QUINTARELLI (PI), Vincenzo BRUNO BOSSIO (PD) e Paolo COPPOLA (PD).

Angelo Marcello CARDANI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)*, e Annalisa D'ORAZIO, *Capo Gabinetto del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e

gli altri membri della delegazione per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-04046 De Lorenzis: Modalità di organizzazione del servizio operativo di assistenza al volo da parte di ENAV in caso di sciopero.

ALLEGATO 1

5-03887 Culotta: Gravi disagi nel trasporto ferroviario in Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto dagli onorevoli interroganti circa la gestione dei servizi di trasporto ferroviario in Sicilia, occorre precisare che, in via generale, la programmazione dei servizi regionali è di competenza delle singole regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle regioni stesse.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2014, i servizi ferroviari regionali della Sicilia sono stati regolati dal Contratto di servizio 2012-2014 con lo Stato, con cui sono disciplinati i servizi delle regioni a statuto speciale per le quali non era stato completato il processo di attribuzione delle competenze in materia di trasporto pubblico locale.

Ad oggi, è in via di sottoscrizione l'Atto aggiuntivo al predetto Contratto di servizio da parte della regione siciliana, del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; i predetti soggetti hanno già definito l'Accordo di programma per l'attuazione del trasferimento alla regione medesima dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997.

Appena concluso l'iter di attribuzione delle competenze, la regione siciliana potrà procedere alla sottoscrizione del Contratto di servizio.

In merito, poi, alle singole questioni sollevate nell'atto in discussione, sono state assunte dettagliate informazioni presso il gestore Trenitalia e riferisco quanto segue.

Le soppressioni dei treni regionali avvenute in Sicilia nel corso del 2014 – con esclu-

sione delle cause esterne a Trenitalia, quali scioperi, occupazioni di binari, furti di rame, eccetera – risultano al di sotto dello 0,85 per cento (in termini di ore di servizio ferroviario); in ogni caso, tutti i treni soppressi per i suddetti motivi sono stati sostituiti con autobus o, in alternativa, la clientela ha potuto utilizzare treni successivi.

Inoltre, la regolarità dei collegamenti in termini di puntualità – sia pure condizionata dalle caratteristiche infrastrutturali della linea a semplice binario, che in determinate circostanze possono comportare disagi occasionali alla circolazione – risulta in linea con gli obiettivi di puntualità programmati.

Quanto, invece, alla stato di manutenzione dei mezzi, Trenitalia evidenzia che tutto il materiale rotabile impiegato nei servizi di trasporto che interessano il territorio siciliano è conforme ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente e viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata, secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale prevista, con varie fasi di controllo, verifiche e interventi effettuati a livelli differenti, che ne determinano il ciclo di utilizzo.

Infine, Trenitalia informa di aver riscontrato che il livello di soddisfazione dei viaggiatori sui servizi regionali della Sicilia mostra un *trend* in crescita relativamente ai principali indicatori della qualità percepita dalla clientela (pulizia, *comfort* di viaggio, informazione a bordo treno), sulla base delle più recenti rilevazioni di *customer satisfaction* effettuate con cadenza trimestrale da società terza.

ALLEGATO 2

5-04163 Fiorio: Mancata uniformità sul territorio nazionale delle regole di utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio di disabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alla richiesta degli onorevoli interroganti circa una regolamentazione uniforme per l'utilizzo del contrassegno disabili per la mobilità stradale, sono stati assunti dettagliati elementi presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In via preliminare, ritengo opportuno informare che esiste già una normativa di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale, cui gli enti territoriali devono attenersi.

In particolare, rammento le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice della strada (circolazione e sosta dei veicoli al servizio dei disabili), all'articolo 381 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide), nonché quelle di cui gli articoli 11 e 12 del regolamento n. 503 del 1996 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Quanto alla difficoltà di accesso alle ZTL (controllate da sistemi elettronici) per i veicoli al servizio delle persone diversamente abili, va rilevato che l'accesso è sempre consentito dalla legislazione vigente, con l'onere di comunicare preventivamente la targa del veicolo al comune di residenza.

Tale onere viene assolto dal diversamente abile una sola volta nei confronti dell'ente territoriale, il quale inserisce la targa del veicolo nel sistema garantendo così l'accesso ed evitando improprie contestazioni.

Nel caso, invece, di accesso dei disabili nelle ZTL di comuni diversi da quelli di

residenza, sussiste l'onere per gli stessi disabili di comunicare in tempo utile la targa del veicolo in uso all'amministrazione interessata, affinché possa essere inserita nelle liste dei veicoli autorizzati all'accesso.

Tale obbligo scaturisce dalla impossibilità di verificare in altro modo il diritto di accesso del veicolo al servizio del disabile nelle ZTL, controllate da varchi elettronici, e quindi evitare allo stesso di dover presentare, successivamente, ricorso per l'annullamento della sanzione.

Circa la proposta formulata da più parti per facilitare e semplificare la fruizione delle ZTL controllate elettronicamente alle persone con disabilità – residenti e non – attraverso un sistema centralizzato di verifica dei requisiti di ogni possessore di contrassegno, informo che, allo stato attuale, non è realizzabile, in considerazione dell'estrema diversità delle apparecchiature adottate, con piena discrezionalità, dalle singole amministrazioni comunali.

Inoltre, l'omologazione delle apparecchiature di controllo dei varchi viene effettuata dal MIT su istanza del produttore; sono ammesse tutte le tecnologie disponibili e non può essere privilegiata, per ovvi motivi legati alla tutela della libera concorrenza, una specifica modalità di comunicazione a corto raggio terra-veicolo.

L'adozione di uno *standard* unico di comunicazione, ancorché auspicabile, non può essere imposta dal MIT stesso, essendo ricompresa nella competenza degli enti internazionali di unificazione.

Nel concludere, voglio segnalare che, proprio nell'intento di fornire un servizio di grande utilità alle persone diversamente abili, il sito del MIT – alla voce circolazione e sicurezza stradale – riporta l'elenco dei

comuni che hanno istituito ZTL controllate da varchi elettronici, con i recapiti telefonici dei referenti che possono fornire ogni utile informazione per il rilascio delle necessarie preventive autorizzazioni.

ALLEGATO 3

5-04199 Crivellari: Rischi per la sicurezza della circolazione derivanti dal malfunzionamento dei passaggi a livello sulla linea Rovigo-Chioggia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per rispondere compiutamente al quesito posto dall'onorevole interrogante, sono state assunte precise informazioni presso Rete ferroviaria italiana (RFI), che riferisce quanto segue.

Nella prima mattinata di mercoledì 26 novembre 2014, un guasto elettrico a uno dei tre passaggi a livello situato a Bari-cetta, frazione di Adria, ha impedito la chiusura delle sbarre.

In questi casi, i segnali ferroviari non possono mai indicare via libera; i treni non possono quindi partire dalle stazioni limitrofe fino a quando non viene applicata la procedura di sicurezza prevista dalla normativa, che impone al macchinista di avvicinarsi a ciascun passaggio a livello con marcia a vista, verificare che la sede stradale sia libera e quindi, se ricorrono le condizioni di sicurezza, impegnarla e attraversarla completamente per poi riprendere la corsa regolarmente.

Nulla è lasciato al caso: i protocolli previsti dai regolamenti ferroviari garantiscono infatti il mantenimento delle condizioni di sicurezza anche in caso di mancata chiusura delle barriere e/o di un loro abbattimento.

Inoltre, nel 2009, sono state sostituite tutte le casse di manovra con altre tec-

nologicamente più evolute. L'efficacia dell'azione intrapresa trova dimostrazione nel basso numero di avarie che si sono manifestate negli anni a seguire: tre guasti nel 2010, due nel 2011, nessuno nel 2012, uno nel 2013 e tre nel 2014; dunque nove guasti in 1.800 giorni. Risultati riconducibili anche alla costante attenzione che viene rivolta alla manutenzione da parte di RFI.

Tuttavia, ogni possibile miglioramento dell'interferenza strada/ferrovia non può che essere affrontato con un ragionamento più ampio che preveda la modifica della viabilità esistente (i tre passaggi a livello sono ubicati in un tratto inferiore ai 2 chilometri e due di essi distano solo 62 metri fra di loro). A questo proposito RFI ribadisce la piena disponibilità al confronto con l'amministrazione comunale per la ricerca della migliore soluzione per gli utenti.

Infine, segnalo che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) effettuerà a breve, nell'ambito della pianificazione dell'attività ispettiva di *routine* sui passaggi a livello, un'ispezione mirata ad individuare eventuali criticità nella gestione degli stessi sulla linea Rovigo-Chioggia.

ALLEGATO 4

5-04258 Paolo Nicolò Romano: Rischi per la sicurezza dovuti al mancato funzionamento del sistema radar nell'aeroporto di Milano Linate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, sono state assunte dettagliate informazioni presso l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV), che riferisce quanto segue.

Il sistema operativo per la gestione del traffico aereo in uso presso i Centri di controllo regionali italiani prevede, in termini di struttura tecnologica, un sistema principale e un sistema di riserva, detto *fail-back*.

In merito all'evento che ha interessato i sistemi tecnologici della sala operativa del Centro di controllo di Milano Linate il giorno 8 dicembre 2014, ENAV evidenzia che, proprio in virtù di questa specifica architettura, anche nella fascia oraria indicata nell'atto in discussione è stata garantita la presentazione degli aeromobili sugli schermi radar attraverso l'utilizzo in modalità alternata dei due sistemi precedentemente descritti.

L'inconveniente ha interessato in momenti diversi, per cause differenti e non connesse fra loro, prima il sistema di *fail-back* e successivamente il sistema principale.

In particolare, l'avaria al sistema di *fail-back* iniziata alle ore 11.48 locali è stata completamente risolta dopo 52 minuti, quando il sistema, individuata ed eliminata la causa che ne ha determinato l'avaria, è stato verificato e ritenuto idoneo al reinserimento in operazioni senza limitazioni: durante tale intervallo di tempo, il sistema principale ha continuato a garantire la presentazione delle informazioni radar. Alle ore 13.02 locali, a seguito dell'avaria del sistema principale, la gestione delle operazioni è stata effettuata

utilizzando il sistema di riserva *fail-back*. Tale sistema, che garantisce la stessa affidabilità del sistema principale, presenta per sua natura una capacità di gestione complessiva ridotta.

Da una prima analisi della natura dell'inconveniente, si è stabilito di avviare sul sistema principale, in quel momento non operativo, una procedura cosiddetta di *roll-back*, che consiste nel ripristinare l'utilizzo di una versione *software* precedente a quella in uso in occasione dell'evento in questione; tale procedura è stata completata alle ore 17.15 locali, quando la fase di ripristino è stata considerata conclusa per la ripresa delle operazioni senza limitazioni con l'accesso al sistema principale.

Per quanto riguarda, invece, le avarie riferite agli eventi del 15 e del 24 ottobre, e del 21 novembre 2014, si evidenzia come le stesse, oltre a non aver mai determinato alcun impatto per l'utenza aeronautica non abbiano alcun nesso con l'evento dell'8 dicembre, sia in ragione delle diverse cause che le hanno determinate sia avuto riguardo ai tempi assai più brevi nelle circostanze necessari al ripristino dei sistemi: a solo titolo esemplificativo, l'evento del 24 ottobre ha avuto una durata di circa 12 secondi.

Inoltre, i disagi determinati all'utenza in occasione dell'evento in esame, in termini di minuti di ritardo, sono stati cagionati dalle previste misure di riduzione del numero di aeromobili gestiti, adottate come da prassi operativa nazionale e internazionale ad ulteriore cautela per garantire il mantenimento del consueto li-

vello di sicurezza nella fornitura del servizio da parte di ENAV.

In conclusione, ENAV evidenzia come non sia ravvisabile, in occasione dei citati eventi, alcuna omissione o mancato con-

trollo da parte dello stesso ente, né tanto meno alcun seppur minimo decremento dei livelli di *safety* del servizio, sempre cardinali e prioritari nella gestione dei compiti di istituto.

ALLEGATO 5

5-04401 Pili: Utilizzo da parte della società Tirrenia di navi a noleggio per lo svolgimento del servizio pubblico di continuità territoriale da e per la Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro alla richiesta dell'onorevole interrogante circa le criticità rilevate sui servizi di collegamento marittimo della Sardegna, espongo quanto segue.

Quanto al primo quesito, preciso che i competenti uffici del MIT espletano i compiti di vigilanza sullo svolgimento di detti servizi, resi dalla C.I.N. – Compagnia italiana di navigazione ai sensi della Convenzione repertorio 54 del 18 luglio 2012, unicamente con riferimento al noleggio delle navi effettuato dalla stessa compagnia.

Infatti, l'articolo 18 della Convenzione prevede espressamente che «la società, previa comunicazione ai Ministeri vigilanti, può assicurare i servizi di collegamento anche tramite navi prese a nolo o accordi con altri armatori», fatti salvi gli assetti specificati in Allegato A. Tali assetti, ai fini della verifica della rispondenza convenzionale, attengono unicamente alle caratteristiche minime di capacità di trasporto passeggeri e mezzi, velocità minima di esercizio, stazza lorda e classe che l'unità a noleggio deve possedere.

Pertanto, null'altra competenza è attribuita al MIT in relazione al noleggio di navi da parte di altre compagnie di navigazione, stante le disposizioni comunitarie relative al principio del libero cabotaggio ai sensi della direttiva europea 3577/99: ciò anche in risposta al quarto quesito posto, circa la raccolta di dati su numero di navi a noleggio e loro singolo costo, che attiene alla gestione commerciale della società.

Quanto ai quesiti due e tre, cioè alla verifica dei certificati e all'operatività della nave Dimonios, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto riferisce che l'unità, in data 26 agosto 2014, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti previsti dalla vigente normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza della navigazione. I relativi certificati di sicurezza sono stati rilasciati al buon esito delle verifiche condotte a bordo con validità fino all'8 settembre 2015, comprese quelle specifiche per navi ro-ro passeggeri previste dal decreto-legge 28/2001.

Tuttavia, per mero errore materiale, durante la compilazione *on-line* del rapporto di visita non furono aggiornati tutti i campi; tale discrasia è stata corretta proprio il 31 gennaio scorso, ad esito dell'attività ispettiva condotta a bordo dal personale PSC, con conseguente aggiornamento del certificato di sicurezza per nave passeggeri per viaggi internazionali dell'unità Dimonios, non essendo stata riscontrata alcuna irregolarità.

Circa i rilievi operati nel corso dell'ispezione a bordo effettuata il 13 dicembre 2013, il medesimo Comando segnala che per tutte le deficienze, ritenute temporaneamente tollerabili, furono accordati 30 giorni per la loro eliminazione, cosa che fu poi puntualmente verificata nella successiva ispezione del 31 gennaio 2014.

A distanza di nove mesi circa, la Capitaneria di porto di Napoli ha proceduto ad un ulteriore controllo e non sono state riscontrate «non-conformità».

Infine, quanto all'ultimo quesito, i citati uffici del MIT informano che la

riduzione delle rotte da e per la Sardegna origina dall'Accordo sottoscritto con la società in data 7 agosto 2014, poi approvato con decreto MIT-MEF del 4 settembre 2014.

Le modifiche apportate costituiscono misure compensative al disequilibrio economico-finanziario derivante da scostamenti imprevedibili a carattere strutturale, in eccesso o in difetto, dei costi da attività in Convenzione.

Al verificarsi di tali condizioni, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, la Società può chiedere l'aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali, posto che il corrispettivo di sovvenzione annuo è fisso e imm modificabile per legge.

Pervenuta istanza da parte della società, i ministeri vigilanti, anche sulla base dei bilanci certificati dalla società di revisione, hanno verificato la sussistenza dei requisiti convenzionali legittimanti tale richiesta e hanno, pertanto, accordato la modifica degli assetti; detta modifica comprende, fra l'altro, la rimodulazione della frequenza delle corse da e per la Sardegna, nell'ottica di ottenere un efficientamento dei servizi senza aggravio per le finanze statali.

Devo, in ultimo, precisare che, sulla base della vigente normativa, le modifiche accordate sono state sottoposte al preventivo parere della regione Sardegna che ha dato il proprio positivo assenso.

ALLEGATO 6

5-04419 Carrescia: Conseguenze negative sul sistema logistico locale e sull'economia regionale in caso di ridimensionamento di servizi forniti dall'ENAV nell'« Aeroporto delle Marche » di Falconara Marittima.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti dall'onorevole interrogante circa i servizi di navigazione aerea sull'aeroporto di Ancona-Falconara, sono state assunte precise informazioni presso l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Preliminarmente, detto ente ha evidenziato come – per effetto delle azioni di razionalizzazione ed efficientamento poste in essere sullo scalo di Ancona – non si determinerà alcuna modifica né ridimensionamento del livello dei servizi forniti.

Quanto alle motivazioni poste alla base dello sforzo di efficientamento, il medesimo ENAV rileva che lo sfavorevole momento congiunturale internazionale ha determinato, come è noto, una consistente flessione del traffico aereo assistito, fenomeno che è risultato particolarmente significativo sugli aeroporti a basso livello di traffico.

I flussi e i relativi livelli di unità di servizio su tali aeroporti sono diminuiti con una flessione del -35 per cento rispetto al 2008, ultimo anno di crescita.

A quanto sopra deve aggiungersi che, in coerenza con le previsioni del Cielo Unico Europeo, la normativa comunitaria di settore prescrive che dal 2015 anche i sistemi aeroportuali dei Paesi membri siano soggetti al regime di *performance* operativa ed economica comunitaria. La Commissione europea ha definito gli obiettivi di efficienza economica cui gli Stati membri e i relativi *provider* designati, tra cui ENAV, dovranno adeguarsi per conseguire aumento della produttività e riduzione dei costi di esercizio.

Pertanto, su indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di concerto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ENAV ha posto in essere iniziative di razionalizzazione e ottimizzazione dei propri costi connessi agli orari di servizio, agli organici, alle configurazioni tecnologiche e agli interventi di manutenzione tecnica insistenti su circa venti aeroporti a basso traffico, tra i quali appunto lo scalo di Ancona-Falconara.

L'analisi effettuata ha infatti permesso di identificare una modifica della struttura dei costi attraverso soluzioni operative, organizzative e gestionali specifiche per le caratteristiche dei predetti aeroporti, configurando una nuova modalità tecnico-operativa di erogazione del servizio, basata su una ancor più rigorosa e stringente congruenza tra le risorse impiegate e il traffico servito.

In particolare, il piano di standardizzazione delle dotazioni tecnologiche deriva da un'approfondita analisi che ha permesso di classificare gli aeroporti in questione in tre classi omogenee, tenendo conto sia delle caratteristiche fisiche degli aeroporti stessi che dei volumi di traffico da assistere.

Per ogni classe è stata individuata una dotazione tecnologica *standard* che consenta di mantenere inalterati i livelli di *safety*, riducendo al contempo i costi di esercizio e, di conseguenza, gli oneri per l'utenza.

Venendo, poi, agli specifici elementi informativi sullo scalo di Ancona, pur a fronte dei predetti interventi di razionalizzazione della struttura dei costi, il li-

vello di servizio di controllo del traffico aereo fornito da ENAV è rimasto invariato, in linea con quanto previsto dal contratto di programma e di servizio.

Per quanto concerne l'organico presente sullo scalo in oggetto, l'adeguamento è previsto a partire dal prossimo biennio 2016/2017, garantendo personale operativo professionalmente formato e addestrato per i compiti e le mansioni da ricoprire, in ottemperanza alla vigente regolamentazione tecnica di settore approvata da ENAC.

In merito alle configurazioni tecnologiche previste su Ancona, si rappresenta che le standardizzazioni previste, quali ad esempio quella riguardante il sistema ATIS, non avranno alcun impatto sull'efficienza e la qualità del servizio reso né, ovviamente, sui livelli di *safety* che rimangono inalterati.

Lo studio di valutazione del rischio è stato regolarmente presentato a ENAC, il quale riferisce che lo scenario proposto

non ha impatti sulla sicurezza del servizio che continua ad essere assicurato conformemente al regolamento ENAC sui servizi del traffico aereo e all'Annesso 11 ICAO.

Quanto alla fornitura di un servizio informazioni automatizzato (ATIS), lo stesso è da considerarsi come via opzionale di rilascio delle informazioni di volo, per alleggerire il carico di comunicazioni radio tra torre di controllo e piloti, nelle situazioni di considerevole flusso di movimenti aerei sull'aeroporto; nell'aeroporto di Ancona-Falconara la situazione del traffico aereo sull'aeroporto è tale da non generare sovraccarico nelle comunicazioni radio.

Infine, la dismissione di altri apparati tecnici d'interesse, alla luce del citato studio di valutazione del rischio, non pregiudica la sicura fornitura dei servizi di navigazione aerea da parte di ENAV, sia con gli attuali che con i prevedibili livelli di traffico.

ALLEGATO 7

5-04444 Culotta: Inefficienze nel servizio aereo prestato dalla compagnia aerea maltese Fly Hermes nel territorio nazionale, con particolare riguardo agli scali siciliani di Comiso e Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti circa i disservizi occorsi ai passeggeri del volo Fly Hermes HE 103 del 6 gennaio 2015 Palermo-Torino schedato per le ore 14:00, posticipato prima alle ore 17:40 e infine cancellato per essere riprogrammato per il giorno 7 gennaio 2015, sono state assunte dettagliate informazioni presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) che, nel confermare gli accadimenti riportati nell'atto in discussione, aggiunge quanto segue.

Il 7 gennaio 2015, il volo in questione, inizialmente programmato per le ore 14:00, subiva un ritardo indefinito causa mancato arrivo dell'aeromobile.

L'ENAC contattava quindi l'*handler* Aviapartner, che contrattualmente assiste i voli della compagnia Fly Hermes, il quale riferiva che l'aeromobile impiegato per la riprotezione del volo del giorno precedente, operato dalla compagnia Albastar, era fermo a Torino per motivi di carattere tecnico.

Intanto, la società di gestione aeroportuale metteva a disposizione dei passeggeri la Sala amica, la Sala vip e forniva generi di ristoro mentre il vettore forniva minima assistenza in buoni ristoro.

Il volo è poi partito alle ore 01:15.

La competente Direzione aeroportuale, in qualità di Organismo responsabile ai sensi del regolamento europeo 261/2004 – che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di ritardo prolungato, cancellazione del volo e negato imbarco – ha avviato un procedimento sanzionatorio per la non corretta applicazione del Regola-

mento medesimo da parte del vettore aereo operativo Fly Hermes relativamente alle procedure di assistenza, riprotezione e informazione per la violazione dell'articolo 6, punto 1, in combinato disposto con gli articoli 8 lettera *b*), 9, 14.1 e 14.2.

Lo scorso 19 gennaio si è svolto un incontro presso ENAC con un rappresentante della Società Hermes Aviation Ltd, per esaminare le motivazioni dei ritardi e delle cancellazioni che hanno arrecato disagi ai passeggeri nell'ultimo periodo.

La compagnia ha rappresentato nel dettaglio le giustificazioni che hanno causato i disservizi, fra i quali alcuni ritardi nell'esecuzione di manutenzioni che hanno determinato la necessità di una riprogrammazione dell'operativo, come la necessaria riparazione ad una macchina (B737-400) per danni che hanno richiesto interventi di rilievo e per i quali è stato necessario ottenere *ex novo* una approvata certificazione dalla Boeing di Seattle.

Per far fronte agli inconvenienti, la compagnia maltese ha anche firmato un contratto di *wet lease* (*Short Term ACMI Contract*) con altri vettori europei, ma altri eventi negativi di carattere tecnico hanno determinato ulteriori ritardi e cancellazioni.

La compagnia ha garantito che, tuttavia, l'assistenza e la riprotezione dei passeggeri sono sempre state monitorate e coordinate dalla Hermes Aviation attraverso la società cui il vettore aveva affidato il sistema di *reservation* e vendita di biglietti.

Il vettore ha inoltre dichiarato che sono state messe in atto tutte le procedure idonee a minimizzare gli inconvenienti per

l'utenza, nel rispetto del citato regolamento comunitario.

La compagnia ha confermato ad ENAC di aver sospeso temporaneamente i voli, in attesa di riprendere la nuova programmazione dell'operativo, ed ha assicurato ogni disponibilità alla riprotezione e ai rimborsi per i passeggeri coinvolti dai disservizi.

Infine, ENAC riferisce anche di aver avviato contatti con l'Autorità per l'aviazione civile di Malta, competente per le attività di controllo e sorveglianza sulla Fly Hermes, affinché provveda alle opportune verifiche e richieda al vettore il rispetto degli *standard* europei per la tutela dei diritti dei passeggeri.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	129
------------------	-----

Mercoledì 25 febbraio 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* – FISH onlus 130

INTERROGAZIONI:

5-01831 Arlotti: Nuova organizzazione a livello territoriale dell'INAIL 130

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 133

5-03390 Rostellato: Erogazione ai lavoratori del settore termale dell'indennità per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa 131

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 134

5-04566 Maestri: Interventi sul sistema di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili . 131

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 136

5-04634 Cominardi: Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro 131

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 138

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 132

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.

C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* – FISH onlus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.40.

5-01831 Arlotti: Nuova organizzazione a livello territoriale dell'INAIL.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziano ARLOTTI (PD) fa notare che il suo atto di sindacato richiama l'esigenza di salvaguardare talune specifiche peculiarità imprenditoriali, dal carattere spiccatamente stagionale, della provincia di Rimini, che rischiano di non essere perfettamente conciliabili con il nuovo modello organizzativo dell'INAIL, nell'ambito del quale è stato previsto il declassamento anche della sede di Rimini. Ritiene opportuno rafforzare i controlli e le attività di prevenzione in quell'area, anche a fronte della recente riorganizzazione territoriale che ha determinato un incremento del numero di utenti servito, tenuto conto dell'elevato numero di casi di infortunio che si verificano nei periodi di picco stagionale. Nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita al suo atto di sindacato, auspica che il Governo tenga fede effettivamente all'impegno di monitorare l'attuazione del nuovo modello organizzativo, assumendo, nel caso, le opportune iniziative correttive. A suo avviso, infatti, occorre garantire che, secondo una logica di governo dell'area vasta, già perseguita in quel territorio, si realizzi un adeguato riconoscimento delle professionalità esistenti e una distribuzione delle risorse in grado di assicurare una efficace attività di controllo, anche mediante forme di collaborazione con le parti sociali.

5-03390 Rostellato: Erogazione ai lavoratori del settore termale dell'indennità per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (Misto-AL) fa notare che la vicenda della mancata erogazione parte dell'INPS dell'indennità per i periodi di sospensione in favore dei lavoratori indicati sia emblematica di come spesso le lungaggini burocratiche possano mettere in difficoltà i lavoratori e le imprese. Auspica, quindi, che tale caso sia considerato esemplare dal Governo al fine di prevedere, anche in altri ambiti,

una semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici.

5-04566 Maestri: Interventi sul sistema di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia MAESTRI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, auspica che, nell'ambito della riflessione che l'Esecutivo si è impegnato a svolgere sul tema, dando seguito a precedenti atti di indirizzo accolti in Assemblea e a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge n. 183 del 2014, tenga conto dell'esigenza di promuovere la rivisitazione della base dei lavoratori sulla quale vengono calcolate le quote di assunzione obbligatoria di persone con disabilità e degli ambiti territoriali in cui scatta la sospensione di tali obblighi nel caso di apertura di procedure di mobilità, soprattutto quando si tratti di grandi imprese. Ritiene inoltre necessario riformare il sistema sanzionatorio aggravando le ammende per quelle aziende che eludono colpevolmente l'obbligo di assumere lavoratori disabili: ciò, a suo avviso, consentirà di recuperare risorse da destinare in favore di interventi in favore dei soggetti disabili e di progetti virtuosi di collocamento mirato per sostenere la nascita e la diffusione di nuovi servizi su tutto il territorio nazionale.

5-04634 Cominardi: Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudio COMINARDI (M5S) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, esprimendo un giudizio negativo sugli orientamenti dell'Esecutivo in materia

ispettiva, che si basa su forme di certificazione garantite esclusivamente da organismi « affiliati », che costituiscono, a suo avviso, vere e proprie *lobby* in grado di orientare i controlli e di operare senza alcuna concorrenza. Sottolineata l'esigenza di recuperare una logica di sistema e di coordinamento tra i soggetti ispettivi, anche attraverso l'unificazione delle banche dati esistenti, invita l'Esecutivo a fare un passo indietro abbandonando una linea di azione che giudica pericolosa, dal momento che si presta a forme di corruzione e di discriminazione, che determinano una riduzione delle tutele nei confronti dei lavoratori. Fa poi notare che il taglio delle risorse destinate alle assunzioni di personale ispettivo operato dall'Esecutivo nell'ultima legge di stabilità testimonia la mancanza di volontà di contrastare efficacemente il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 febbraio 2015.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il proprio intervento introduttivo e si è riservata di formulare una proposta di parere per la seduta odierna. Rammenta, peraltro, che nella medesima seduta il deputato Pratavera ha chiesto che la Commissione non si pronunciasse nella seduta odierna, al fine di poter svolgere più approfondite valutazioni in ordine all'impatto del provvedimento e alle sue ricadute in termini occupazionali. Sentiti i rappresentanti dei gruppi e la relatrice, si è quindi convenuto sulla possibilità di procedere all'espressione del parere in una seduta che potrà essere convocata nella giornata di domani ovvero, qualora ciò non fosse possibile, nella giornata di martedì 3 marzo 2015.

Sergio PIZZOLANTE (AP) concorda sull'opportunità di rinviare la deliberazione di competenza, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di svolgere i propri approfondimenti.

Roberta LOMBARDI (M5S) ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione del parere.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-01831 Arlotti: Nuova organizzazione a livello territoriale dell'INAIL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Arlotti richiama l'attenzione del Governo sull'attuazione del nuovo modello organizzativo dell'INAIL.

In via preliminare, voglio evidenziare che l'INAIL nell'ultimo quinquennio ha dovuto più volte rideterminare la propria dotazione organica in ossequio a specifiche disposizioni di legge finalizzate al contenimento dei costi.

Al riguardo, il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, cosiddetta « *spending review* » ha prescritto un ulteriore intervento di riduzione degli assetti organizzativi dell'istituto che ha comportato una rideterminazione complessiva dei contingenti, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013.

Al fine di procedere alla concreta attuazione della predetta disposizione normativa, con determinazione presidenziale del 2 agosto 2013, n. 196, è stato approvato il « nuovo modello organizzativo » dell'istituto che ha ridefinito gli assetti territoriali e con analogo provvedimento, il 23 dicembre 2013 è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'istituto.

Tanto premesso, con riferimento ai quesiti posti nel presente atto parlamentare, l'INAIL ha riferito di aver operato la ridefinizione degli assetti territoriali nonché la riclassificazione delle sedi prestando specifica attenzione sia al contesto produttivo locale sia all'ottimale distribuzione del personale, tenendo conto dei carichi di lavoro rilevati per le singole strutture.

In particolare, per quanto riguarda la sede di Rimini, l'INAIL, ha proceduto a

riclassificarla da sede di livello dirigenziale a sede di livello non dirigenziale a decorrere dal 28 febbraio prossimo.

Voglio precisare che la riclassificazione delle sedi non comporterà alcuna diminuzione del livello delle prestazioni rese dall'istituto. L'Istituto ha, infatti, assicurato che tutti i servizi nonché le qualità delle prestazioni rese all'utenza continueranno a essere garantiti, anche tenuto conto del contesto produttivo locale e dei collegamenti esistenti con le altre strutture del territorio regionale.

Pertanto posso affermare che le sedi territoriali – nell'ambito del proprio bacino di utenza – potranno garantire l'erogazione dell'intera tipologia dei servizi dell'istituto, inclusi gli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro che rappresentano uno degli aspetti qualificanti del sistema integrato di tutela dell'INAIL. Nell'ambito dell'attuazione del nuovo modello organizzativo dell'istituto, particolare attenzione è stata posta alle attività che prevedono la prossimità all'utenza, quali quelle sanitarie e socio-educative.

In ordine alla distribuzione delle dotazioni organiche, l'INAIL ha rappresentato di aver provveduto ad un'equa distribuzione delle risorse sulla base di criteri oggettivi che hanno comportato per le sedi territoriali una riduzione percentuale dell'organico inferiore rispetto alla Direzione generale.

Preciso, infine, che tutti gli interventi prefigurati dal « nuovo modello organizzativo » saranno attuati dall'istituto attraverso un percorso graduale, costantemente monitorato, al fine di valutare gli esiti derivanti dalle modifiche apportate e intraprendere tempestivamente eventuali iniziative correttive.

ALLEGATO 2

5-03390 Rostellato: Erogazione ai lavoratori del settore termale dell'indennità per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Rostellato, inerente alla corresponsione dell'indennità di sospensione in favore dei lavoratori termoalberghieri del bacino euganeo, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero che rappresento, nonché quelli forniti dall'INPS.

Preliminarmente, è opportuno precisare che la cosiddetta indennità di sospensione era originariamente disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 che prevedeva, in particolare, la corresponsione – in favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali – di una indennità ordinaria di disoccupazione finanziata per l'80 per cento dall'INPS e per il restante 20 per cento dagli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento era pari a novanta giornate di indennità.

Per quanto concerne i lavoratori termo-alberghieri del bacino euganeo, occorre precisare che l'Organismo bilaterale termo alberghiero (OBTA) – in sede di stipula della convenzione annuale con l'INPS – ha optato per la modalità ordinaria di « pagamento congiunto » dell'indennità di sospensione, in base alla quale l'ente bilaterale procede al versamento della quota a proprio carico (cosiddetta provvista finanziaria) all'istituto previdenziale che, a sua volta, provvede ad erogare ai lavoratori sospesi l'intero ammontare dell'indennità spettante.

Ciò posto, con particolare riferimento all'anno 2012, il ritardo nel pagamento della indennità di sospensione da parte dell'INPS è dipeso dalla circostanza che l'OBTA, avendo esaurito la relativa provvista finan-

ziaria, ha provveduto a ricostituirla solo nel novembre 2013. Pertanto, solo dopo aver ricevuto il versamento da parte dell'ente bilaterale, l'INPS ha provveduto ad erogare la prestazione nei confronti dei lavoratori sospesi nel corso dell'anno 2012.

Per quanto riguarda invece gli anni successivi, la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta « Legge Fornero »), all'articolo 3, comma 17, ha esteso, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, ai lavoratori già beneficiari della cosiddetta indennità di sospensione la nuova prestazione denominata ASPI (Assicurazione sociale per l'impiego).

La durata massima del trattamento – riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno – non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. La predetta indennità, inoltre, è erogata dall'INPS subordinatamente alla corresponsione di un trattamento integrativo – di importo pari ad almeno il 20 per cento della stessa – a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati ai commi 4 e 14 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012.

Con tale disposizione normativa, dunque, l'articolo 19 del decreto legge n. 185 del 2008, che ha disciplinato per la prima volta la cosiddetta indennità di sospensione, è stato abrogato.

Nel rinnovato contesto normativo, il Ministero che rappresento – con nota del 21 novembre 2014 – ha autorizzato l'INPS ad istruire e mettere in pagamento – nel limite di 8 milioni di euro – le domande di pagamento dell'ASPI in favore dei lavoratori sospesi, relative all'anno 2013 e non ancora liquidate per mancanza di risorse. Il rifinanziamento di 8 milioni di

euro, in particolare, è stato previsto in attuazione dell'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Pertanto, solo a seguito di tale rifinanziamento e dell'autorizzazione ministe-

riale, l'INPS ha potuto avviare le operazioni per il completamento dei pagamenti relativi alle domande riferite a periodi di competenza 2013, attualmente in fase di ultimazione.

ALLEGATO 3

5-04566 Maestri: Interventi sul sistema di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Maestri richiama l'attenzione del Governo sulla sospensione degli obblighi assunzionali dei lavoratori disabili in caso di procedura di mobilità.

Al riguardo, com'è noto l'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 individua i casi di sospensione dell'obbligo di assunzione determinati dalle difficoltà contingenti nelle quali il datore di lavoro viene a trovarsi.

In particolare, ai sensi della suddetta disposizione normativa la sospensione opera per:

le imprese che ricorrono agli interventi straordinari di integrazione salariale (CIGS) di cui agli articoli 1 e 3 della legge n. 223 del 1991;

le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 863 del 1984;

le imprese aventi i requisiti richiesti ai fini dell'attivazione della procedura di mobilità, di cui agli articoli 4 e 24 della medesima legge n. 223 del 1991.

La *ratio* di tale previsione risiede nell'esigenza di dar modo alle imprese di predisporre un piano di risanamento che, partendo dall'analisi puntuale delle cause che hanno determinato la crisi o l'esigenza di ristrutturazione dell'impresa, individui il percorso da seguire per il mantenimento dei livelli occupazionali.

La sospensione è subordinata a precise limitazioni che lo stesso legislatore identifica di ordine temporale e quantitativo. Gli obblighi, infatti, sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella re-

lativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa.

Preciso che per i contratti di solidarietà e per gli interventi di cassa integrazione salariale straordinaria, il legislatore prevede espressamente anche la limitazione territoriale della sospensione degli obblighi assunzionali. La norma, infatti, prevede che gli obblighi sono sospesi per il singolo ambito provinciale.

Dal tenore letterale delle disposizioni, non si evincono, invece, riferimenti espliciti all'ambito territoriale della sospensione nel caso della procedura di mobilità.

L'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 prevede espressamente che gli obblighi di assunzione sono sospesi per la durata della procedura di mobilità e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione. Sul punto, segnalo che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.

Pertanto, alla luce della normativa richiamata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella circolare ministeriale n. 2 del 22 gennaio 2010 ha ritenuto che per la procedura di mobilità, a differenza delle altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali, gli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 68 del 1999 sono sospesi a livello nazionale.

Tale orientamento è stato ribadito dalla Cassazione civile con la sentenza del 16 maggio 2011 n. 10731 nella quale

è statuito che: « a differenza di quanto previsto nella prima parte della norma in esame, in caso di procedura di mobilità disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, 223, artt.4 e 24, non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale ».

In conclusione, tenuto conto degli interpelli e circolari già adottate, il Ministero che rappresento ha avviato una riflessione sul tema, riservandosi di adottare, nell'ambito degli interventi in attuazione della legge n. 183 del 2014 (*Jobs Act*), una diversa interpretazione della normativa,

anche al fine di disciplinare in maniera organica l'istituto della sospensione degli obblighi di assunzione.

Ricordo, infatti, che l'articolo 1, comma 3, lettera g) della legge n. 183 del 2014 individua tra i criteri e i principi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della predetta delega « la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro ».

ALLEGATO 4

5-04634 Cominardi: Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.) rilasciata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sulla base di un protocollo d'intesa siglato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il protocollo Asse.Co. del 15 gennaio 2014 – che non rappresenta un elemento di criticità rispetto alla disciplina che tutela la concorrenza e il mercato tra le imprese e che si colloca nell'ambito di quelle forme di cooperazione istituzionale importanti per realizzare la promozione della normativa lavoristica – prevede la possibilità per il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, anche per il tramite della relativa Fondazione studi, di rilasciare un'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro.

Ai fini della asseverazione il datore di lavoro deve produrre una dichiarazione di responsabilità in ordine al rispetto di alcune disposizioni di carattere lavoristico, indicate nel predetto protocollo, e una dichiarazione di responsabilità del consulente del lavoro in ordine al rispetto della normativa di natura previdenziale e della disciplina della contrattazione collettiva.

Tali dichiarazioni, concernenti la sussistenza di fatti di cui il dichiarante è a conoscenza, sono sottoposte al presidio delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Inoltre, in caso di condanna defini-

tiva per dichiarazione mendace del consulente del lavoro, il protocollo ne prevede la radiazione dall'albo.

Ciò detto, preciso che l'efficacia dell'azione di vigilanza non può prescindere da un'attenta attività di programmazione ed orientamento della stessa, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di imprese da ispezionare rispetto al personale utilizzabile per tali verifiche. Al fine, dunque, di evitare un inutile dispendio di risorse e creare incresciosi disagi alle imprese, occorre porre particolare attenzione nell'individuazione degli obiettivi da sottoporre a controllo e nell'attività preliminare di *intelligence*.

In quest'ottica, dunque, l'Asse.Co., collocandosi nell'alveo dell'attività di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale da realizzare attraverso la collaborazione con soggetti pubblici qualificati che operano nel mercato del lavoro, rappresenta uno degli strumenti mediante i quali è possibile orientare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Ricordo, infatti, che il protocollo prevede che, fatte salve le scelte operate dalla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, gli accessi ispettivi possano essere orientati verso le imprese prive della Asse.Co. Ad ogni modo, resta ferma la possibilità di verificare quelle imprese che, sebbene abbiano ottenuto l'Asse.Co., siano state oggetto di una specifica richiesta di intervento o di richieste di indagini da parte dell'autorità giudiziaria o di altra Autorità amministrativa. Inoltre, è sempre possibile effettuare delle verifiche a cam-

pione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate per l'ottenimento della asseverazione in parola.

Informo che ad oggi sono state effettuate soltanto 3 asseverazioni dei rapporti di lavoro, come è possibile verificare dal portale del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Per quanto concerne più in generale l'attività di coordinamento e direzione delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, ricordo che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 124 del 2004 attribuisce specificatamente tale compiti alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale articolo precisa inoltre che, la predetta direzione generale fornisce direttive operative e svolge l'attività di coordi-

namento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza.

In sostanza dunque con tale disposizione il Legislatore ha inteso attribuire esplicitamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – che la esercita per il tramite della citata Direzione generale per l'attività ispettiva – la direzione ed il coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro compresi gli enti previdenziali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04161 Garavini: Regolamentazione per la somministrazione della pillola dei «cinque giorni dopo».	
5-04491 Nicchi: Vendita della «pillola dei cinque giorni dopo» senza obbligo di ricetta ..	140
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	146
5-04394 Borghesi: Revisione dei provvedimenti dirigenziali emanati per fronteggiare il rischio di diffusione del virus influenzale sottotipo H5N8	141
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148
5-04447 Anzaldi: Iniziative per consentire l'uso veterinario di medicinali generici già registrati per uso umano	141
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
<i>ALLEGATO 4 (Subemendamenti ed emendamenti approvati)</i>	151
<i>ALLEGATO 5 (Emendamento 2.200 del Relatore risultante dai subemendamenti approvati)</i> .	155
<i>ALLEGATO 6 (Articoli aggiuntivi)</i>	158
AVVERTENZA	145

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.15.

5-04161 Garavini: Regolamentazione per la somministrazione della pillola dei «cinque giorni dopo».

5-04491 Nicchi: Vendita della «pillola dei cinque giorni dopo» senza obbligo di ricetta.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, in quanto

vertenti sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura GARAVINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, esprimendo però una forte preoccupazione per le notizie riportate. Sottolinea che il nostro Paese è l'unico in Europa a richiedere un test di gravidanza negativo per la somministrazione della pillola dei «cinque giorni dopo». Rileva che in tale modo si confi-

gura una diversità di trattamento per le donne italiane. Richiama la sentenza del TAR del Lazio del luglio del 2001 e i numerosi studi medico-scientifici che hanno dimostrato che il farmaco è innocuo e che, ritardando l'ovulazione, non è da ritenersi abortivo.

In conclusione, si augura che il previsto parere del Consiglio superiore di sanità non ritardi il necessario adeguamento alla normativa europea che prevede la commercializzazione del farmaco senza prescrizione medica.

Marisa NICCHI (SEL), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per le informazioni fornite ed esprime preoccupazione per la lentezza del percorso di adeguamento alla normativa europea, a suo avviso determinato più da ragioni ideologiche che da preoccupazioni per la salute delle donne o di eventuali nascituri. Richiamando gli studi medico-scientifici citati dalla collega Garavini, ribadisce la non pericolosità della pillola in questione, auspicando che si eviti di perdere ulteriore tempo discriminando di fatto le donne italiane.

Sottolinea che è da prevedersi un uso responsabile del farmaco che non verrà assunto con leggerezza, anche se auspica lo svolgimento di adeguate campagne informative. Nel ricordare che l'uso della pillola dei «cinque giorni dopo» contribuisce a scongiurare una esperienza traumatica come quella dell'aborto, si augura anche un rapido adeguamento alla normativa europea, preannunciando su questo tema un'attenta azione di monitoraggio.

5-04394 Borghesi: Revisione dei provvedimenti dirigenziali emanati per fronteggiare il rischio di diffusione del virus influenzale sottotipo H5N8.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto del merito della

risposta, rilevando che le valutazioni del Ministero della salute appaiono troppo prudenziali rispetto a quanto previsto in numerosi Paesi europei.

5-04447 Anzaldi: Iniziative per consentire l'uso veterinario di medicinali generici già registrati per uso umano.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Michele ANZALDI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, apprezzando la prima parte relativa alla normativa europea. Esprime forti dubbi sulle difficoltà prospettate rispetto all'impiego di farmaci di uso umano per animali. Ritiene in ogni caso intollerabile l'attuale situazione che si risolve in un grave danno per i cittadini che possiedono animali domestici, che sono peraltro in aumento, e soprattutto per le strutture quali canili e allevamenti. Invita, pertanto, il Governo ad agire per individuare nuove forme di regolazione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Nella seduta odierna si proseguirà l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 2.200 della relatrice, a partire dal subemendamento Baroni 0.2.200.87.

La Commissione respinge il subemendamento Baroni 0.2.200.87.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Di Vita 0.2.200.88, che mira a ridimensionare il ruolo degli enti nella fase della programmazione in ragione del fatto che tale programmazione spetta in primo luogo allo Stato e agli enti territoriali.

La Commissione respinge il subemendamento Di Vita 0.2.200.88.

Salvatore CAPONE (PD) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.2.200.115.

La Commissione approva il subemendamento Capone 0.2.200.115, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.89.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Silvia Giordano 0.2.200.89 come riformulato (*vedi allegato 4*) e respinge il subemendamento Rondini 0.2.200.12.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro del subemendamento Grillo 0.2.200.90, rilevando che è stato in buon parte assorbito dall'approvazione del subemendamento Silvia Giordano 0.2.200.89.

Silvia GIORDANO (M5S) insiste per metterlo in votazione, poiché una parte non è stata recepita dalla riformulazione del subemendamento 0.2.200.89.

La Commissione respinge il subemendamento Grillo 0.2.200.90.

Donata LENZI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sulla prima parte del subemendamento Nicchi 0.2.200.111, volta ad introdurre una nuova lettera, dopo la lettera *m*). Per quanto riguarda la seconda parte, volta a prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente, ritiene opportuno trasferirne il contenuto in una nuova proposta emendativa formulata come articolo aggiuntivo all'articolo 2, in modo da esaminarla insieme alle altre proposte emendative volte ad introdurre una Autorità o Agenzia per il terzo settore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive il subemendamento Nicchi 0.2.200.111 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Nicchi 0.2.200.111 come riformulato (*vedi allegato 4*) e respinge il subemendamento Loreface 0.2.200.91.

Donata LENZI (PD), *relatore*, invita i presentatori del subemendamento Mantero 0.2.200.92 a riformularlo come arti-

colo aggiuntivo all'articolo 2, per poterlo esaminare insieme agli altre proposte emendative relative all'istituzione di un'Agenzia di settore.

Matteo MANTERO (M5S) accoglie la proposta della relatrice e riformula conseguentemente il subemendamento a sua prima firma 0.2.200.92.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Baroni 0.2.200.93 che intende impedire il finanziamento di forze politiche da parte di soggetti del Terzo settore che ricevono finanziamenti pubblici. Sollecita in proposito una presa di posizione da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

Matteo MANTERO (M5S), nel sottolineare le criticità connesse agli intrecci tra alcuni soggetti del Terzo settore e forze politiche che implicano spesso clientele e voto di scambio, auspica un'approvazione del subemendamento Baroni 0.2.200.93, manifestando disponibilità verso eventuali proposte di riformulazione.

Silvia GIORDANO (M5S) sollecita un chiarimento sul parere negativo espresso sul subemendamento Baroni 0.2.200.93.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario, rilevando che la materia riguarda il finanziamento dei partiti politici che non rientra tra i temi oggetto della delega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Baroni 0.2.200.93 e Lorefice 0.2.200.94.

Marco RONDINI (LNA) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.13, sottolineando il rischio che l'apertura del servizio civile agli stranieri possa determinare in futuro la possibilità di un arruolamento nelle forze di polizia.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario sul subemendamento

0.2.200.13 che in ogni caso, a suo avviso, andava riferito all'articolo 5.

La Commissione respinge il subemendamento Rondini 0.2.200.13.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, in ragione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.50.

Marco RONDINI (LNA) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.14.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario sul subemendamento 0.2.200.14 osservando che il suo contenuto corrisponde in gran parte a quanto previsto dall'articolo 5 del provvedimento.

La Commissione respinge il subemendamento Rondini 0.2.200.14.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è terminato l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.200 della relatrice.

Silvia GIORDANO (M5S) preannuncia un voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento 2.200 della relatrice, motivandolo con il fatto che numerosi subemendamenti qualificanti sono stati respinti senza fornire un'adeguata spiegazione. Nello stesso tempo riconosce che il testo che si sta ponendo in votazione rappresenta un indubbio passo in avanti rispetto all'impostazione iniziale del provvedimento, anche grazie all'approvazione di numerosi subemendamenti, di cui molti presentati dal suo gruppo. Auspica che il confronto all'interno della Commissione possa aiutare a conseguire miglioramenti significativi degli articoli ancora da esaminare.

La Commissione approva l'emendamento 2.200 del relatore (*vedi allegato 4*)

come modificato dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 5*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.200 del relatore, come subemendato nel corso dell'esame, interamente sostitutivo dell'articolo 2, non saranno posti in votazione tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa, ora ad esaminare gli articoli aggiuntivi all'articolo 2.

Donata LENZI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2 Beni 2.01, Carnevali 2.02 e Baroni 2.03 (*vedi allegato 6*), Nicchi 2.04 (*vedi allegato 6*) e Mantero 2.05 (*vedi allegato 6*), questi ultimi derivanti da riformulazioni di precedenti proposte emendative.

La Commissione delibera l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 e 2.05.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Donata LENZI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Beni 3.4, Loreface 3.16 e Patriarca 3.11, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Capone 3.7. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fossati 3.9, Di Vita 3.19 e Patriarca 3.5, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Mantero 3.23. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Luigi BOBBA (PD) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Filippo FOSSATI (PD) ritira il suo emendamento 3.12.

Matteo MANTERO (M5S) chiede una breve sospensione dei lavori per valutare le proposte di riformulazione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.15.

Paolo BENI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.4 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Beni 3.4 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Beni 3.4 risultano preclusi gli emendamenti Beni 3.2, Miotto 3.26 e Patriarca 3.10, che pertanto non saranno posti in votazione.

Salvatore CAPONE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.8.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Loreface 3.16, di cui è cofirmataria, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Loreface 3.16 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Edoardo PATRIARCA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.11 proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Patriarca 3.11 come riformulato e l'emendamento Capone 3.7. (*vedi allegato 4*).

Filippo FOSSATI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.9 proposta dalla relatrice.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che in seguito alla riformulazione, l'emen-

damento 3.9 sarà posto in votazione dopo l'emendamento 3.17.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mantero 3.17 ed approva l'emendamento Fossati 3.9 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Fossati 3.9 risultano preclusi gli identici emendamenti Nicchi 3.1 e Beni 3.3, che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Dall'Osso 3.18.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Di Vita 3.19, di cui è cofirmataria, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Di Vita 3.19 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Edoardo PATRIARCA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.5 proposta dalla relatrice.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che in seguito alla riformulazione, l'emendamento 3.5 sarà posto in votazione prima dell'emendamento 3.20.

La Commissione approva l'emendamento Patriarca 3.5 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Patriarca 3.5 risultano preclusi gli emendamenti Grillo 3.20, Sbrollini 3.15 e Capone 3.6, che pertanto non saranno posti in votazione.

Edoardo PATRIARCA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.13.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 3.21.

Edoardo PATRIARCA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.14.

Giulia GRILLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario sull'emendamento Lorefice 3.22.

Donata LENZI (PD), *relatore*, precisa che la gratuità della partecipazione agli osservatori è già prevista dalla normativa vigente.

Il sottosegretario Luigi BOBBA conferma quanto affermato dalla relatrice ed evidenzia che l'articolo 7 del provvedimento esclude nuovi oneri derivanti dallo stesso provvedimento, salvo i casi specificatamente indicati che non includono gli osservatori in oggetto.

Giulia GRILLO (M5S) ritira l'emendamento Lorefice 3.22 di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Mantero 3.23 (*vedi allegato 4*).

Donata LENZI (PD), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Baroni 3.24, evidenziando che il suo contenuto è stato sostanzialmente recepito dalla nuova formulazione dell'emendamento 3.11.

Matteo MANTERO (M5S) ritira l'emendamento Baroni 3.24 di cui è cofirmatario.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

ALLEGATO 1

5-04161 Garavini: Regolamentazione per la somministrazione della pillola dei «cinque giorni dopo».**5-04491 Nicchi: Vendita della «pillola dei cinque giorni dopo» senza obbligo di ricetta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si ricorda che la specialità medicinale in questione, denominata ellaOne (ulipristal acetato), è stata autorizzata dall'Agenzia regolatoria Europea (EMA) con procedura centralizzata il 15 settembre 2009.

È stata successivamente definita, a livello nazionale, la classificazione di rimborsabilità (classe C) e il regime di fornitura del farmaco (prescrizione con ricetta medica da rinnovare volta per volta, RNR) in data 8 novembre 2011.

In fase di autorizzazione l'uso di ellaOne in gravidanza è stato inizialmente controindicato e, per tale ragione, in Italia – nel rispetto del parere del Consiglio Superiore di Sanità reso in data 14 giugno 2011 – è stato inizialmente deciso che la prescrizione del farmaco fosse subordinata alla presentazione di un test di gravidanza ad esito negativo basato sul dosaggio delle beta HCG, al fine di escludere la presenza di una gravidanza in atto e quindi evitare ogni possibile danno sul feto.

Com'è noto, il 7 gennaio 2015, la Commissione Europea ha approvato la proposta di variazione di tipo II, sulla quale il CHMP dell'EMA aveva precedentemente espresso parere positivo in seguito alla domanda presentata dalla azienda produttrice del farmaco per la modifica del regime di fornitura di ellaOne da « medicinale soggetto a prescrizione medica » a « medicinale non soggetto a prescrizione medica », con con-

testuale eliminazione della gravidanza dalla lista delle controindicazioni all'uso del medicinale.

Si comunica che il parere positivo non è stato reso all'unanimità, bensì a maggioranza di 21 votanti su 31 e che l'Italia ha espresso, unitamente ad altri Stati parere contrario, in relazione al profilo della sicurezza d'uso del farmaco, in considerazione della contestata mancanza di dati scientifici sufficienti per trarre conclusioni certe circa l'assenza di effetti feto-tossici e teratogenetici.

Com'è noto, il parere del Comitato è stato confermato dalla Commissione Europea che, pertanto, ha approvato la variazione richiesta da « medicinale soggetto a prescrizione medica » a « medicinale non soggetto a prescrizione medica ».

Tutto ciò premesso, come ho avuto modo già di comunicare in occasione della risposta ad una interpellanza in Aula Camera, di analogo materia, il Ministro della salute – fatta salva la competenza regolatoria dell'AIFA – ha ritenuto necessario rimettere nuovamente la questione al Consiglio Superiore di sanità, atteso che quest'ultimo, come ho già riferito, aveva già espresso il proprio parere in occasione della dibattito scientifico sulla natura del farmaco (contraccettivo di emergenza o abortivo) convenendo per il suo uso come contraccettivo di emergenza, previa esclusione di una gravidanza in atto prima della somministrazione.

In particolare, il Consiglio dovrà approfondire ai fini del parere, che dovrebbe intervenire nel prossimo mese di marzo, la sicurezza e gli effetti collaterali possibili per EllaOne, nei casi in cui il medicinale sia assunto in dosi elevate e/o con una frequenza superiore a quella indicata; se esistono studi di *follow up* su donne che abbiano assunto tale prodotto, e, nel caso, con quali risultati; se siano disponibili studi del tipo sopra esposto specificatamente su minori, e, nel caso, con quali risultati.

Per quanto di competenza, l'AIFA ha comunicato che in ogni caso, sottoporrà successivamente la questione alla CTS che valuterà in modo approfondito ogni aspetto correlato alla sicurezza dell'uso del farmaco in automedicazione, ovvero chiamato prodotto « da banco », in quanto in tal caso lo stesso potrebbe divenire liberamente acquistabile, anche dalle minori di 18 anni, con il rischio di avallarne un uso incontrollato, in contrasto con le indicazioni che ne raccomandano un'assunzione « occasionale » in situazioni di emergenza e, dunque, non sistematica o ripetibile.

Attualmente, inoltre, in seguito ai recenti studi presentati dall'azienda produt-

trice, la richiamata controindicazione contenuta nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto è stata rimossa e nel paragrafo « Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego » è stato inserito il testo seguente: « ellaOne non è destinato all'uso durante la gravidanza e non deve essere assunto in donne in gravidanza effettiva o sospetta. ... ellaOne non interrompe una gravidanza esistente » rinviando al paragrafo della posologia e delle modalità di somministrazione che ora dispone, a seguito delle modifiche apportate, che « In caso di ritardo della mestruazione o in presenza di sintomi di gravidanza, prima della somministrazione di ellaOne va esclusa l'esistenza di una gravidanza ».

Viene inoltre specificato che gli studi attualmente disponibili « nella specie umana non suggeriscono problemi per la sicurezza, ma è importante che eventuali gravidanze di donne che hanno assunto ellaOne siano segnalate » su apposito registro. Anche tali aspetti, come ogni altra modifica apportata agli stampati del medicinale in questione, saranno oggetto di esame da parte della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA.

ALLEGATO 2

5-04394 Borghesi: Revisione dei provvedimenti dirigenziali emanati per fronteggiare il rischio di diffusione del virus influenzale sottotipo H5N8.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 23 dicembre 2014, in conseguenza della conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sostenuto dal ceppo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne nel comune di Porto Viro, con provvedimento ministeriale è stata sospesa la deroga al divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.

L'iniziativa è coerente al principio espresso dall'articolo 2-bis, lettera d), della decisione della Commissione 734/2005/CE e successive modifiche ed integrazioni, che com'è noto, ai fini della riduzione del rischio di trasmissione dei virus influenzali alla popolazione avicola domestica, dispone che gli Stati membri provvedano affinché, nelle zone del loro territorio, identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria, vengano vietate le seguenti attività; d) l'uso di volatili degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes* come richiami (« uccelli da richiamo »).

Inoltre, sempre la medesima decisione ha previsto che gli Stati membri riesaminino periodicamente le misure adottate, tenuto conto anche dei programmi di sorveglianza nazionali, condotti a norma della direttiva 2005/94/CE, recepita dall'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 9/2010, per garantire l'ade-

guamento al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria.

Alla luce delle motivazioni sopra rese, il Ministero della salute ha ritenuto di sospendere, in data 23 dicembre 2014, la deroga al divieto di utilizzo dei succitati richiami vivi, a seguito del focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N8 HPAI) sopra menzionato, nell'area geografica nella quale è presente la maggiore densità di anatidi svernanti a livello nazionale.

Per quanto riguarda le misure adottate dagli altri Stati membri, ritengo opportuno segnalare che in Olanda, territorio nel quale la densità degli allevamenti avicoli è paragonabile a quella presente nel nord Italia, l'attività venatoria è stata immediatamente sospesa su tutto il territorio nazionale, dopo la conferma del primo focolaio di influenza sottotipo H5N8.

Concludo rappresentando, che si deve tener conto che il virus influenza sottotipo H5N8 può causare negli anatidi infezione in assenza di sintomatologia; non è da sottovalutare che tale possibilità comporta un ragionevole rischio di trasmissione alla popolazione domestica, con potenziali e gravissime conseguenze per il settore produttivo nazionale.

ALLEGATO 3

5-04447 Anzaldi: Iniziative per consentire l'uso veterinario di medicinali generici già registrati per uso umano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La normativa sulla produzione e distribuzione dei medicinali veterinari è materia armonizzata a livello europeo, pertanto l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006 attuazione della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari.

Il medicinale veterinario non deriva dal medicinale per uso umano, ma possiede una sua identità ed è frutto di specifici studi e test, in funzione delle specie animali cui sarà destinato.

Utilizzare un medicinale non studiato sperimentalmente per la specifica specie animale può comportare, invece, variazioni sia cinetiche che dinamiche, basate sulle differenze legate alla formulazione e alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e biochimiche dell'animale.

Pertanto il medicinale veterinario può differire da quello ad uso umano non solo quali-quantitativamente in maniera significativa, ma anche perché le specifiche informazioni riportate sul foglietto illustrativo sono descrizioni dettagliate per un suo corretto impiego.

Inoltre l'utilizzo di antibiotici ad uso umano negli animali, per i quali non è stato studiato il dosaggio nelle diverse specie, potrebbe contribuire allo sviluppo del fenomeno dell'antibiotico resistenza, la cui diffusione provoca fallimenti terapeutici ed aumento dei tassi di ospedalizzazione e mortalità con maggiori costi per la sanità pubblica.

La normativa vigente, peraltro, in determinati casi, espressamente previsti,

consente al veterinario, sotto la propria responsabilità, di somministrare agli animali un medicinale per uso umano, qualora manchi in commercio un medicinale veterinario per curare una determinata affezione, al fine di evitare all'animale stesso evidenti stati di sofferenza.

L'uso in deroga di farmaci veterinari attraverso il principio della « cascata » ha introdotto una certa flessibilità nell'esigenza di prescrivere esclusivamente medicinali veterinari e ha consentito di avere una maggiore disponibilità di presidi curativi in un settore nel quale si sono evidenziati carenza di medicinali autorizzati per la specie da trattare e per l'affezione da curare.

Il prezzo dei medicinali veterinari, pertanto, è libero ed è difficile tentare un parallelismo fra i prodotti per uso umano e i medicinali veterinari perché non c'è un'autorità garante di controllo che interviene sui prezzi e, gli aspetti commerciali e distributivi secondo quanto affermato dagli operatori del settore, rivestono un ruolo rilevante nella definizione del prezzo medesimo.

Attualmente è in discussione presso il Consiglio la proposta presentata dalla Commissione UE di revisione della normativa comunitaria, che ha evidenziato come le esigenze del settore veterinario siano sostanzialmente diverse da quelle del settore umano, nella proposta di revisione ci sono molte novità, che potrebbero essere favorevoli alla riduzione dei prezzi dei medicinali, viste le iniziative di semplificazione presenti nel testo; la delegazione italiana partecipa sempre attivamente alla discussione in sede europea.

Da ultimo comunicato che la competente Direzione generale del Ministero al fine di conoscere le opinioni rispetto al testo in discussione in sede comunitaria, ha già avviato un confronto con le As-

sociazioni dei diversi portatori di interesse del settore il 29 gennaio scorso che, però a tutt'oggi non hanno fornito ulteriori valutazioni in ordine alla questione in esame.

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera l), dopo le parole: obiettività, trasparenza e semplificazione aggiungere le seguenti: nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti.

0. 2. 200. 115. *(nuova formulazione).* Capone.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera m), sostituire le parole: degli enti con le seguenti: di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di definirne la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

0. 2. 200. 89. *(nuova formulazione).* Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge, finalizzati a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri

competenti, dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

0. 2. 200. 111. *(nuova formulazione).* Nicchi, Matarrelli, Marcon, Silvia Giordano.

Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti al

fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

ART. 2-bis.

(Revisione del libro primo, titolo II, del Codice civile).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso le forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il loro patrimonio netto e il complessivo indebitamento;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività commerciali si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 2-ter.

(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e Codice del Terzo settore).

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, si procede al

riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del terzo settore;

b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;

c) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*;

e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

f) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendiconta-

zione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;

g) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;

h) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un Registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici e che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della presente legge;

l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;

m) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti.

2. 200. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 2-ter e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

Conseguentemente:

dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle Società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di Società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).

3. 4. (nuova formulazione). Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albin, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: armonizzazione aggiungere le seguenti: « e coordinamento ».

3. 16. (nuova formulazione). Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: valorizzando i principi di gratuità, democraticità e par-

tecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno delle organizzazioni del Terzo settore.

- 3. 11.** *(nuova formulazione)*. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroellini, Carnevali.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: volontariato aggiungere le seguenti: , in particolare.

- 3. 7.** Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari

- 3. 9.** *(nuova formulazione)*. Fossati, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: « , intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime.

- 3. 19.** *(nuova formulazione)*. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali. I centri di servizio per il volontariato assumono personalità giuridica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore di secondo livello e al loro finanziamento si provvede stabilmente con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Qualora ricorrano all'utilizzo di risorse diverse da quelle di cui al periodo precedente, le stesse sono ricomprese in una contabilità separata. Al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento. Tali costi non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

- 3. 5.** *(nuova formulazione)*. Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbroellini, Piccione.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) uniformare i requisiti dei registri e degli osservatori nazionali con quelli regionali.

- 3. 23.** Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

ALLEGATO 5

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**EMENDAMENTO 2.200 DEL RELATORE RISULTANTE
DAI SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

Sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

ART. 2-bis.

(Revisione del libro primo, titolo II, del Codice civile).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso le forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 2-ter.

(*Riordino e revisione disciplina del Terzo settore e Codice del Terzo settore*).

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), si procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;

c) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*);

e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e intro-

durre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

f) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;

g) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;

h) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un Registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della presente legge;

l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'inte-

resse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti;

m) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di definirne la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

n) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge, finalizzati a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 200. Il Relatore.

ALLEGATO 6

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

ARTICOLI AGGIUNTIVI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'Agenzia indipendente per il Terzo settore. I componenti dell'Agenzia di cui alla presente lettera non devono essere di nomina politica ma un organismo collegiale le cui attività sono prioritariamente di coordinamento, controllo e interfaccia con le istituzioni.

2. 03. (ex subemendamento 0. 2. 200. 81). Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. È istituita una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro: *a)* verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; *b)* verificare l'attività svolta anche in funzione delle

finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; *c)* verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia *ex ante* (all'atto della costituzione) che *ex post*. L'Autorità potrà avere altresì poteri consultivi riguardo l'attività di coordinamento, indirizzo e promozione delle attività degli enti, di cui alla precedente lettera *m-bis*).

2. 04. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il monitoraggio e il coordinamento delle azioni di promozione e vigilanza delle attività degli enti di Terzo settore, finalizzati ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono assicurati da apposita Autorità di vigilanza indipendente del Terzo settore da costituirsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 05. (ex subemendamento 0. 2. 200. 92). Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	159
7-00588 Oliverio: Iniziative per il sostegno del prezzo del latte.	
7-00606 Rostellato: Iniziative per il sostegno del settore del latte.	
7-00607 Gallinella: Iniziative per il sostegno del settore del latte (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	160

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore zootecnico nazionale (<i>Deliberazione</i>)	162
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162
---	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.15.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Filippo GALLINELLA (M5S) nell'illustrare il contenuto della risoluzione fa presente di aver riscontrato, con riferimento alle competenze e alle funzioni svolte dall'Agea, una serie di criticità riguardanti sovrapposizioni di competenze, duplicazioni e inefficienze, la necessità di rivedere l'impianto delle prestazioni esternalizzate, la necessità di riportare in capo all'Agea il coordinamento delle attività svolte dal SIN e la necessità di una ottimizzazione del processo di raccolta e gestione delle informazioni, nell'ottica di un miglioramento della trasparenza.

Paolo COVA (PD) ringrazia il collega per aver affrontato un tema così delicato e spinoso. Ricorda però che sono le persone a fare la struttura e a condizionare il lavoro che viene svolto e si interroga pertanto su chi non ha dato un'organizzazione lungimirante all'Agenzia.

Per evitare di procedere in una direzione sbagliata, poi, ritiene importante sviluppare all'interno dell'AGEA criteri di

maggiora della trasparenza sui dati e sulla rintracciabilità delle fonti degli stessi, che deve essere un impegno imperativo dell'Agenzia. Ritiene infatti che il non sapere chi abbia inserito o modificato i dati sia il vero problema, in quanto ogni modifica cambia profondamente il premio corrisposto agli agricoltori.

Mino TARICCO (PD) nel ricordare che l'Ente risi da anni non paga i premi, cioè non svolge più un ruolo di ente pagatore dei premi della PAC almeno dal 2012, contrariamente a quanto riportato nella risoluzione, rileva un equivoco di fondo mai sgombrato. La norma recata dal decreto legislativo n. 165 del 1999, quando varata, prevedeva che l'AGEA nazionale dovesse solo svolgere una mera funzione di coordinamento per gli enti pagatori a livello territoriale, mentre in seguito ha dovuto prendere il loro posto, a causa della mancata individuazione regionale dell'organismo pagatore. Osserva pertanto che vi è un problema di equità territoriale: vi sono regioni che spendono e regioni che non spendono ed inoltre vi sono molti organismi pagatori molto più solerti nei pagamenti rispetto all'organismo pagatore nazionale. Cosa fare della norma nazionale è dunque la prima questione, mentre la seconda è quella che, qualunque processo si avvii, deve migliorare le *performance* per gli agricoltori.

Ritiene peraltro che attraverso audizioni si dovrebbe capire quale operazione mettere in atto e con quali costi.

Franco BORDO (SEL) ringrazia il collega per aver affrontato la questione. Ricorda che a tale proposito la sua parte politica ha presentato al Senato un disegno di legge per la modifica del sistema di erogazione dei pagamenti e della struttura dell'Agea. Nel preannunciare la presentazione di un testo di risoluzione da proporre all'attenzione della Commissione, concorda per intanto sulla necessità di procedere ad audizioni sull'argomento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia il collega Gallinella per l'illustra-

zione della questione. Ritiene utile avviare una serie di audizioni, coinvolgendo gli organismi pagatori regionali, che però, lo ricorda, sono pagati con i contributi degli agricoltori. Ricorda infatti quanto sia necessario rendere più efficienti i controlli e le modalità di pagamento, la trasparenza delle procedure e introdurre misure di razionalizzazione e auspica pertanto che alla fine delle audizioni e del lavoro della Commissione sarà possibile procedere all'approvazione di una risoluzione unitaria di cui il suo gruppo si farà carico.

Filippo GALLINELLA (M5S), con riferimento all'intervento del collega Taricco, fa presente che la risoluzione ha messo in evidenza che nel novero delle funzioni poste in capo all'Ente risi permane la possibilità di esercitare il ruolo di ente pagatore.

Luca SANI, *presidente*, concorda sulla proposta di procedere ad un approfondimento attraverso una fase di audizioni e chiede ai gruppi pertanto di far pervenire le proprie proposte. Prende quindi atto che i colleghi Benedetti, Fiorio e Lavagno, pur essendo presenti, non hanno potuto registrare la propria presenza. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00588 Oliverio: Iniziative per il sostegno del prezzo del latte.

7-00606 Rostellato: Iniziative per il sostegno del settore del latte.

7-00607 Gallinella: Iniziative per il sostegno del settore del latte.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, propone che le risoluzioni, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ringrazia i colleghi Franco Bordo e Falcone per aver sottoscritto la risoluzione a sua prima firma e i vari gruppi per aver a loro volta deciso di presentare analoghi atti di indirizzo. Illustra quindi la risoluzione, sottolineando in particolare: la sensibile diminuzione del prezzo alla stalla, pari al 19 per cento, mentre si riscontra paradossalmente un lieve aumento del prezzo al consumo; il fatto che solo una busta di latte su quattro proviene dalla produzione italiana; e, infine, la necessità di mettere in particolare luce il ruolo svolto dai settori della trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti caseari in un mercato e in una filiera in cui ritiene necessario intervenire per produrre un miglioramento.

Propone quindi di procedere nel più breve tempo possibile, preferibilmente prima dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alle audizioni dei rappresentanti della Federalimentare, della grande distribuzione organizzata, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle associazioni di categoria, e dei consorzi di tutela del Grana padano e del Parmigiano reggiano.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra la sua risoluzione.

Gessica ROSTELLATO (Misto-AL) rinvia al testo della risoluzione presentata.

Franco BORDO (SEL) concorda sulla necessità di procedere ad audizioni. Sollecita inoltre la Presidenza ad acquisire piena consapevolezza dell'urgenza della questione, in quanto la situazione dei produttori di latte si è fatta particolarmente grave. Ritiene necessario che si trovi una soluzione che consenta alle realtà produttive italiane del settore di sopravvivere. Chiede infine che le audizioni si svolgano in tempi brevi, per giungere il prima possibile ad una proposta operativa che sia anche di supporto al Governo.

Paolo COVA (PD) ricorda, ad onore del vero, che nell'ultimo anno i produttori di latte hanno beneficiato di un prezzo del latte ai massimi dal 1997 e quindi il problema della crisi non sia da prezzo ma di respiro più ampio e sia legato alla fase di crisi che si accompagnerà alla fine del regime delle quote latte.

Ritiene infatti che il sistema debba essere rivisto suo complesso, fissando dei parametri non per determinare un prezzo del latte, ma per definire un *range* all'interno del quale si può fissare tale prezzo. Osserva inoltre quanto sia necessario e non più differibile dare attuazione all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, relativo ai contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, finora rimasto inapplicato. Illustra quindi alcune misure necessarie al settore, tra le quali il trasferimento nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, l'assistenza alle imprese, un piano organico per la promozione della qualità, la promozione del consumo del latte, una maggiore trasparenza sulla qualità e altre, evitando misure destinate a provocare ulteriori squilibri come quella che recentemente ha operato un taglio del 40 per cento delle vacche e delle stalle italiane.

Mino TARICCO (PD) ritiene che la risoluzione sia quanto mai opportuna, essendo di fronte ad un crollo significativo del prezzo del latte e ad inquietanti segnali sul versante dei consumi, oltre ad alcune mutazioni dello scenario internazionale che stanno preoccupando gli operatori italiani, come la forte concorrenza del latte da parte dell'Est Europa. Ricorda infatti che il sistema delle quote latte era nato proprio per affrontare questo tipo di scenari. Probabilmente si dovrà mettere in campo una attività sul versante dell'origine del prodotto e della qualità. Quanto alla scelta della Conferenza delle regioni, in relazione alla richiesta di determinati requisiti per accedere ai contributi, probabilmente nasce dalla necessità di poter fare riferimento a dati certi, che in molti territori spesso mancano, di cui bisogna farsi carico. Manifesta infine apprezza-

mento per la proposta di procedere ad un ciclo di audizioni sul tema.

Marco CARRA (PD) ritiene opportuno procedere all'audizione *in primis* del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto è significativo ricomporre il quadro della situazione insieme a lui, anche con riferimento all'attività ministeriale messa in campo in vista del superamento del regime delle quote. Quindi si potrà utilmente procedere alle audizioni richieste, per gli ulteriori approfondimenti. Osserva che, in ogni caso, il confronto con le regioni spesso va al di là del merito, per seguire piuttosto logiche politiche, anche alla luce di un possibile indirizzo di neocentralizzazione delle politiche agricole comunitarie. Auspica in ogni caso il superamento di surrettizie divisioni ideologiche per affrontare il novero più generale dei problemi concreti posti alla riflessione del Parlamento in materia di produzione zootecnica.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene che, nonostante quanto previsto dalla Conferenza delle regioni, una doppia gestione Governo-regioni possa creare problemi. Anche con riferimento a ciò propone di organizzare le audizioni in modo da non comportare un allungamento eccessivo dei tempi.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul settore zootecnico nazionale.
(*Deliberazione*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Propone quindi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul settore zootecnico nazionale, sulla base del programma predisposto nella riunione del 3 febbraio 2015 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla organizzazione della filiera zootecnica italiana.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE***Obiettivi dell'indagine conoscitiva.*

Tra le grandi questioni aperte che l'Italia non ha ancora affrontato nel settore agricolo e dell'allevamento vi è quella della sua dipendenza dalle importazioni dall'estero delle produzioni zootecniche di base, soprattutto dei capi bovini e suini da ristallo e dei prodotti da trasformare come la carne ed il latte.

Le maggiori criticità mai affrontate e risolte sono costituite dagli elevati costi di allevamento, dalla forte dipendenza dall'estero, dalla scarsa disponibilità di terreni, dalla polverizzazione aziendale e da una filiera frammentata, cui oggi si aggiungono esigenze ambientali sempre più stringenti e crescente concorrenza. Ciò si traduce in conti aziendali in sofferenza con sbilanciamento del potere contrattuale a favore della grande distribuzione organizzata.

Per quanto riguarda le diverse filiere zootecniche, la principale, quella bovina, vale circa il 7 per cento dell'intera produzione agricola e zootecnica nazionale e circa un quarto dell'offerta zootecnica complessiva.

In generale, dai dati rilevati per il settore zootecnico del 2013 (*fonte*: INEA) si evince come il comparto dell'allevamento italiano rappresenti oltre il 31,3 per cento del valore complessivo della produzione nazionale agricola con un aumento 3,2 per cento del valore della produzione del 2012, anche se il risultato positivo è da attribuire unicamente al rincaro dei prezzi medi alla produzione (+3,3 per cento), data la lieve diminuzione delle quantità prodotte (-0,1 per cento). La riduzione, in

volume, ha riguardato esclusivamente il complesso delle carni (-0,8 per cento), mentre le produzioni di latte e di uova hanno registrato un aumento pari rispettivamente all'1 per cento e al 2,6 per cento. Il 2013 ha mostrato una diminuzione della quantità complessiva di carne prodotta (-1,5 per cento, con incrementi del 2,3 per cento e dell'1,3 per cento riferiti rispettivamente ai soli settori della carne suina ed equina) ed una diminuzione della produzione di latte, sia quella di latte di vacca e bufala (-1,1 per cento), che di pecora e di capra (-0,8 per cento). In leggera diminuzione è risultato il valore della produzione delle uova (-0,9 per cento), come risultato di un aumento delle quantità prodotte (+1,8 per cento) e di un calo dei prezzi (-2,7 per cento), diversamente dalla produzione di miele che ha registrato ancora una riduzione in quantità (-5 per cento) compensata dall'aumento dell'8,5 per cento del prezzo.

In crisi rimangono i settori cunicolo e suinicolo di origine italiana con allevamenti via via sempre meno consistenti.

Nel contesto europeo la zootecnia italiana si colloca tra le posizioni di vertice per quanto riguarda la produttività e la produzione di valore. La struttura delle aziende italiane è tale da consentire di definirle realtà agroindustriali: dotazione di bestiame elevata (540 unità di bovino adulto, o UBA, contro circa 215 della media europea), intenso impiego di lavoro (2,3 unità di lavoro contro la media UE di 1,9) peraltro caratterizzato da una minore incidenza del lavoro familiare. Con questa struttura le aziende italiane riescono a

tradurre in reddito netto quasi il 40 per cento del valore della produzione contro il valore medio UE del 13 per cento.

Con riguardo alla zootecnia bovina da latte, gli allevamenti italiani registrano il miglior risultato reddituale per addetto familiare, 50.000 euro contro la media UE di circa 16.000 euro, e la più alta redditività per unità di bestiame. Anche per gli allevamenti di bovini misti, da carne e da latte, le aziende italiane fanno registrare un buon livello di reddito netto sul valore della produzione (39 per cento), inserendosi nel gruppo capofila composto da Portogallo, Lituania e Grecia. Nel settore ovicaprino gli allevamenti italiani e portoghesi si collocano nella seconda posizione dopo la Grecia con il 45 per cento e 44 per cento. Le dotazioni delle aziende italiane sono mediamente in linea con il dato europeo per quel che concerne il bestiame allevato, e più ridotte in termini di terra (30 UBA e 46 ettari il dato medio per l'Italia contro 32 UBA e 37 ettari delle aziende ovicaprino europee) – ma decisamente non confrontabili con le strutture di altri paesi, come il Regno Unito.

Secondo l'INEA, la scarsità di superfici da destinare al pascolo ha determinato negli anni il prevalere di un modello intensivo a elevata concentrazione territoriale, che ha risposto brillantemente agli obiettivi propri del secondo dopoguerra di aumentare le rese e garantire l'accessibilità diffusa al consumo di carne, ma che oggi incontra difficoltà a generare reddito e assecondare la domanda dei consumatori.

Oggi, l'obiettivo delle politiche economiche non è più aumentare la produzione, ma migliorare la qualità delle carni, con un consumatore diventato ormai attento alla provenienza. Da qui nasce l'esigenza di valorizzare i punti di forza del settore, a partire dalla presenza di razze autoctone e di marchi a denominazione di origine e, non ultimo, da una domanda di carne che tiene, grazie a stili di consumo che continuano a conferirle un ruolo importante. Giova a rafforzare tale aspetto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011 con cui

viene regolamentato anche il « Sistema di qualità nazionale zootecnia » che si applicherà ai prodotti di origine zootecnica contraddistinti da caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale. I requisiti minimi che i disciplinari devono contenere riguardano l'alimentazione e le condizioni di allevamento. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito sia un elenco dei disciplinari rientranti nel sistema, sia un elenco degli operatori che aderiscono a tale sistema. Allo stato attuale sono state presentate quattro istanze di riconoscimento: per il « Vitellone o Scottona ai cereali », il « Vitello al latte e cereali », la « Carne di Bufalo Alta Qualità » e il « Fassone Piemontese » della razza bovina « Piemontese ».

Anche il settore biologico sta mostrando importanti segni di vitalità: nel 2013, le aziende zootecniche biologiche sono cresciute del 4,1 per cento, con Sicilia e Sardegna che concentrano il 49,8 per cento del totale nazionale. Sono aumentati in misura consistente i capi relativi alle categorie « altri animali » (+635 per cento), equini (+38,7 per cento), caprini e (+15,9 per cento) e bovini (+13,6). L'acquacoltura biologica è praticata da 17 aziende (di cui 12 localizzate nelle regioni del Nord), quattro in meno rispetto al 2012.

Dai pochi dati disponibili si evince come il sistema zootecnico italiano e la sua relativa filiera di trasformazione vivano in un contesto con numerosi punti di forza ma anche con forti e delicati punti deboli.

Si tratta quindi di approfondire meglio le attuali caratteristiche della zootecnia nazionale e come siano sviluppate le amministrazioni e le organizzazioni, pubbliche e private, che la regolano, al fine di comprendere soprattutto quale sia l'effettiva situazione in cui l'intero sistema zootecnico nazionale è chiamato ad operare ed acquisire suggerimenti e proposte per incrementarne le sue qualità e per permettergli di superare le evidenti debolezze che lo sovrastano.

A questo fine appare opportuno procedere ad un'indagine conoscitiva sul sistema zootecnico nazionale che tenda ad acquisire tutti gli elementi che caratterizzano il settore, sia dal punto di vista economico e degli allevatori e sia dal punto di vista del contesto istituzionale e associativo (pubblico e privato) che lo sostiene e lo regola, avendo come base di lavoro l'accertamento delle esigenze degli imprenditori agricoli e le prospettive del settore.

Audizioni.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, la Commissione intende procedere all'audizione di tutti i soggetti che possono dare un utile contributo.

In particolare, potranno aver luogo le seguenti audizioni:

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA);

Rappresentanti di altri organi ed enti pubblici con competenza nelle materie oggetto dell'indagine;

Rappresentanti di istituzioni ed organismi operanti nell'ambito dell'Unione europea o delle organizzazioni internazionali;

Rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

Organizzazioni del settore agricolo e altre organizzazioni di categoria interessate ai temi oggetto dell'indagine;

Soggetti che svolgono attività rilevanti ai fini dell'oggetto dell'indagine;

Esperti e studiosi del settore.

Termine.

L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il mese di luglio 2015.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione di Aldo Bonomi, Presidente di RetImpresa (Agenzia confederale per le reti di imprese) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

Audizione di Aldo Bonomi, Presidente di RetImpresa (Agenzia confederale per le reti di imprese).

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il Presidente di RetImpresa Aldo BONOMI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Marina BERLINGHIERI (PD), Marco BERGONZI (PD), Adriana GALGANO (SCPI), Chiara SCUVERA (PD) e Tea ALBINI (PD).

Il Presidente di RetImpresa Aldo BONOMI risponde ai quesiti posti. Ulteriori precisazioni sono fornite dal direttore di RetImpresa Fulvio D'ALVIA e dal direttore Area Politiche di Coesione di Confindustria Massimo SABATINI.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il Presidente di Retimpresa e gli altri intervenuti per i loro contributi.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.03.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi (<i>Deliberazione</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi.

(Deliberazione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la riunione di oggi è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'utilità di svolgere un'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alle procedure di attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale e, in tale contesto, al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi.

Come è noto, attorno ai decreti legislativi di attuazione degli Statuti regionali speciali e alla loro procedura di adozione, « negoziata » per il tramite dello strumento delle Commissioni paritetiche, si sono infatti poste numerose questioni applicative connesse in particolare alla loro idoneità a garantire un tempestivo adeguamento degli ordinamenti regionali speciali alle vicende che interessano il regionalismo italiano nel suo complesso. Secondo molti, infatti, l'anzidetta procedura avrebbe nei fatti determinato – quanto meno in talune delle autonomie speciali – ripercussioni negative sulla stessa estensione della autonomia regionale quanto alla possibilità di esercitare competenze che le autonomie regionali ordinarie sono venute acquisendo, o di realizzare trasformazioni nel sistema di amministrazione locale che nelle Regioni ordinarie si sono prodotte in modo più rapido ed incisivo.

In questo quadro, l'ufficio di presidenza ha concordato sull'opportunità di svolgere una breve indagine conoscitiva con la quale la Commissione possa acquisire elementi utili allo scopo di definire un quadro generale e preliminare funzionale all'individuazione di criteri per l'esame in

sede consultiva di progetti di legge di riforma della materia che dovessero essere assegnati alla Commissione.

La Commissione si trova infatti nell'impossibilità di proseguire l'indagine conoscitiva – avviata il 12 febbraio 2014 e non conclusa – sul regionalismo ad autonomia differenziata, in quanto tale attività conoscitiva era strumentale all'esame in sede consultiva dei progetti di legge costituzionale ad essa assegnati (S. 574 Zanettin e altri, C. 582 e C. 758 Giancarlo Giorgetti e altri), in relazione ai quali la Commissione ha espresso il parere di competenza l'11 giugno 2014. Di qui l'esigenza di deliberare una nuova indagine conoscitiva.

Venendo al programma dell'indagine, la Commissione potrebbe procedere all'audizione dei presidenti dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale e dei consigli provinciali delle province autonome, o di loro delegati; dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale e delle giunte delle province autonome, o di loro delegati; di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e

delle province autonome; di rappresentanti di istituti di ricerca sulle regioni, studiosi, o altri esperti della materia e, infine, di rappresentanti del Governo con competenza sulla materia oggetto dell'indagine.

La durata dell'indagine sarà di sei mesi.

Al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la prescritta intesa della Presidente della Camera; il Presidente del Senato ha preso atto.

Propone, quindi, di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in questione nei termini su cui ha convenuto l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera di svolgere l'indagine conoscitiva nei termini indicati dal presidente.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	169
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 8.10.

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Atto n. 140.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2015.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte di modifica o alternative alla proposta di parere dei relatori, presentata nel corso della seduta del 18 febbraio 2015.

Constata che né alcun componente della Commissione né il rappresentante del Governo intendono intervenire. Ringrazia i relatori per il lavoro svolto nella predisposizione della proposta di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 8.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.40.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 140).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (A.G. 140);

considerato l'esito dell'audizione del rappresentante della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nella riunione del 12 febbraio 2015;

considerati altresì i contenuti della documentazione trasmessa dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

valutato positivamente l'avvio della determinazione delle capacità fiscali standard dei comuni, elemento essenziale – unitamente alla determinazione dei fabbisogni standard – per la conclusione della lunga fase transitoria dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

evidenziato il rilievo della determinazione delle capacità fiscali standard tanto nell'impianto della legge 42 del 2009 quanto nei successivi interventi legislativi concernenti l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali;

premesso che, mentre la metodologia messa a punto è stata concepita per durare nel tempo, anche al fine di dare stabilità alla determinazione della capacità

fiscale standard, la determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario necessita invece di periodiche revisioni, in modo da tenere conto sia dei cambiamenti che intervengono nel quadro normativo, sia della volatilità dei dati;

sottolineato che tale volatilità è espressamente richiamata nelle note metodologiche con particolare riferimento alla variabilità della base imponibile dell'addizionale comunale all'Irpef (ACI), laddove si afferma anche che «una elevata variabilità della base imponibile può esporre l'ente locale ad un rischio di squilibrio finanziario» e che quindi «sulla base di tali risultati e a tutela, in particolare, dei piccoli Comuni che manifestano un'elevata variabilità, risulta necessario operare con cadenza annuale revisioni della capacità fiscale dell'ACI»;

sottolineato poi che, anche nel caso della standardizzazione concernente IMU e TASI, la relazione, pur riconoscendo che l'aggiornamento non può essere su base annuale – sia per la variabilità dei versamenti, sia per non incentivare comportamenti opportunistici degli enti locali – riconosce esplicitamente che, anche con riferimento a queste imposte, «la capacità fiscale deve in ogni caso inglobare l'assetto normativo vigente»;

considerato che la rideterminazione dei valori catastali, in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, potrà

modificare significativamente il prelievo relativo agli immobili;

evidenziato che anche nelle stime puntuali delle entrate extratributarie le variabili « R » ed « S » da utilizzarsi sono individuate in quelle dell'ultimo anno disponibile;

valutate positivamente la considerazione e valutazione del *tax gap*;

considerato poi che anche la stima del *tax gap* richiede un periodico aggiornamento;

sottolineato il rilievo dell'adozione di un criterio prudenziale per la prima applicazione del *tax gap*, come pure l'esigenza di una sua progressiva valorizzazione;

evidenziato che, per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i tributi minori e le tariffe;

considerato che la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto, indica esclusivamente l'entità complessiva in euro della capacità fiscale di ogni comune; sarebbe utile invece, per favorire la leggibilità del provvedimento, che vengano indicate per ogni comune anche le capacità fiscali *pro capite* (complessive e per singolo tributo di riferimento);

considerato che, per favorire la comparazione tra classi omogenee di comuni, sarebbe auspicabile che le capacità fiscali *pro capite* di ogni comune siano raggruppate per fasce di popolazione all'interno di ogni Regione, a integrazione più analitica rispetto alla tabella 5 del provvedimento;

rilevato che il procedimento per la determinazione delle capacità fiscali dei comuni è distintamente disciplinato dal legislatore rispetto al procedimento previsto per la determinazione dei fabbisogni standard; in particolare, per le capacità fiscali non è previsto il coinvolgimento

della COPAFF, che costituisce una sede tecnica in cui i dati di riferimento sono valutati e condivisi tra i diversi livelli di governo; la COPAFF è invece sede primaria di valutazione dei fabbisogni standard;

constatato inoltre che i due procedimenti risultano strettamente connessi sia ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale sia, in prospettiva, ai fini della determinazione del fondo perequativo;

condiviso il rilievo, espresso anche dall'ANCI in sede di intesa in Conferenza Stato, città e autonomie locali sullo schema di decreto, circa l'esigenza di incrementare la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti nella banca dati *Opencivitas*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano introdotte nel decreto disposizioni che prevedano esplicitamente sia il monitoraggio della metodologia utilizzata sia l'aggiornamento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli comuni;

2) sia integrata la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto, con l'indicazione per ogni comune anche delle capacità fiscali *pro capite*;

3) sia integrato il rapporto sulla stima delle capacità fiscali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto, con l'introduzione di tabelle che, a integrazione più analitica rispetto alla tabella 5 del provvedimento, raggruppino le capacità fiscali *pro capite* di ogni comune per fasce di popolazione all'interno di ogni Regione e indichino per ogni comune anche le capacità fiscali per singolo tributo o tariffa di riferimento;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale;

b) valuti il Governo gli strumenti più idonei affinché nel processo di elaborazione delle capacità fiscali sia assicurato anche il coinvolgimento – in aggiunta agli organismi, parlamentari e non, già previsti – della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

c) individui il Governo, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da: migliorare la qualità dei dati a disposizione, attraverso l'utilizzazione delle informazioni relative alle tariffe che, in quanto relative a servizi esternalizzati, non assumono rilievo nei bilanci dei comuni; distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori standard.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	173
Variatione nella composizione della Commissione	173
Seguito dell'esame di una risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (rel. Fico) (Seguito dell'esame e rinvio)	173

Mercoledì 25 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 17 febbraio 2015 la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Ettore Guglielmo Epifani, in sostituzione della de-

putata Paola De Micheli, entrata a far parte del Governo. Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, alla deputata De Micheli per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Epifani.

Seguito dell'esame di una risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (rel. Fico).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, in considerazione del concomitante svolgimento di votazioni in Assemblea alla Camera, appreziate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra riunione.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	174
--	-----

Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.15.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo.

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Di-

rettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 12.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Direttore generale del sistema bancario e finanziario e del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera e Fabrizia Lapecorella (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	175
AVVERTENZA	176

Mercoledì 25 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Direttore generale del sistema bancario e finanziario e del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera e Fabrizia Lapecorella.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per il Ministero dell'economia e delle finanze, il dott. Alessandro Rivera, direttore generale del sistema bancario e finanziario, accompa-

gnato dal dott. Gian Paolo Ruggiero, dirigente dell'ufficio IV del sistema bancario e finanziario, e che l'audizione della prof.ssa Fabrizia Lapecorella è stata rinviata ad altra data.

Svolge una relazione Alessandro RIVERA, *direttore generale del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, che preannuncia l'invio di documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roberto MORASSUT (PD), Lello DI GIOIA, *presidente*, e il senatore Sergio PUGLIA (M5S).

Risponde ai quesiti posti Alessandro RIVERA, *direttore generale del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'Economia e delle Finanze*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore generale del sistema bancario e finanziario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione e dispone che la

documentazione, non appena pervenuta, sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa (*Svolgimento e conclusione*) . 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 177

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

**Audizione del Capo della Polizia,
prefetto Alessandro Pansa.**

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Alessandro PANSA, *Capo della Polizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura

RAVETTO, *presidente*, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), a più riprese, il senatore Riccardo MAZZONI (FI-PdL), a più riprese, i deputati Massimo ARTINI (Misto) e Maria Chiara GADDA (PD), la senatrice Laura FASIOLO (PD) e il deputato Luca FRUSONE (M5S).

Alessandro PANSA risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Dopo una precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, Alessandro PANSA fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori	178
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	178

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono Giuseppe Peleggi, direttore dell'Agenzia delle dogane, Teresa Alvaro, direttore centrale tecnologie per l'innovazione, Italo Volpe, direttore centrale normativa e affari legali, Paolo Raimondi, capo segreteria – responsabile comunicazione e relazioni esterne.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dottor Peleggi.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane*, e Teresa ALVARO, *direttore centrale tecnologie per l'innovazione*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (AP), Michele PELILLO (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane*, e Teresa ALVARO, *direttore centrale tecnologie per l'innovazione*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del Presidente AIRA – associazione industriale riciclatori auto, Mauro Grotto (Svolgimento e conclusione)	179
Audizione dell'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana, Vania Contrafatto (Svolgimento e conclusione)	179
Comunicazioni del Presidente	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180

Mercoledì 25 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Presidente AIRA – associazione industriale riciclatori auto, Mauro Grotto.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente AIRA – associazione industriale riciclatori auto, dottor Mauro Grotto, che ringrazia per la presenza.

Mauro GROTTTO, *presidente Aira*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD) e i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Miriam COMINELLI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Mauro GROTTTO, *presidente Aira*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Grotto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.25, riprende alle 14.10.

Audizione dell'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana, Vania Contrafatto.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana, Vania Contrafatto, che ringrazia per la presenza. Ricorda che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 10 e del 17 febbraio scorsi, la Commissione, prima di recarsi in Sicilia per lo svolgimento di due missioni, ha ascoltato lunedì 23 scorso il dottor Nicolò Marino, ex assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana, e ascolterà il dottor Marco Lupo, ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013.

Vania CONTRAFATTO, *assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Giuseppe COMPAGNONE (GAL), Paola NUGNES (M5S) e Laura PUPPATO (PD), nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Stella BIANCHI (PD) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Vania CONTRAFATTO, *assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana*, risponde ai quesiti posti.

Domenico ARMENIO, *dirigente generale della regione siciliana*, rende alcune precisazioni.

Vania CONTRAFATTO, *assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della*

regione siciliana, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.10.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha deliberato che, al termine dello svolgimento dell'approfondimento sulla regione siciliana, la Commissione inizierà quelli relativi alle regioni Campania e Lazio.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul conflitto d'attribuzioni di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 286 del 2014 .	4
--	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale (n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20) nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 14) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	5
--	---

AVVERTENZA	5
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (<i>Deliberazione</i>)	6
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

In merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Audizione di Alessandro Pansa, Capo della Polizia, Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
---	---

Audizione di Giuseppe Pignatore, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
--	---

Audizione di Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DEI NOVE:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894 Governo, approvato dal Senato	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1 ^a e 2 ^a del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	22
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. Emendamenti C. 2894 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	19
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo. C. 1609 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato Promotore degli Stati Generali dell'Associazionismo degli italiani nel mondo	26
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) (<i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	27
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	29
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013. C. 2756 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	31
Sui lavori della Commissione	31
ERRATA CORRIGE	31

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	59
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 140 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	42
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1). (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	47

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e <i>intelligence</i> tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136. (<i>Rilievi alle Commissioni I e II</i>) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	53
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 *final*) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 *final* – *Annex 1*).

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (*Svolgimento e conclusione*) 53

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. C. 2894-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 54

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04812 Causi: Chiarimenti in merito al regime di detrazione IVA degli acquisti applicabile ai contratti di soccida agraria 67

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 93

5-04813 Barbanti: Elementi informativi in merito alla retribuzione dell'Amministratore delegato della Banca Monte dei Paschi di Siena 67

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 96

5-04814 Paglia: Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella cosiddetta « lista Falciani » 68

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 98

5-04815 Busin: Irregolarità nella determinazione dell'accisa sulle sigarette elettroniche 68

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 101

5-04816 Bernardo: Parità di trattamento sul territorio nazionale rispetto al regime delle tasse automobilistiche applicabile alle auto storiche di età compresa tra i 20 e i 30 anni ... 69

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 104

5-04817 Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta 69

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 107

5-04818 Sandra Savino: Chiarimenti in merito all'applicazione del « ravvedimento operoso lunghissimo » di cui all'articolo 1, commi da 634 a 637, della legge di stabilità 2015 .. 70

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 108

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del professor Cesare Conti (*Svolgimento e conclusione*) 70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 70

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. Atto n. 148 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 91

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione del prof. Avv. Astolfo di Amato	110
--	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	110
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. C. 705 Argentin	111
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-03887 Culotta: Gravi disagi nel trasporto ferroviario in Sicilia	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	117
5-04163 Fiorio: Mancata uniformità sul territorio nazionale delle regole di utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio di disabili	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	118
5-04199 Crivellari: Rischi per la sicurezza della circolazione derivanti dal malfunzionamento dei passaggi a livello sulla linea Rovigo-Chioggia	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	120
5-04258 Paolo Nicolò Romano: Rischi per la sicurezza dovuti al mancato funzionamento del sistema radar nell'aeroporto di Milano Linate	113
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	121
5-04401 Pili: Utilizzo da parte della società Tirrenia di navi a noleggio per lo svolgimento del servizio pubblico di continuità territoriale da e per la Sardegna	114
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	123
5-04419 Carrescia: Conseguenze negative sul sistema logistico locale e sull'economia regionale in caso di ridimensionamento di servizi forniti dall'ENAV nell'«Aeroporto delle Marche» di Falconara Marittima	114
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	125
5-04444 Culotta: Inefficienze nel servizio aereo prestato dalla compagnia aerea maltese Fly Hermes nel territorio nazionale, con particolare riguardo agli scali siciliani di Comiso e Palermo	115
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	127

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
--	-----

AVVERTENZA	116
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA	129
------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* – FISH onlus 130

INTERROGAZIONI:

5-01831 Arlotti: Nuova organizzazione a livello territoriale dell'INAIL 130

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 133

5-03390 Rostellato: Erogazione ai lavoratori del settore termale dell'indennità per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa 131

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 134

5-04566 Maestri: Interventi sul sistema di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili . 131

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 136

5-04634 Cominardi: Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro 131

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 138

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 132

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-04161 Garavini: Regolamentazione per la somministrazione della pillola dei « cinque giorni dopo ».

5-04491 Nicchi: Vendita della « pillola dei cinque giorni dopo » senza obbligo di ricetta .. 140

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 146

5-04394 Borghesi: Revisione dei provvedimenti dirigenziali emanati per fronteggiare il rischio di diffusione del virus influenzale sottotipo H5N8 141

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 148

5-04447 Anzaldi: Iniziative per consentire l'uso veterinario di medicinali generici già registrati per uso umano 141

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 149

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 142

ALLEGATO 4 (Subemendamenti ed emendamenti approvati) 151

ALLEGATO 5 (Emendamento 2.200 del Relatore risultante dai subemendamenti approvati) . 155

ALLEGATO 6 (Articoli aggiuntivi) 158

AVVERTENZA 145

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte da AGEA (*Discussione e rinvio*) ... 159

7-00588 Oliverio: Iniziative per il sostegno del prezzo del latte.

7-00606 Rostellato: Iniziative per il sostegno del settore del latte.

7-00607 Gallinella: Iniziative per il sostegno del settore del latte (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	160
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore zootecnico nazionale (<i>Deliberazione</i>)	162
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162
XIV Politiche dell'Unione europea	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.	
Audizione di Aldo Bonomi, Presidente di RetImpresa (Agenzia confederale per le reti di imprese) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi (<i>Deliberazione</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	169
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	173
Variatione nella composizione della Commissione	173
Seguito dell'esame di una risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (rel. Fico) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	173
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	

Audizione del Direttore generale del sistema bancario e finanziario e del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandro Rivera e Fabrizia Lapecorella (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	175
AVVERTENZA	176
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA	
Sulla pubblicità dei lavori	178
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione del Presidente AIRA – associazione industriale riciclatori auto, Mauro Grotto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179
Audizione dell'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana, Vania Contrafatto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179
Comunicazioni del Presidente	180
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 10,20



17SMC0003990